SINOSSI

DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO CRIMINALE

DELL' AVVOCATO

FILIPPO MARIA RENAZZI

SINOSSI

DEGLI

ELEMENTI DI DIRITTO CRIMINALE

DELL' AVVOCATO FILIPPO MARIA RENAZZI

RECATA IN ITALIANA FAVELLA ILLUSTRATA CON NOTE

ED ACCRESCIUTA DI NUOVE MATERIE

DAL

DOTTOR ANGELO LORETI

PROFESSORE DI DIRITTO

IN GUBBIO

VOLUME I.°

Gubbio

PE' TIPI DI ANTONIO MAGNI

1843.

Hoc spectant Leges, hoc volunt incolumem esse Civium conjunctionem, quam qui dirimunt, eos morte, exilio, vinculis, damno coercent.

Cic: de Offic: Lib: 3.

ELOGIO

DELL' AVVOCATO
FILIPPO MARIA RENAZZI

Sia la prosperità, e la pace, di cui gode un Governo, sia il favore più generoso rivolto alle scienze, e alle arti, sia il nobil genio della emulazione, egli è un fenomeno a parte, che talora in nn tempo istesso siano apparsi in gran numero gli Uomini più distinti per la elevatezza della loro mente, e per le classiche produzioni del loro ingegno. Questo fenomeno sorprese di nnovo nel secolo decimottavo, in cui la natura sembrò, che con una prodigiosa fecondità volesse isfogarsi in generare, e diffondere pressochè universalmente i germi più felici di sapienza. Chiarissimi Letterati, sagaci Guerrieri, eminenti Filosofi, sommi Giureconsulti, Uomini a dir breve straordinarii, e singolarissimi sorger si videro in quel secolo; talchè la eccitata meraviglia non fallacemente vi riconobbe una dell' epoche più memorabili dell' umano sapere.

Ora fra i grandi Uomini, che segnalarono il trascorso secolo, il qnale con la gloria, e i lumi succhiuse infine le svariate vicende di molte età, è a buon diritto noverato l' esimio Ginreconsnlto, e Filosofo Filippo Maria Renazzi. Nato egli in Roma nel 1747. da Barbara Mantacheti, e da Ercole Maria Renazzi ambedue Cittadini Bolognesi, dopo aver corso la via degli ameni studi, e de' filosofici, seguendo o il natural talento, o l' altrui provido consiglio, al più scabroso sentiero si volse della Legale. Accoppiando ad una tolleranza istancabile de' disagi della fatica uno spirito alacre, e profondo, una tempra capace di accogliere ogni genere di letteratura, rapido fu il progresso, che fece nelle buone discipline; diguisachè in breve tempo ne riuscì leggiadro Poeta, facondo Oratore, va-

lente Filosofo, dotto Giureconsulto. Fermatosi però nella Giurisprudenza, fu in questo ampio pelago, dove più eminentemente spiccarono i suoi vasti talenti, dove egli con più di vigore spiegò l'attitudine solerte del pellegrino suo ingegno.

Aveva il Renazzi colto appena l'alloro nella Scienza del Diritto, che avido di più copiose idee, ricercando le migliori dottrine, che si ascondono ne'volumi de'Tribunali, e degl'Interpetri, gli venne fatto di penetrare nel più profondo campo di Temi. Di là, che sul fior degli anni, in quel tempo, in cui un giovane sfugge all'altrui occhio anche come vivo agli studi, egli singolarmente venne ammirato in Roma Autore, e Maestro. E di vero attinto l'anno vigesimo dell'età sua fece di pubblica ragione due Opere. Quindi, prima nel 19. Giugno 1768., non eccedendo gli anni 22., fu tra molti Concorrenti prescelto a Professore sopranumerario della Facoltà di Giurisprudenza; poscia nel susseguente anno la Cattedra ottenne di Diritto Criminale nell'Archiginnasio Romano.

Luminoso era l'onore ricevuto dal giovane Renazzi nel conferimento di quella Cattedra, poichè l'officio di Precettore è il primo tra gli offici sociali, nè vi ha di esso impiego più cospicuo, ed importante, in quanto è inteso a sgombrar dagli Uomini le tenebre dell'ignoranza, a comporre a civiltà i costumi, ed a fabbricare tutti gli strumenti, e le molle, che devono fare agire, e dar vita alla macchina del Politico Aggregato. Ma quella distinzione non era, che la lucente aurora foriera di un più splendido giorno.

Salito il novello Professore nella Cattedra di Criminale Diritto apprese di qual sommo interesse era alla Civile Società la disciplina, su cui doveva istituire la Gioventù a lui affidata. Per opposto conobbe, che la stessa disciplina era invasa da una vergognosa corruzione, poichè parecchi de'Criminali Autori, sia per loro vizio, sia per vizio de' tempi, ne' quali scrissero, l'avevano ingolfata in un mare di quisquilie, e di assurdi. I principii, d'onde si componeva la Scienza Criminale eran derivati nella più parte, altri dalle Leggi de' Municipii, e dagl'Istituti Longobardici; altri dalle lacune di volgari Interpetri, e dai centoni degli Scrittori legali; altri da forensi prammatiche; altri in fine da opinioni escogitate a talento, o ricavate dal

trivio. Gli stessi principii poi diversi da un lato di tempra, e di origine, e sovente dall' altro opposti all' umanità, e alla rettitudine, erano immensi, indigesti, snervati ad ogni passo dagl' importuni satelliti delle limitazioni, e sotto limitazioni; ed oltre a ciò ambigui, incerti, e resi anche più dubbi, e versatili da una farragine di vanità, e di sofismi. Non forniti quegli Autori de' lumi della buona Giurisprudenza, ignari delle scienze, che consentivano col Criminale Diritto, destituiti di una solida, e necessaria erudizione, sembrava, che ne' loro tempi la ragione non avesse peranco ricevuto un intero sviluppo. Intanto era incerto se la Scienza Criminale, così inconvenevolmente trattata, giovasse più ad eliminare i sociali disordini, o cospirasse a provocarli, e renderli maggiori.

Alcuni Giuspublicisti richiamando animosi la filosofia erano, egli è vero, insorti contra le rozze, e barbare teorie della Scienza, ed avevano combattuto il suo rigoglio, ma non eransi dati cura di ricomporla, di legar cioè con ordine, e stabil nesso le idee, sicchè tutte aderissero ai loro principii, e fabbricar di nuovo un compiuto, e regolar sistema di Disciplina Criminale. Inoltre, poichè la ragione assottigliandosi soverchiamente diviene soffistica, e trascende, aggiuntavasi, che taluni troppo filosofando, mentre avevan tentato bandire i vizi, e le fallacie della Scienza, eran venuti essi stessi a renderla più fallace, e viziosa. Per fine, se da un lato non incresceva quanto i Filosofi avevan recato di nuovo colle loro dottrine, dall' altro i Prammatici schiavi dell' abito, insofferenti del ragionare tenevano fermo il piede in ciò, che aveva il requisito del tempo, ed era stato ciecamente statuito coll' uso del Foro.

Ora tutto questo scorgendo l' alta mente del Renazzi, indignato dai mali, animato dallo zelo per il bene commune degli Uomini, guidato dalla fiaccola della filosofia, s'intromise d'Atleta fra il vecchio mal sicuro, ed il recente pericoloso, diroccò l' antico informe edificio, dissipò i guasti cementi apparecchiati pel nuovo, e vincendo gli ostacoli, che gli frapponevano le ostinate forensi abitudini, e le torte opinioni di coloro, che facilmente si sposano a quanto ha faccia d' insolito, elevò un' altra fabbrica scrivendo la classica Opera degli *Elementi di Diritto Criminale*. Quest' Opera fu da lui divisa in quattro Parti, e di-

stribuita in altrettanti Volumi, il primo de'quali vide la luce nel 1773., il secondo nel 1775., il terzo nel 1781., e l'ultimo nel 1786. Non ruvidezza di materiali, non intrico di disegno, non sconcezza di struttura apparve in questo novello edificio, ma l' ordine, la dignità, il vero si videro stupendamente accoppiati al raffinamento, alla vivacità, alla eleganza. Di quì, che il saggio Architetto con siffatto nobile, e filosofico lavoro sembrò, che avesse come tramutato l' abbietto casolare di Romolo nella superba, e dorata magione di Cesare.

Ma dimettendo la metafora, per venir più da vicino al pregio delle Criminali Istituzioni del Romano Giureconsulto, non quanto all' estrinseco, all' ordine cioè in quelle inserito, alla semplicità, con cui fu esposta la Scienza, al metodo, che ne rese più facile l' apprendimento, alla luce dell' erudizione, all' aureo stile, e simili; circa l' intrinseco dirò, che annientati gli errori accumulati da più secoli, risospinte le nuove esiziali opinioni, accolte le buone, in quell'Opera vennero dottamente esposte le verità più luminose, che scaturivano dai retti principii della natura dell' Uomo, e della pubblica ragione. Eccone un lieve saggio.

Volevano le antiche dottrine, che l' Inquisitore nel formare il processo si agguerrisse per sostener da un canto le mire del Fisco, e per tener lontano dall' altro ciò, che veniva in sussidio del reo: che la tortura, ritrovato crudelissimo, di oscura, ed ignota origine, s' irrogasse o all' accusato, o al testimonio, per costringer quello a confessare il delitto, per purgar questo dall' infamia: che ne' delitti o più atroci, o più oscuri, ne' quali la tortura esercitava il crudele suo impero, fossero ammesse le presunzioni, le quasi prove, le semiprove: che in certi casi si declinasse dal metodo de' giudizi pel frivolo pretesto, che le formalità, ed un esatto processo ritardano il corso della criminale questione: che le pene fossero severe, da chè meglio allora son prevenuti i delitti, e più efficacemente vengono gli Uomini contenuti nell' officio: che infine, ommettendo altri errori, fosse lecito ai Magistrati di esasperar le pene, d' immutarne il genere, di applicarle in breve dire a talento.

Adunque il filosofo Renazzi oppugnando tanti strani as-

surdi, incredibili senza dubbio a chi legge, insegnò, che l'Irenarca esser non debbe, che un ricercatore indifferente della verità, uno storico imparziale, e non l' artefice di un romanzo. Imperciocchè, quando l'Inquisitore fosse autorizzato a prendere il comando di un processo, come un Capitano di una rocca, quando potesse lanciare al coperto delle palle, e schermirsi da quelle, che gli sono dirette, quando gli fosse permesso di porre soltanto in vednta quell' aspetto di cose, ch' è utile al Fisco, ed iscanzare il rilievo di quelle circostanze, che son giovevoli al reo, quando in una parola avesse il diritto d' illudere i Magistrati, e di render vittima delle sue cabale l' innocenza, si toglierebbe di mezzo la lealtà, e la religione de' Tribunali, e si distruggerebbe la social sicurezza.

Quindi proclamò esser cosa iniqua cruciare alcuno prima, che consti aver egli infranto la Legge, e ricorrendo alla tortura usar di un mezzo, che può sagrificare un debole innocente, e preservar dal castigo un robusto, e scaltrito ribaldo. A rincontro sono forse i martori il crociuolo della verità, e il criterio di essa risiede come in sicura magione nei muscoli, e nei nervi? È forse l' infamia un corpo misto impuro, e possono gli Uomini deporre fra i tormenti una qualità di opinione, come la vipera lascia le spoglie fra le spine?

Poscia fece conoscere, che nelle questioni, e nelle cose di fatto, come sono i delitti, richiedesi la certezza morale, e che questa non può aversi dalle presunzioni, e dalle semiprove, le quali non sono capaci a produrre, che un giudizio misto di dubbio. Sia pure il delitto oscuro, ed atroce! E che perciò? In esso non potrà mai invalere il ferreo assioma, che *leviores conjecturae sufficiant, et liceat Iudici jura transgredi*, poichè le quasi prove non mutano natura secondo i diversi delitti. Quante volte potesse ammettersi una prova semipiena, bisognarebbe ancora ammettere una semipiena verità. Ma può avervi alcun mezzo fra il vero, ed il falso? Potrebbe un' Uomo immaginarsi seminnocente, o semireo, per metà colpevole, e per metà scevro di colpa?

Inoltre dimostrò, che qualunque sia il fatto criminoso, sul quale debba istituirsi il criminal procedimento, è sempre illecito declinare dall' ordinario sistema stabilito dalle Leggi

per la cognizione, e punizione de' delitti. Perocchè l' ordine giudiziario è la trinciera, e il baluardo della libertà civile; e qualora i Giudici non avessero il freno della regolarità del processo, essi impunemente potrebbero valersi delle armi della giustizia per istrumento della loro malvagità, o della loro ignoranza.

Quanto alle pene, egli disse, che i castighi sono, non v'ha dubbio, un mezzo valido per antivenire i delitti, ma non d'altronde certissimo, ed infallibile. Voglionsi, domandò, prevenire le scelleraggini? Il provido Legislatore ne trova l' *Igiene* nella Religione, nelle Leggi, nelle Scienze, nelle Arti, nel Commercio. Quando egli protegga la Religione, quando cooperi a tener lungi le massime insensate, gl' improbi libri, quando impedisca le diversioni dal culto negli spettacoli, ne' banchetti, ne' giuochi, quando si faccia sollecito, che i cittadini attendino alle cose divine, e rispettino i giorni sagri: quando per altro canto promulghi buone Leggi, favorisca le scienze, e le arti, incoraggi il commercio, quando rimuova le occasioni di ozio fomite di tutte le colpe; con tali sapientissime providenze più efficaci, più conformi alla natura dell' Uomo, egli più valevolmente precorrerà i misfatti di quello, che coll' eccesso, e coll' atrocità de' supplizi. Di tal maniera, se non prevenuti tutti i crimini, scemati per lo meno nel numero, il Legislatore sarà anche più parco di castigo, nè incorrerà lo scherno di essere punitore frequente, poichè, come avvertì gravemente Seneca, *non minus Principi turpia sunt multa supplicia, quam Medico multa funera*. Del resto nelle pene, come nelle altre cose, deve osservarsi una certa misura, onde i sagri confini non si oltrepassino del retto. La pena è un male. Di là, che questo occorre sia tanto, quanto n' è voluto dalla necessità per superare il bene, che nasce dal delitto. Il castigo dev' esser posto in bilancia, come l'azione criminosa, cui deve irrogarsi. Laonde, se una pena minima scorgasi bastevole a vincere una scelleraggine, l' uso di una pena massima non è necessario, nè utile, anzi alieno dalla giustizia, e dal publico bene. Allorchè per domare un morbo giovi un blando rimedio, il Medico non potrebbe aver ricorso al ferro senza mancare all' arte, ed inferire un grave detrimento al-

l'animale economia. Per opposto, quando per una lieve colpa fosse statuita la stessa pena come per un ingente misfatto, i tristi, che operano sempre con calcolo, osarebbero commettere più questo, che quella, ogni qual volta con la maggiore scelleraggine stimassero di poter saziare più esuberantemente le inique loro brame.

Da ultimo, osservò, che non meno pericolosa, ch'erronea è la dottrina di conferire ai Giudici un illimitato arbitrio nella irrogazione de' castighi. Perocchè nessun Magistrato può con giustizia infliggere una pena non prescritta dalle Leggi, o con accrescere al di là del limite la pena, che la Legge ha fissata, o con applicare una pena ad un' azione, la quale sebbene ingiusta non è riputata criminosa, senz' arrogarsi la facoltà del Legislatore. Qualora si desse in mano ai Giudici il mezzo di opprimer gli altri col braccio della publica forza, la quale deve tutti egualmente difendere, sarebbe posta a repentaglio la libertà, e la sicurezzà de' Cittadini, ed in luogo del giusto impero si riceverebbe la tirannìa.

Grandi erano le speranze, che fin dal divulgamento de' primi parti del suo ingegno aveva il Renazzi destato di se nella sua Patria. Allorchè però egli produsse il primo Volume della sua Opera, e comparve RESTAURATORE DELLA SCIENZA CRIMINALE, la pubblica espettativa si volse in stupore, e Roma, l'Italia, l'Europa levò un grido di gioja verso un tanto Giureconsulto. Dall'un canto larghissime lodi gli eran profuse dai Giornali Italiani, e stranieri; dall'altro sentimenti di riconoscenza, e di stima contestavansi a lui dai Dotti di ogni genere. In quel luogo gli si offrivan Cattedre; in quell'altro impieghi onorevoli. Quà le Accademie più celebri lo volevano nel loro seno; là altre si tenevano onorate in posseder soltanto il suo nome. Per fine non desiderii, non parole, ma consistenti prove di fatto, che meglio sollevavano l'alto di lui merito, gli vennero date dal Sommo Pontefice Clemente XIV., il quale per la incominciata impresa de' Criminali Elementi, gli decretò sul pubblico Erario una vitalizia pensione.

Ma le manifestazioni di ammirazione, e di deferenza verso un Uomo d'ingegno si eminente aumentarono a misura,

che progredì il suo scientifico lavoro. E quando vinti i fastidi dell'ignoranza, e dell'invidia, che possono molto ne'deboli, e nulla in chi riveste una prudente fermezza, l'ebbe felicemente compiuto, que'sentimenti diventarono universali, ed egli ottenne il plauso di tutte le incivilite Nazioni. La di lui Opera fu recata in parecchie lingue straniere, in francese, in tedesco, in inglese; fu illustrata con note, e commenti da parecchi Giureconsulti; fu accolta da celebratissime Università, fra le quali quelle di Lovanio, e di Pisa; e da ultimo venne otto volte riprodotta con la stampa in Italia, e fuori di essa, e ricercata anziosamente non solo dagli Studiosi di Diritto Criminale per apprendere, o rettificare le male apprese idee, ma benanco dagli Amatori delle lettere per gustare, e deliziarsi nel fiorito, ed elegante suo stile.

Frattanto l' entusiasmo suscitatosi d' ogni dove verso l' Europeo Giureconsulto fece riguardar Roma come il domicilio della Scienza Criminale. Laonde nella Città Regina vedevansi affluire, e quei, che volevano iniziarsi nelle Criminali Discipline, ed anco degl' istruiti, e cospicui Soggetti, fra i quali il Cavaliere Gaetano Filangieri, il celebrato Autore della Scienza della Legislazione. De' Sapienti, altri recavansi nel Romano Ateneo ad udire il sommo Maestro, affine di meglio gustare le discoperte verità da lui annunciate, altri per farsi lieti della mirabile sua facondia. Molte erano le grazie del suo spirito, amabili le sue maniere: il cuore di lui era delicato, e sensibile, scevro però di quella soverchia delicatezza di sentimento, che apre la via alla debolezza, e discaccia la maschia virtù. Quindi la nobile, e piena dottrina, con cui dettava i criminali precetti, i graziosi modi, co' quali raddolciva le acerbe, e severe lezioni invaghivano di lui, talchè disceso ancora dalla Cattedra gli Uditori il seguivano con rispettoso affetto, nè lasciavano occulta la loro ammirazione. E quei puranco, che non potevano ascoltarne la voce, perchè lungi da Roma, avevan diletto essergli nulla ostante vicini, o con dimandarne il consiglio, o con ricercarne l' amicizia. Infatti ora egli veniva consultato dagli Avvocati più distinti in articoli astrusi di

Diritto: ora Letterati, e Giureconsulti accennavano il desiderio di legarsi a lui con rapporti amichevoli mediante l'avvicendamento di scientifiche idee.

Venuto il Giureconsulto Renazzi in alta riputazione in tutte le parti di Europa, ingigantita la sua fama, l'avidità di possederlo si accrebbe dismisuratamente, e destossi perfino nell'animo dei Capi, e dei Rettori de' Popoli. Difatto l'imperial Corte di Vienna il bramò Professore ne' dominii d'Italia offerendogli a generose condizioni, col mezzo del Cardinal Herzan suo Ministro plenipotenziario presso la S. Sede, la primaria Cattedra di Giurisprudenza nell' Università di Pavia. Indi a ricchi, ed onorevoli patti l'Imperatore de' Francesi, allorchè reggeva come primo Console la Republica Italiana, lo invitò a coprire la Cattedra di Diritto Criminale nella vetusta Università di Bologna Patria de' suoi Maggiori. Che più? Pervennta la celebrità del nome sno anche nelle ultime parti del Settentrione, prima di que' dne Monarchi, l' Autocrata di tutte le Russie, l' Imperatrice Caterina II. lo aveva chiamato in Pietroburgo per dare opera all'arduo intessimento del Codice Criminale, che voleva publicato nel vastissimo sno Impero, proponendogli larghi premii, e facendolo sicuro della sovrana sua considerazione.

Tanti furono i solenni attestati di publica stima, che le Genti, ed i Principi diedero all'incomparabile Restauratore della Scienza importantissima de' Delitti, e delle Pene! Ad un Uomo, che avesse ambito gli splendori della terra non si sarebbero potuti dischindere varchi più propizi di qnelli, che si aprirono al Romano Ginreconsulto ne' cortesi, e seducenti inviti dei tre più potenti Monarchi di Europa. Energiche a muovere per le blandizie degli onori erano le brame di que' Regnanti: Esse però sospingevano con tanto più di veemenza, in quanto accoppiavano l' idea di veicoli, che avrebbero menato a cose anche maggiori. Con l' adesione a quegl' inviti non si sarebbe trattato di cavar soltanto dalla luce il fumo, ma dal fumo la luce. Nondimeno il Renazzi sentendo bassa stima di se, perchè verace sapiente, e nntrendo per altro canto tenera carità verso la

Patria, rifiutò rispettosamente ogni splendida, e lusinghiera offerta, sagrificando così all' umile virtù, e all' amore pel suolo natio ogni prezioso interesse, e la sua maggior gloria.

Ma la Patria non fu ingrata al magnanimo di lui figlio, sentì vivamente il nobil dovere di riconoscenza, e gli diede prove de' riguardi i più generosi, e benevoli. Ebbe il Renazzi prima dell'ordinario periodo la giubilazione dalla Cattedra con l'intero onorario: ricevette molte, e Incrose cariche: fu per Decreto del Senato, e del Popolo Romano, cui unì la sovrana sua omologazione il Pontefice Pio VII., ascritto all' Ordine chiarissimo de' Patrizi: e cessato di vivere, il Sommo Apprezzatore del merito, il Sapientissimo Gregorio XVI., considerandolo come vivente in Monsignor Cleto, e Cavalier Paolo Maria ottimi di lui figli, diffuse sopra di essi onorifiche beneficenze.

Fu la Cattedra dal Professore Renazzi tenuta per il lasso di anni 34. In questo tempo, e dopochè dall' officio di Precettore ebbe ottenuto l' onorevol congedo, oltre la grande Opera degli Elementi di Criminal Diritto, altre ne scrisse, che la stima meritarono de' Dotti, e per il vivace, e colto suo stile, e per la finezza, e solidità della critica, e per la sceltezza, e varietà dell' erudizione. La somma di tali Opere ascende al numero di quindici, fra le quali primeggia la Storia dell' Università degli Studi di Roma, che contiene anche un Saggio Storico della Letteratura Romana dal principio del secolo XIII. sino al declinare del secolo XVIII. I numerevoli prodotti del ferace suo ingegno si ebbero nel volger di pochi anni, ed in mezzo allo intricato esercizio delle moltiplici sue cariche. Il di lui genio felice era, non v' ha dubbio, valido alla riuscita di molte, e disparate cose, ma sarebbe andato infecondo, se all' energia della sua mente non avesse accoppiato la sofferenza, e gli sforzi più magnanimi per superare ciò, ch' era pieno di pericolo, e di fatica. *Gravissimas molestias*, egli stesso il confessa nella Prefazione all' ultimo Volume de' suoi Elementi, *patienter tulimus, et fortiter superavimus*.

Ma di troppo quel sommo era venuto a caricare il suo dosso, quasi immemore di esser per natura finito, limita-

to cioè come nelle forze dell' intelletto, così in quelle del corpo. Intensiva, è innegabile, egli aveva sortito la mente, e robusto il temperamento: il travaglio però col quale da lungo tempo cozzava era più potente di lui; perlochè dopo gravi, e diuturni conflitti, soperchiata la mano, ma non abbattuto il valore, alla perfine rimase vinto. Quindi immaturamente sì, ma pieno di gloria egli lasciò la vita nel giorno 29. Giugno dell' anno 1808., in età di anni 61., confortato dai sussidi soavi della nostra Religione santissima, che anche ne' suoi scritti erasi gloriato di professare. Però non in tutto si dipartì dalla terra, dacchè gli fu superstite l' immortalità del nome, quale non si acquista con la nascita, con le ricchezze, con gli onori, ma con la virtù, e con la dottrina. Il nome, e i libri di coloro, che turpemente abusano delle lettere, e del tempo brevemente durano, ed in fine periscono, ma le opere del Romano Giureconsulto continuamente si ravvolgeranno nelle mani degli Uomini, e la fama di lui viverà immortale. Consumò l'Avvocato Renazzi la carriera del mondo in mezzo al compianto non solo de'cari Figli, dell' amata Consorte, degli affettuosi Amici, ma dell' Umanità intera, cui tanto aveva giovato col restauramento della Scienza Criminale. Imperciocchè questa Scienza è agli Uomini della utilità più preziosa, in quanto divergendo la foga delle passioni, contrabilanciando col timor de' supplizi l' umana natura proclive al delitto, protegge l' autorità, e la maestà divina della Religione, difende la sicurezza de' Cittadini, conserva la salute della Republica, consolida le fondamenta dell' intero Ordine Sociale.

AI

GIOVANI STUDENTI

LA GIURISPRUDENZA CRIMINALE

NELLO STATO ROMANO

IL PROFESSORE ANGELO LORETI

Era ne' publici voti, che la celebrata Opera degli Elementi della Scienza de' Delitti, e delle Pene del chiarissimo Giureconsulto Filippo Maria Renazzi Professore nell' Archiginnasio di Roma, fosse ridotta in Compendio a maggior commodo, e profitto di quei, che muovono l' animo loro all' apprendimento della Giurisprudenza Criminale. Il bisogno di formare un Epitome di quell' Opera era stato già presentito dallo stesso egregio Autore, il quale erasi accorto, che la medesima per la sua estenzione non poteva percorrersi nel periodo di un' anno, ed oltre a ciò, che alcune cose erano ai Giovani difficili ad apprendersi, ed altre non necessarie. Quindi, non decorsi molti anni dalla sua completa pubblicazione, fece della stessa Opera una SINOSSI, nella quale tralasciando parecchie materie, e di altre ommettendo i più copiosi dettagli, racchiuse ciò, che non risentiva di superfluo, ed a rincontro era necessario a sapersi dagli Studenti della Criminale Dottrina.

Questa Sinossi però volgevasi soltanto nelle mani de' Discepoli del Romano Giureconsulto, per uso de' quali l' aveva egli scritta, nè era stata giammai resa ad altri commune, quantunque molti, e Istruttori, e Istruiti, ne avessero più volte appalesato la brama. Il perchè, mentre gli Elementi di Criminal Diritto vedevansi divulgati in tutte le regioni di Europa, il loro Compendio scorgevasi ristretto in angusti confini non oltrepassando il perimetro del Romano Archiginnasio. Ma ottenuto, ch' ebbe il Professore Renazzi dalla

Cattedra il meritato riposo, ripetuti i desideri, scosse finalmente la sua Epitome dall' ombra, e dalla polvere scolastica, in cui giaceva, fece di essa un dono all' illustre Francesco Rossi Professore di Diritto Criminale nella Regia Università di Siena, e con tal nobile, e magnanimo atto di liberalità la pose in istato di venir fra le mani di tutti. E di vero data la Sinossi alle stampe dal Professore Rossi in Siena nell' anno 1804*, poscia riprodotta nell' anno* 1808 *in Roma, quindi in Bologna, ed in altre città d' Italia, la medesima venne a diffondersi generalmente; e per comun consentimento fu presa nelle Università, e Licei del nostro Stato, come si ritiene tuttora, a scorta degli studi criminali.*

Ora è questa Sinossi, quale il Professore Sanese reputò tamquam thesaurum, et veluti e longinquo conquisitas delicias, *che io, esimii Giovani, ho divisato di render nuovamente di publica ragione. Essa è da me data in luce non con l' antico ammanto, ma voltata in italiana favella, e di più accresciuta di varie materie, illustrata con note, e corredata de' principii della vigente Legislazione Criminale. Quale di ciò sia stato il mio intendimento, voi perespicaci Giovani di leggieri potrete raccoglierlo da quanto ora brevemente son per dire.*

Ho in primo luogo recato in volgare la Sinossi, perchè s' è utile scrivere nella lingua comune il Codice Legislativo, mentre al dir dell' Autore dei Delitti, e delle Pene « quanto maggiore sarà il numero di quelli, che intenderanno, e avranno fra le mani il sagro Codice delle Leggi, tanto meno frequenti saranno i delitti, perchè non v' ha dubbio, che l' ignoranza, e l' incertezza delle pene ajutino l' eloquenza delle passioni » (§. V.); tanta maggiore utilità sembra, che possa ricavarsi dallo scrivere nel linguaggio vivo, e che si favella, un Libro d' Istituzioni Criminali. Imperciocchè un Opera di Criminal Disciplina cade nelle mani di molti, e si diffonde più largamente di un Codice penale, e, se questo fa conoscere come i delitti sono puniti, quella di più addita la gravità delle scelleraggini, e il detrimento, ch' esse apportano al publico, e privato bene.

Ho poi accresciuto la Sinossi di parecchie materie, cioè di quattordici Capitoli, e di tre Appendici. Riguardano i Capitoli 1.° i Collegi Illeciti; 2.° le Offese, e Resistenze alle Magistrature, e ai Depositari della Forza Pubblica; 3.° la Baratterìa; 4.° la Concussione; 5.° la Denegata Giustizia; 6.° la Calunnia; 7.° la Prevaricazione; 8.° il Duello; 9.° i Ferimenti, e le Ferite; 10.° il Plagio; 11.° i Delitti d' Incendio; 12.° i Delitti di Devastazione; 13.° lo Scopelismo; 14.° la Bancarotta. Si riferiscono le Appendici 1.° alle Pene in vigore nello Stato Romano, ed alla maniera di applicarle; 2.° al Patto di quota lite; 3.° al Plagio letterario. Di queste materie il Renazzi non aveva fatto parola nella sua Epitome, sia per servire alla brevità, sia perchè alcune di esse erano a lui sembrate meno importanti. Io nel trattare di siffatte materie, e nel frametterle a luogo opportuno nella Sinossi, ho avuto in vista tre cose I., che i Giovani nel passaggio dallo studio delle Istituzioni Criminali a quello del Codice dei Delitti, e delle Pene nulla trovassero di nuovo; II. che certi concisi articoli dello stesso Codice si rendessero più sensibili; III. che la Sinossi offrisse un sistema il più possibile completo di Disciplina Criminale.

Ho inoltre illustrato l' Epitome con delle note, affine di agevolare la cognizione de' principii, di estenderli, e renderli anche più adorni con qualche utile, ma sobria erudizione. In ciò eseguire, tranne alcune mie riflessioni, mi sono nella maggior parte valuto degli stessi Elementi del Renazzi, ed ho ancora profittato delle dottrine, che or quà, or là vidi cadermi in acconcio di altri celebri Scrittori.

Da ultimo ho corredato la Sinossi delle sanzioni, e delle regole della vigente Legislazione Criminale. Imperciocchè abrogate per sapienza del Regnante Pontefice Gregorio XVI. nella massima parte le antiche Leggi, e surrogate a queste altre più eque, e benigne, quando non le avessi riferite, gli Studenti sarebbero stati crucciosi di rimaner pellegrini ne' principii del novello Diritto. Quindi ho rapportato il sunto, e talvolta il testo delle disposizioni de' nuovi Codici, tanto riguardo ai Delitti, e alle Pene, quanto ri-

spetto all'Ordine Giudiziario. Dove le vecchie dottrine concordavano con le recenti, nulla ho aggiunto; dove erano discordi, ho posto le nuove, senza però sopprimere le antiche. Frattanto per ovviare ogni imbarazzo, e perchè chiaramente potesse apprendersi ciò, ch' è in uso, e ciò, che più non invale, ho collocato i nuovi precetti a piè di pagina.

E nel riferire i castighi, con i quali sono attualmente puniti i delitti, ho fatto in molti luoghi come la genealogìa dei Codici Criminali, incominciando dal più antico di Roma, fino all' altro, che oggidì è in vigore. E di vero ho accennato prima le pene prescritte con le Leggi delle XII. Tavole; quindi quelle invalse nelle epoche successive della Repubblica Romana; poscia le altre rinvenute sotto gl' Imperatori; in seguito le pene stabilite nel nostro Stato con gli Editti perpetui; infine i diversi generi di castigo introdotti con il vigente Codice Penale. Il novero di questi Codici può dimostrare quanto distino i penali sistemi delle rozze Nazioni da quelli de' Popoli inciviliti, qual diversità interceda fra i Principi moderati, ed i Regnanti severi, e quale influenza abbiano la Religione, e i costumi nella Legislazione, e nel modo stesso di punire i delitti.

Nel richiamar poi le regole dell' Ordine Giudiziario ho voluto, che queste fossero profondamente intese dai Giovani studenti il Criminale Diritto, poichè esse debbon riguardarsi come il palladio della libertà civile. Quindi non mi sono sempre limitato a sfiorare i principii, ma ho delineato talvolta anche la pratica. Imperciocchè nell' Europa contansi oggidì da circa 100,000. Studenti, e 117. Università (V. la Gazzetta di Stato Prussiana Maggio 1842.). *Ora di quegli Allievi, supposto, che la decima parte coltivi la Scienza del Diritto, ne anche quattro sopra mille, finiti gli studi teoretici, occupansi della pratica criminale. Di là il bisogno di far loro bene intendere, fin da quando frequentano i Ginnasi, le regole dell' Ordine Giudiziario.*

Ecco Giovani studiosi ciò, che io feci intorno all' Epitome degli Elementi di Diritto Criminale dell' Avvocato Filippo Maria Renazzi, e ciò, cui venne a mirare il mio

lavoro. Esso precipuamente intese a formare un Sistema intero di Criminal Disciplina, ed a rendere a Voi più utile, e più agevole lo studio della Scienza importantissima dei Delitti, e delle Pene. Ma, se io abbia raggiunto un tale scopo, letto, e ponderato, che avrete, non potrete, che Voi stessi sanamente giudicarlo.

Del resto, quando non m' illuda, la Sinossi del Giureconsulto Renazzi considerata sotto un duplice punto di vista, nel lato cioè dell' essenziali sue teorie, ed in quello del vigente Ordine Giudiziario, sembra, che non appartenga ad un Paese, ad un Popolo, ad una Nazione, ad una parte del Mondo, ma all'uno, e all'altro Emisfero *civilizzato. Difatto, riguardo alle teorie, è fuor di dubbio, che la Scienza Criminale da niuno è stata isvolta con tanta verità, e giustizia, quanto dal Romano Giureconsulto. Perocchè egli attinse le dottrine non da fogne immonde, ma da pure, e caste sorgenti, e fondò la scienza sui retti principii della natura dell' Uomo, e della publica ragione. Ora ciò, ch' è vero, e giusto, poichè ha una realtà instrinseca, e necessaria, indipendente dall' umano intendimento, uopo è, che sia da tutti approvato, e che venga in ogni dove generalmente accolto. Quelle teorie adunque devono richiamare l' approvazione comune, ed essere abbracciate dalla universalità degli Uomini. L' Europa ne ha già fatto il pronunciamento, nè io ho bisogno addurne le prove dopo quanto quì innanzi esposi nell' Elogio dell' Autore. Circa poi l' Ordine Giudiziario, egli è certo, che il nostro Procedimento Criminale è il classico fra quanti sono stati fin quì pubblicati per il governo delle Nazioni. Imperciocchè la libertà civile, su cui tanto zelo hanno spiegato i Giureconsulti, e i Filosofi, è con esso eminentemente guarentita. Sì oltre infatti il nostro Codice Pratico fa giungere verso la civile libertà i suoi riguardi, che per le sue providenze niun Cittadino vien condannato, se prima non siano stati fabbricati contro di esso due Processi, l' uno in segreto, e con sviluppo, l' altro pubblicamente in compendio dinnanzi il pieno Tribunale. Ora, se il Criminal Procedimento, diversamente dal Codice dei Delitti, e delle Pene, dovrebbe*

essere uno in tutta la terra, poichè come scrive l' Autore della Storia del Reame di Napoli « Il Codice di Procedimento Criminale non legato come il penale alle condizioni di luogo, e di tempo, ma tenendo il principio dall' umano giudizio, e dalla ragione è immutabile, eterno: Si vorrebbero Codici penali, quanti sono i Popoli, e l' età, ma un sol Codice di Procedimento (purchè ragionevole) basterebbe per sempre a tutte le Genti » (Libro Sesto anno 1808. §. XLVIII. *); il nostro Regolamento di Procedura, ch' è il più ragionevole, farebbe di mestieri, che invalesse presso tutte le colte e prudenti Nazioni.*

Il perchè, se col volgarizzamento, e coll' ampliazione delle Istituzioni Criminali del Giureconsulto Renazzi, che per norma de' vostri studi propongo a Voi alacri Giovani, fossi venuto in qualche modo a contribuire anche al benessere degli altri Uomini, io potrei chiamarmi assai avventuroso, mentre allora avrei reso efficace, benchè in lievissima parte, quell' ingenito affetto, che nutro non per una regione, per un clima, per un Popolo, ma per tutto il Genere Umano.

PROSPETTO DELL' OPERA

La Scienza Criminale, cui han rapporto i più preziosi interessi dell' Uomo, l' onore, gli averi, la libertà, la vita, è alla Civile Società, ciò, che l' arte nobilissima della Medicina è al Corpo Umano. Imperciocchè il Politico Aggregato, che costituisce una persona morale, viene assimilato ad un soggetto fisico, cioè all' Uomo, tanto nelle facoltà della mente, quanto nel potere, e nell'attitudine del di lui organismo. Ora come l'Uomo per la forza di moltiplici, e funeste cagioni non può godere di un costante ben' essere, così la Civile Società per l' impeto di vari, e tormentosi affetti non riesce a possedere una perenne salute. E di vero alterano, e decompongono i morbi l' animale economìa; perturbano, e sovvertiscono i delitti l' Ordine Sociale. Quindi in quel modo, che la Medicina intende a tutelare l' umana vita, e a far, che l' infermo risani, e sia in vigore, con prevenire, e domare le fisiche malattie del Corpo Umano; nella stessa guisa la Scienza Criminale è rivolta a conservar la publica tranquillità, e ad impedire, che la Società perisca, con precorrere, e reprimere le morali infermità del Corpo Civile.

Di là, che il Giureconsulto Filippo Maria Renazzi nell' ordire gli Elementi di Criminale Diritto vide, che comuni erano le generali dottrine della Medica Disciplina alla Scienza de' Delitti, e delle Pene, e che perciò questa, come quella, doveva con egual metodo esser trattata, ed isvolta. Il perchè seguendo ciò, che prudentemente fanno i Medici, i quali ricercano innanzi de' morbi, ed espongono la loro teorìa, quindi istituiscono il general ragionamento de' rimedi, poscia fan conoscere l' arte, con cui quelli debbono apparecchiarsi, ed infine investigano i singoli morbi, e additano i farmachi, con i quali ciascun morbo può esser curato: Egli prese primieramente a indagare i delitti, che sono i morbi della Società Civile, di poi entrò a far parola delle pene, che a guisa di rimedi si usano per rendere integra, ed incolume la publica salute, in seguito sviluppò l' ordine giudiziario, ch'è il mezzo, con cui devono prepararsi i castighi, da ultimo passò ad enunciare i diversi delitti, e le pene diverse, che sono imposte alle scelleraggini. Difatto ritenuto, che in ogni azione criminosa uopo è considerare 1.° l' azione stessa, e quale, e quanta ella sia; 2.° qual pena le debba esser prescritta; 3.° la forma, con cui devesi contra essa inquirere; 4.° le pene, che devono infliggersi ai colpevoli, divise in quattro Libri la sua Opera. Nel *primo* trattò dei Delitti in genere. Nel *secondo* ragionò egualmente in genere delle Pene. Nel *terzo* espose l' ordine, con cui devono istituirsi i Criminali

Giudizi. Nel *quarto* infine riferì i Delitti, e le Pene in specie. Per tal modo egli venne dottamente a delineare la Patologia, la Materia Medica, l'Igiene, la Tèrapia, e la Clinica Criminale.

Ed incominciando dai *Delitti in genere*, per curare, egli disse, le scelleraggini, che sono i morbi del Corpo Sociale, fa di mestieri innanzi conoscere, cosa esse siano, la loro origine, il loro carattere, l'indole, le circostanze, e simili. Di quì, che nel primo Libro si fa a scrutare la natura de' misfatti, e determina le sorgenti dalle quali derivano. Parla del conato di delinquere. Ragiona del dolo, e della colpa. Tratta di quei, che sono causa delle altrui azioni criminose. Ricerca contra chi posson commettersi le ingiurie. Indica le obligazioni, che nascono dai fatti illeciti. Prende a svolgere l'importante teorìa della quantità de' delitti. Enuncia le differenze, e fa la divisione delle scelleraggini.

Venendo alle *Pene in genere*, conosciuta la natura delle malattie, cioè de' delitti, egli proseguì, esser necessario l'aver notizia delle pene, che sono i farmachi, con i quali si ripara, e si conserva la salute della Società. Pertanto nel secondo Libro dischiude, ed isviluppa accuratamente l'imperioso, e terribil sistema penale. Fa egli vedere cosa sia la pena, la sua sorgente, la sua natura. Investiga in chè quantità devono le pene applicarsi ai delitti. Rapporta le cause di rimettere, temprare, ed aumentar le pene. Enuncia le loro differenze, e divisioni. Addita la maniera di allontanare, e prevenire le scellerag-

gini. Ricerca, se debbano elargirsi i premii a chi osserva le Leggi. E poichè le Pene Canoniche affini per simiglianza alle Pene Civili, sovente consociate all' uso del Foro, ed entrambe comprese sotto il general nome di Diritto Criminale, sogliono unitamente insegnarsi, riferisce in ultimo le canoniche pene, e divisa istoricamente, non permettendo l'indole dell' argomento di filosofare intorno ad esse, le diverse specie delle medesime.

Discendendo ai *Giudizi Criminali*, poco arrecarebbe di utile, continuò a ragionare, l'istruirsi de' morbi, che perturbano il Politico Aggregato, e de' rimedi, co' quali s' impedisce, che nascano, e nati vengan rimossi, ossia poco giovarebbe la cognizione delle colpe, e delle pene, quando ancora la maniera non si conoscesse, con cui i castighi devono irrogarsi ai delitti, e ai loro Autori. Quindi nel terzo Libro vien condotto quasi per mano a favellar dell' Ordine Giudiziario. Definito il giudizio, e distinte le sue specie, dispiega la tela del Processo Criminale. Narra le vicende, alle quali soggiacquero i giudizi per ignoranza, e mala indole de' Legislatori. Significa come il Diritto Canonico ridusse a miglior forma il criminal procedimento, e proscrisse le assurde costumanze introdotte dai Popoli barbari. Indi fa parola dell' accusa, e della inquisizione. Dimostra quali sono i mezzi legittimi per provare, e render certi i delitti. Tratta delle difese de' rei, del modo, con cui quelle devono essere apparecchiate, e condotte, e

dell' officio nobilissimo de' Difensori. Enuncia come i giudizi vengono compiuti. Pone in vista il dovere gravissimo, che hanno i Magistrati di ben ponderare, e decidere le criminali questioni. Istruisce del metodo, con cui si procede in contumacia de' rei. Dà termine coll' accennar le maniere per le quali si rimuove, e perime il processo criminale.

Quanto infine ai *Delitti, e alle Pene in specie*, come il Medico, egli osserva, dopo aver conosciuto le malattie, ricercato le sostanze medicamentose, ed appreso l' arte di allestirle, viene all' applicazione de' rimedi, così nel quarto Libro, premessa la classificazione de' delitti 1.° in quelli, con che si viola la Religione; 2.° in quelli, che offendono il costume; 3.° in quelli che perturbano, o sovvertiscono l' Ordine Sociale; 4.° in quelli, che ledono la sicurezza de' Cittadini, Egli enumera le singole scelleraggini, ed espone le pene prescritte, e convenienti a ciascun misfatto.

Tale è l' ordine, che il filosofo Renazzi ha seguito nell' intessere l' arduo, e malagevol sistema de' Delitti, e delle Pene, diffusamente sviluppato, e racchiuso in questa Sinossi.

LIBRO PRIMO

DEI DELITTI IN GENERE.

CAPO I.

ETIMOLOGÌA, E VOCI SINONIME DELLA PAROLA DELITTO.

§. I.

Il Delitto d' onde prenda un tal nome, e cosa significhi.

Il Delitto, che costituisce l' oggetto precipuo del Gius Criminale, è parola, che deriva da *delinquere*. Questo vocabolo poi significa ommettere quelle cose, che non debbonsi preterire (1). Quindi propriamente è delitto far ciò, che non deve farsi (2). Ma in senso più lato, e nell' uso comune sotto il nome di delitto viene non solamente ciò, che si preterisce, quando dovrebbe farsi giusta il prescritto delle Leggi, ma ancora ciò, che si commette, quando secondo le Leggi dovrebbe tralasciarsi. A vero dire col commettere si opera la maggior parte de' delitti; tuttavolta però non mancano i misfatti, che si effettuano coll' ommettere (3). Così, per esempio, colui, che potè proibire, che si contrafacesse la moneta, e nol proibì, si rende colpevole di ommissione, ed è per Diritto Romano tenuto del-

---

(1) Festo nella parola *deliquus*.

(2) Traslativamente il vocabolo *delitto* si usa ancora invece di peccato, ma propriamente delinquere è meno, che peccare, come si raccoglie da Cicerone *de Invent. Lib. II.*, dove si legge: *Non est mirum si nunc primum deliquerit. Nam necesse est eum, qui v lit peccare aliquando primum delinquere*.

(3) Oltrechè sono più i delitti, che si operano col commettere, che coll' ommettere, nuoce talvolta più fare una cosa, che leda, che tralasciare una cosa, che giovi. *V. Puffendorf. de Offic. Hom. et Civ. Lib. I. Cap. I.* §. 14.

la Legge Cornelia de *falsis* (1).

§. II.

Si riferiscono i sinonimi della parola Delitto.

Nelle Leggi Romane, e presso i Giureconsnlti si rinvengono parecchj vocaboli, i quali sebbene abbiano il loro proprio, e particolare significato, pure indistintamente, e non di rado si prendono come sinonimi di delitto. Questi vocaboli sono i seguenti: *crimine* (2); *scelleraggine* (3); *maleficio* (4); *fatto clamoroso* (5); *ingiuria* (6); *fraude capitale* (7); *nossa* (8); *eccesso* (9); e finalmente *peccato* (10); coll' ultimo de' quali sogliono in specie denotar-

---

(1) *Dig. ad eamd. Leg. Lib.* 48. *Tit.* 10. *Leg.* 9. Inoltre il Servo, o il Soldato, che potendo non difesero il Padrone, o il Capitano, il primo è punito coll' ultimo suppiizio, il secondo vien considerato come omicida. *Dig. Lib.* 29. *Tit.* 5. *Leg.* 2. Platone nella sua Republica volle sottoposto alla multa il cittadino, che si fosse ricusato di accettare una carica pubblica. *De Leg. Lib. IX.* Nella Republica di Venezia lo stesso rifiuto era punito coll' esilio. *Montesquieu Esprit de Loix Liv.* 5. *chap.* 19.

(2) Che importa fatto commesso con deliberazione; (3) Ch' esprime tutto ciò, che viene operato con malvagità; (4) Che significa cosa malfatta, come indica la stessa etimologia della parola, ed oltre a ciò ogni azione commessa perversamente; (5) Questo termine (che suol prendersi in buona, e cattiva parte) esprime più una qualità del delitto, che la sua natura, mentre il delitto è così chiamato, perchè non ve n' ha alcuno, che non meriti il reclamo, ossia l' accusa; (6) Un tal vocabolo ha più, e diversi significati, ma in genere, secondo Ulpiano, viene a dire tuttociò, che non si fa con ragione; (7) Anche questa voce esprime una qualità del delitto, cioè l' ultimo suppiizio, col quale vien punito; (8) È lo stesso, che fatto nocivo, ma presso il Giureconsulto Cajo significa ogni delinquenza', perchè i Latini dicevano *nuocere* il commettere una colpa, o un delitto; (9) Denota la trasgressione de' Chierici contra le regole, e l'ufficio, ma, secondo Bartolo, eccesso è vocabolo generale, e perciò comprende qualunque delitto. (10) Questo nome si usa indistintamente per rappresentare ogni fatto criminoso, ma ora serve a denotare que' delitti, che si commettono contra le Leggi Divine.

si le violazioni delle Leggi Divine.

§. III.

Significati particolari dei vocaboli Delitto, e Crimine presso i Giureconsulti Romani.

Del rimanente non deve ignorarsi, che gli antichi Giureperiti Romani prendono per lo più i nomi di *delitto, e di crimine* in stretto, e particolare significato, secondo cui l' uno in certa guisa si oppone all' altro. E di vero essi dicevano delitti, o delitti privati, quelli pe' quali si procedeva con un' azione, e con un giudizio civile; chiamavano poi crimini, i misfatti, che erano accusati, e puniti con le Leggi de' publici giudizj (1), od anche straordinariamente.

CAPO II.

DELL' ORIGINE DEI DELITTI.

§. IV.

Doppia Origine de' Delitti.

Poichè i delitti designano e le ommissioni di ciò, che le Leggi comandano, e le commissioni di ciò, ch' esse divietano (§. I.), di leggieri apparisce, che l' origine dè delitti, di cui fin da quì uopo è subito ricercare, deve ripetersi dall' origine delle Leggi (2). Ma oltre questa sorgente, che di per sè a chiunque si manifesta, un' altra ve

---

(1) *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 1. *Leg.* 1.

(2) *Peccatum non cognovi*, dice S. Paolo, *nisi per Legem*. *Ad Rom. Cap.* VII. *vers* 7.

ne ha di più profonda indagine, la quale nasce dalla stessa natura, e condizione dell' Uomo, in quanto essendo egli destinato alla Società, ed a vivere sotto il governo delle Leggi, si rende perciò capace di delinquere (1). Quindi doppia deve fissarsi l' *Origine* de' *Delitti*, l' una ingenita allo stesso Uomo, l' altra, che si confonde con l' istituzione delle Civili Società (2).

§. V.

Della Natura Sensitiva, e Ragionevole dell' Uomo.

Ora ha l' Uomo una natura sensitiva comune con i bruti animali circoscritta dal sentimento, e dall' immaginazione, che dicesi *Istinto*, e riveste insieme una natura ragionevole soltanto di lui propria, che regge la volontà, e la libertà, la quale chiamasi *Intelletto*. L' Istinto è una potenza di apprendere le idee confuse, e l' Intelletto di concepire le idee distinte delle cose. Oltre questa facoltà comune di conoscere, ha l' Istinto una facoltà sua, e l' Intelletto una facoltà propria di appetire, e di muoversi (3); delle quali l' Uomo fu da DIO fornito, perchè sempre intento a promuovere la sua perfezione conseguisse la felicità. Ciò, che rende gli Uomini più perfetti è *bene*; ciò,

---

(1) Dalla Natura dell' Uomo è provenuta la Società, dalla Società le Leggi, dalle Leggi i delitti.

(2) I delitti derivano dalle leggi, in quanto comandano, e proibiscono certe azioni, ed attribuiscono ad esse, quando sieno fatte, o tralasciate, la qualità delittuosa; provengono i delitti dalla Natura Umana, in quanto l' Uomo è capace di rispettare, od infrangere il prescritto delle Leggi. Allorchè dunque si dice, che dalle Leggi, e dalla Natura Umana hanno origine i delitti, deve intendersi, che per la esistenza delle Leggi, e per il potere, che ha l' Uomo di osservarle, o trasgredirle si abbiano le scelleraggini: ossia, che le Leggi e la Natura Umana sono le cause *reali*, e non le cause *efficienti* de' delitti.

(3) *V. Wolfio Philosoph. Empiric.*

che li riduce più imperfetti è *male*. La percezione intuitiva, ossia la cognizione della perfezione produce il *piacere*, quella dell' imperfezione il *dolore*; perlochè come nel costante piacere, preso in senso retto, ed astratto, proveniente cioè dalla percezione intuitiva della nostra perfezione, consiste la *felicità*, così nel costante dolore è riposta l' *infelicità* (1).

Vi hanno poi nell' Uomo varie tendenze per acquistare il bene, e per allontanare il male, le quali appellansi patèmi, o *affetti dell' animo*. Siccome non v' è chi non sentasi spinto a cercare la felicità, perciò il desiderio del bene, e l' avversione del male sono ingeniti agli Uomini. Di quì *l' amor proprio*, o *filauzia* sorgente di tutti gli affetti. E l' appetire il bene, e il rifuggire il male, confusamente appreso, dicesi *cupidigia*; distintamente percepito, ossia col lume della ragione, chiamasi *volontà*. Questa è mossa dalla ragione, e dall' intelletto; quella è tratta dal sentimento, e dall' immaginazione, che i Filosofi designano col nome di *natura*. Finalmente la potenza di fare ciò, che l' intelletto, e la ragione reputano buono, e ciò, che indica la volontà subordinata alla stessa ragione, appellasi *libertà*.

§. VI.

Si esamina separatamente l' una, e l' altra Natura, e come l' Uomo liberamente agisca.

Se nell' Uomo si consideri la sola natura sensitiva in nulla egli differisce dai bruti, i quali per l' impulso del

(1) L' Uomo è infelice, quando è perturbato nell' animo: possiede la felicità, allorchè è tranquillo. Questa interna tranquillità poi ottiensi col viver bene, e il viver bene, scrive il sommo Dottore S. Bonaventura, è vivere ordinatamente a sè, amichevolmente al prossimo, umilmente a DIO. *Oper. Vol. VI.*, *Opusc. Par.* II. *Cap.* 41. Quivi, come ognun vede, succhiudesi tutta la dottrina della morale Filosofia.

piacere, e del dolore sieguono soltanto ciò, ch' è necessario alla loro conservazione, e propagazione, e fuggono ciò, che sperimentano nocivo ad entrambe (1). Difatto l' Uomo col solo esercizio dell' istinto può unicamente acquistare le idee confuse delle cose (§. V.), e perciò non rinverrà giammai alcun vestigio dell' ordine, e della verità, nè oltrepassando i limiti del sentimento, e dell' immaginazione sarà mosso da alcun desiderio dell' armonia, ed infine condotto dall' impeto delle sensazioni, e degli appetiti non si appaleserà alcuna differenza ne' suoi moti naturali.

A preferenza però de' bruti è all' Uomo insieme ingenita la natura ragionevole, per la quale ha egli l' intelletto, ossia la facoltà di rappresentarsi le idee degli oggetti, di raccogliere dalle idee altre idee, di giudicare de' loro rapporti, e per ultimo di ragionare (2). Allora l' Uomo si avvede, che nell' universalità delle cose esiste un certo nesso (3), il quale appellasi *Ordine* per essenza, e *Legge* di *Natura*, a cui le idee, e i giudizj, che sono convenienti il concetto formano della *verità*, e quei, che vi disconvengono la nozione producono della *falsità*. Inoltre è all' Uomo inerente una forza di appetire alcune idee, e di rifuggirne altre, vale a dire la volontà (§. V.), la quale, allorchè desidera ciò, ch' è conforme all' Ordine, ed alla Legge Eterna appetisce il *bene*, allorchè brama ciò, che da quella dissente appetisce il *male* (4). Tende a dir vero la

---

(1) Ne' primi anni della vita gli Uomini vengono condotti quasi dalla sola natura sensitiva. Il perchè, come a suo luogo vedremo, i fanciulli del pari, che i bruti sono incapaci di delinquere.

(2) Acquistata, che ha l' Uomo una maggior fermezza nelle sue forze senle in sè ingenita un' altra natura di gran lunga superiore a quella de' bruti. Questa è la natura ragionevole, quasi *divinae particula aurae*, che coll' esperienza, e coll' educazione, presto o tardi, più o meno, viene a svilupparsi colle sue facoltà.

(3) *V. Condillac des Cannois. humain*.

(4) Quì il bene, ed il male si prendono in senso morale, e sono perciò diversi dal bene, e dal male, di cui si è parlato nel §. II.

volontà necessariamente al bene considerato generalmente; ma nondimeno ha l'Uomo una facoltà di eleggere un bene a preferenza di un'altro, come altresì una propensione di reprimere, cioè è dotato di libertà (§. V.), la quale ancora chiamasi *arbitrio* (1). I moti dell'animo, che si eccitano senza elezione diconsi *atti dell'Uomo;* quelli che si fanno con libertà appellansi *atti liberi*, od *azioni umane*. Sono queste *interne*, se consistono nel solo pensiero, *esterne*, se sono al di fuori prodotte; e tutte particolarmente hanno il nome di *azioni umane*, o *costumi* (2). Siffatte azioni sono buone, se provengono dalla volontà, che appetisce il bene, sono cattive, quando partono dalla volontà inclinata al male. Dall'abito delle buone azioni nasce la *virtù*, dalla pratica delle cattive il *vizio*. Attende la virtù il suo *premio*, e il vizio la sua *pena*: ed il premio, e la pena sono i meriti delle azioni umane.

§. VII.

Perchè l'Uomo non sia destinato alla vita selvaggia, e d'onde nasca la Società.

Le facoltà, che l'Uomo ha comuni con i bruti gli giovano soltanto per conservarsi, e propagarsi (§. V.). Ma

---

(1) Ecco gli elementi, che costituiscono un tale arbitrio. Tuttochè l'Uomo provi in sè un impulso ingenito al bene, pure appena visto un bene, sia reale, sia apparente, non è strascinato ad afferrarlo, ma può *sospendere* i suoi moti, e quindi *calcolare;* fatto il calcolo, e pronunciato il giudizio, può, o no *determinarsi;* in fine, quando siasi determinato, è in facoltà di *agire*, o di astenersi dal produrre esternamente l'azione. Ora il potere, che ha l'uomo di *sospendere*, *di calcolare*, *di determinarsi*, *di muoversi ad agire* costituisce in lui ciò, che dicesi *libertà*, *o libero arbitrio*.

(2) Queste furono così dette, perchè non si confondessero colle altre azioni dell'Uomo. Del resto il vocabolo *costumi* non si trova usato presso i Latini per denotare le azioni umane. Ma siccome *mos* significa consuetudine, *Horat. Lib.* 1. *Sat.* 9., di quì, che le azioni *solite* a farsi dagli Uomini si dissero rettamente *costumi*.

egli è dotato delle facoltà ragionevoli, perchè conosca sè stesso, ravvisi IDDIO suo Provveditore, ami gli altri Uomini suoi simili con quell' affetto, con cui ama sè stesso, e conduca seco loro rettamente, e decentemente la vita sociale. Imperciocchè *unum animal homo*, come appositamente scrive Cicerone, *sentit quid sit ordo*, *quid sit quod deceat*, *in factis*, *dictisque qui modus* (1). Che l' Uomo difatto sia destinato alla Società lo dimostra chiaramente il dono della *loquela* (2), di cui IDDIO lo arricchì a preferenza degli altri animali (3), e che altronde si renderebbe inutile tolta l' unione degli Uomini. Oltre a ciò la stessa sua natural *debolezza* da un canto, per la quale accade, che durante l' età tenera abbia assolutamente bisogno dell' altrui

---

(1) *De Offic. Lib. IV.*

(2) Rousseau preso dalla solita sua licantropia disse, che l' Uomo era destinato a condurre la vita nelle selve come i bruti. Quando però l' Uomo non fosse *perfettibile*, e non avesse perciò bisogno dell' educazione, dell' imitazione, e dell' istruzione per perfezionarsi, quando mancasse di ogni *inclinazione*, dell' amore cioè per la società, de' sentimenti di benevolenza verso i suoi simili, di quell' interna emozione, che prova nel beneficarli anche allora, che gli sono nemici; la sola favella basterebbe per dimostrare, che la Società è lo stato conforme alla sua naturale destinazione. Nell' Uomo infatti si osservano le disposizioni necessarie per esprimere con de' suoni articolati i proprii pensieri. Oltre la conformazione adatta dell' organo vocale, ha l' Uomo l' uso dell' analisi ragionata, per cui gli fu dato di poter fabbricare un linguaggio con la maggior analogia possibile alle cose significate. Sente in fine l' Uomo un' incessante bisogno di manifestare i suoi sentimenti, di comunicar le sue scoperte, di stabilir le convenzioni, di usare in una parola della favella. *V. il chiarissimo Professore Colizzi Saggio di Giurisprudenza Naturale Sociale Vol. III. Cap.* 3.

(3) Certi animali, come i Pappagalli, le Gazze ec. danno certi suoni blesi, ma a questi non affiggono alcun' idea. Essi poi sono mancanti dell' uso della loquela, non per difetto di organizzazione, come delira Elvezio, giacchè fra gli organi vocali de' bruti, e quelli degli Uomini, non si rinviene alcuna differenza essenziale, *Perrault Histoire des animaux*, ma per incapacità d' intelligenza, la quale essa sola forma il rapporto fra le voci, e le idee.

soccorso, ed i *commodi* (1) dall' altro, ch' ei desidera, e che solo può ottenere mercè il consorzio degli altri Uomini, lo sospingono imperiosamente a formare, e convivere con essi in Società.

§. VIII.

Necessità, ed origine delle Leggi.

Benchè l' Uomo per la sua fisica, e morale costituzione senta l' impulso alla Società (§. VII.), in cui rinviene la *sicurezza*, e dalla sicurezza ritrae i commodi della vita, pure in essa non potrebbe viver tranquillo, quando la sua libertà non fosse circoscritta da alcun limite (2). Imperciocchè dopo la caduta del nostro Progenitore colluttano grandemente nell' Uomo la natura sensitiva, e ragionevole, e ferve un incessante guerra fra l' intelletto, e l' istinto, cui spesso sembra cattivo ciò, che da quello si ravvisa buono, e quasi sempre *aliud cupido, mens aliud suadet*. Di là l' origine de' beni reali, ed apparenti, siano essi fisici, o morali. I beni morali, che convengono alla nostra felicità, nè si oppongono all' altrui sono *reali*, gli altri all' incontro chiamansi *apparenti*. Ma perchè l' Uomo ottenga i beni reali è duopo, che non siegua con cieco impeto l' istinto, e che non abusi della libertà, e che quindi conformi le sue azioni ad una certa norma (3). Inoltre per il numero, e veemen-

---

(1) Con che s' intendono i mezzi per meglio soddisfare ai bisogni della vita, come l' agricoltura, l' architettura, le arti, il commercio ec. *V. Puffendorf. Droit de la Nature, et des Gens Liv. VII. Chap*, 1.

(2) *Puffend. Op. cit. Lib. II. cap.* 1.

(3) Si supponga, che l' Uomo a guisa de' bruti non dovesse riconoscere un confine nella sua libertà: Cosa egli avverrebbe? L' intelletto in primo luogo, di cui l' Uomo a preferenza de' bruti è dotato, si renderebbe inutile, e nessun' ordine, e convenienza si appalesarebbe nelle sue azioni. Secondariamente la sua volontà si trovarebbe spesso in collisione con quella de' suoi simili, viverebbe in uno stato pressochè continuo di violenza, e sarebbe perciò infelice.

za delle passioni, per la varietà de' naturali, d' onde provengono innumerevoli tendenze, e fra loro contradittorie, l'Uomo non potrebbe giammai vivere pacificamente con i suoi simili, qualora le sue azioni libere, tanto per il suo, quanto per l' altrui comun bene, non sottoponesse a certe regole, che sono, e appellansi *Leggi* (1), delle quali ora è nota l' origine, e la necessità.

§. IX.

Cosa sia il Diritto, cosa la Legge; e d' onde provengano i delitti.

Poichè gli Uomini non possono condurre tranquillamente, e agiatamente la vita, se non conformino le loro azioni libere ad una norma (§. VIII.), tutto ciò, che riguarda la conservazione, la sicurezza, e i commodi di ciascun Uomo chiamasi *Diritto* (2), e quell' affezione dell' animo, la quale attribuisce ad ognuno il suo diritto, e che mirabilmente sostiene, e difende l' Umana Società appellasi *Giustizia* (3). Il diritto in genere si prende ancora in altro significato, cioè come facoltà morale di dirigere le azioni degli Uomini al pubblico, e privato bene, qual' è il diritto inerente ai Superiori di comandare, di proibire, e simili. Ma senza una norma, cui si abbia riguardo nell' agire non possono cono-

(1) *V. Theor. des Loix Civ., ou princip. fondam. de la société.*

(2) Il vocabolo diritto denota ancora 1.° la norma, o la legge dell' umano operare; 2.° la scienza, che abbraccia i particolari precetti, che da quella derivano; 3.° la qualità, di cui si riveste un' azione, quando sia conforme alla norma. *V. Colizzi Sag. Cit. Vol. I. Cap. I. §. 2. all'* 8.

(3) *Vedi Cic. de Finib. XIII.*

scersi i diritti, che competono a ciascuno. Di qui la necessità della *Legge*, la quale « è un decreto del Superiore sufficientemente manifestato, che i sudditi sono obbligati a seguire nelle loro azioni ». E *giusta* sarà la Legge, quando imponga ciò, che conviene alla pubblica, e privata utilità; *ingiusta*, quando prescriva l' opposto (1). Il perchè le azioni degli Uomini allora sono giuste, che si ravvisano conformi alle Leggi, ed ingiuste, allorchè da esse disconvengono. Le azioni giuste diconsi *Officii*, le ingiuste *Delitti*, de' quali ecco per tal modo manifestata l' origine.

§. X.

Varii generi di Leggi, e di Governi, d' onde si hanno presso diversi Popoli varii Delitti.

Le Leggi, sulle quali gli Uomini debbono modellare le loro azioni libere (§. IX.), o le formò IDDIO, e chiamansi *divine*, o le produssero gli Uomini riuniti in Civile Società, ed appellansi *umane*. Le prime sono o *naturali*, che consentono coll' ordine eterno delle cose, e coll' umana natura, e che si fanno manifeste a tutti gli Uomini mediante la retta ragione (2), o *positive*, che dipendono dalla libera volontà di DIO, e che furono da Esso rivelate al Genere

---

(1) Fu giusta la legge degli Ateniesi, che consacrava ai Numi chiunque si fosse ricusato di additar la strada a chi l' avesse smarrita. Fu all' incontro ingiusta la legge di Silla, e dei Triumviri, che proscriveva le teste, ed i beni de' Cittadini innocenti.

(2) La legge naturale è definita da Eineccio: *Jus ab ipso Deo generi humano per rectam rationem promulgatum*. *Elem. Jur. Civ.* §. 40. Questa legge appellasi da S. Paolo, *ad Rom. II.* 15., *Opus legis cordibus etiam gentilium inscriptum*; da chè, quando prendasi in consiglio la ragione si appalesa a chiunque immediatamente.

Umano (1). Le seconde diconsi *civili* (2), che il Sommo Potere costituì per il governo della Società. Oltre le Leggi civili vi hanno ancora le Leggi *ecclesiastiche, o canoniche*, che la Chiesa, Società di ogni altra più eminente, ebbe da DIO l' autorità di prescrivere, acciocchè gli Uomini siano istituiti nel puro di Lui culto, e nella vera Religione, e vengano diretti al conseguimento dell' eterna felicità (3).

E per ciò, che spetta alle Leggi Civili, siccome queste partono da una causa libera, vale a dire dall' umana volontà, non è meraviglia, se sieno diverse, secondo la varietà de' luoghi, de' tempi, de' costumi, e de' governi (4). Imperciocchè dove il regime della Civile Società è affidato ad Uomini distinti per età, per consiglio, e per nobiltà, si ha l' *Aristocrazia;* dove invalse, che il pubblico potere venga amministrato dai Magistrati scelti dal Popolo, si ha la *Democrazia;* dove finalmente il sommo impero si trova concentrato in un solo, si ha la *Monarchìa*, o il *Principato*, la qual ultima forma di governo la Storia comprova, che come la più antica, così di tutte la più tranquilla, suol essere ancora la meno sog-

---

(1) Costituiscono queste la specie più sublime delle Leggi Divine. Esse infatti non solo inculcano più strettamente all' Uomo l' osservanza dei *doveri*, che ha con sè stesso, e con i suoi simili, e gli presentano i mezzi per diventare più perfetto, ma gl' ingiungono altresì di tributare a DIO un *culto* più degno dell' altissima sua Maestà. Sono questi i due articoli, ne' quali è riposta la *Religione*, primo, e solidissimo vincolo di ogni Umana Società. *V. S. Tommaso Par. II. della* 2. *quest.* 93.

(2) Ogni aggregato d' Individui, che forma un' associazione politica si dice *Città*, o Nazione. Le Leggi pertanto, che sono relative al governo di una Città appellansi *Civili*.

(3) Le Leggi rivelate da DIO si possono riguardare come i principii generali della condotta degli Uomini; quelle pubblicate dalla Chiesa, come lo sviluppo, e la pratica degli stessi principii.

(4) Il Diritto naturale è immutabile, perchè non è opera dell' ingegno umano, e perchè è la norma del giusto, e dell' onesto. Il Diritto civile all' incontro è variabile, perchè provviene dall' Uomo. Ma la varietà delle Leggi civili deve soprattutto ripetersi da cause estrinseche, poichè sebbene uno, ed identico sia il fine di tutte le civili società, cioè la *conservazione*, e la *sicurezza*, pure non è lo stesso di ciascuna il governo, attesi i suoi rapporti accidentali.

getta a cambiamento. Da questi fonti emanarono ne' Popoli diverse Leggi, e fra loro opposte, le quali non sempre caratterizzarono le stesse azioni de' Cittadini come delitti (1), ma secondo, che sembrava richiedere la Religione, i costumi, e la forma di regime: che anzi in qualche luogo, variato il governo, variarono puranco le Leggi, e conseguentemente i delitti (2).

CAPO III.

DELLA NATURA DEL DELITTO.

§. XI.

Natura generale del Delitto, e speciale secondo le Leggi Civili.

Come il fine delle Leggi Divine tanto naturali, che positive è la felicità eterna, così il fine delle Leggi Umane è la *Salute Pubblica*, ossia la conservazione, e la sicurezza della Civile Società (3). I diversi fini adunque delle

(1) In Sparta, per esempio, eran permessi i furti segreti, quali altronde venivan proibiti severamente in Atene. Presso i Durazzesi si reputava delitto l' esercitare il commercio privato, laddove secondo gl' Istituti di Cartagine la mercatura era tanto in vigore, che i poveri non si ammettevano alle prime cariche della Repubblica. *Plutarc. in quæst. grec.*

(2) Ma non vi sarà un principio fermo, ed immutabile, che sia la vera, e perpetua norma delle Leggi? - Il Diritto naturale. A questo devono esser conformi tutte le Leggi, e qualora ve n' abbia alcuna, che gli si opponga deve ritenersi ingiusta, e nulla. Che se il Diritto di Natura è stato sovente corrotto, o posto in non cale, ciò è provenuto dall' ignoranza degli Uomini, e dalla *malizia* della natura umana.

(3) Le Leggi Divine hanno per oggetto la terrena, e l' eterna felicità, ed un' eguale scopo, se non direttamente, almeno indirettamente dovrebbero avere anche le Leggi umane. *Decere*, disse Isocrate nell' Areopago, *prudentes Magistratus non tam porticus implere legibus, quam efficere, ut cives insitum animis habeant pietatis, et justitiæ studium.*

Leggi indicano la diversa indole de' delitti, e dai diversi effetti di quelle si apprende qual sia la natura generale di questi.

Tutte le Leggi o comandano, o proibiscono, o permettono (1). Di là, che gli Scrittori Criminali sembra, che non abbiano male appreso la natura generale del delitto allorchè il definirono, una commissione, od ommissione contra le Leggi, sia, che comandino, sia, che proibiscano (2).

Non tutte le azioni degli Uomini però, giusta le Umane Leggi, alle quali unicamente si restringe il nostr' oggetto, sono riprovate, o prescritte, ma soltanto quelle, che nuocono, o giovano alla sicurezza, ed ai commodi della Società, e degl' Individui, che la compongono. Le altre azioni non vengono considerate dalle Leggi Umane, e si reputano rimesse all' arbitrio de' Cittadini. Il perchè la natura speciale de' delitti emerge dal fine speciale delle Leggi Civili, vale a dire dal pubblico, e privato bene; onde nessun' altr' azione è delitto, e può ritenersi come delitto, che quella, la quale sovverte un tal bene, e perturba anche la Religione, il vincolo più solido di qualunque Umana Società. I delitti, con i quali direttamente si attenta alla cosa pubblica chiamansi specialmente *violazioni del patto sociale*, da chè cioè le Leggi, nel modo, che insegna Conano (3), possono riguardarsi come un certo patto de' Cittadini,

---

(1) *Dig. Lib.* 1. *Tit.* 13. *Leg.* 18. Taluni negano, che possa darsi Legge permissiva, ma Eineccio osserva, che questa rettamente si dice tale, dacchè con essa si obbligano i Cittadini a non proibir gli altri di usare del loro diritto, altrimenti diventarebbero rei d' ingiurie. *Ad Pand. Par. I. Tit.* 2. §. 100.

(2) *Ursaja Instit. Crim. Lib. I. Tit.* 1. *num.* 2. Anche l' ommissione viene nel censo delle *azioni*, perocchè l' ommettere non è che un sospendere volontariamente le nostre facoltà.

(3) *Comm. Jur. Civ. Cap. VIII. num.* 3.

che convengono fra loro (1); i delitti poi, che ledono principalmente i Cittadini diconsi *ingiurie private*.

§. XII.

Il Delitto si forma dall' azione interna, ed esterna.

Che se voglia addentro conoscersi la natura de' delitti è duopo osservare il sistema delle azioni umane, ed avere precipuamente sott' occhio quella divisione di esse in *meccaniche*, che versano nelle funzioni vitali, ed animali; ed in *morali* (§. VI.), che costitniscono l' oggetto delle Leggi. Le azioni morali furono già da noi superiormente divise in interne, ed esterne (§. VI.), le quali tutte costantemente abbisognano dell' ajuto delle azioni meccaniche, onde sian prodotte (2). Ora poi non v' ha chi non intenda, e non sperimenti, che il sistema delle azioni morali è di tal fatta, che le azioni esterne dipendono dalle azioni interne, e che da queste sempre provengono. Qualunque azione morale pertanto nasce da una doppia causa, altra *morale*, ed altra *fisica*; questa, cioè il corpo, eseguisce ciocchè da quella,

---

(1) Le Leggi non si formano dai Cittadini, ma dal Sovrano, e questi le promulga non in virtù d' un patto, ma di un diritto fondato in natura, voglio dire sul rapporto di un mezzo necessario ad un fine egualmente necessario, ed approvato dalla ragione; ossia sull' *Ordine per essenza*. E di vero le Leggi sono un mezzo necessario, perchè gli Uomini nati a vivere in Società raggiungano in questa il fine sociale, godano cioè di uno stato prospero, e tranquillo.

(2) Le azioni *meccaniche* consistono nelle funzioni vitali, ed animali, come sono il moto del cuore, la secrezione degli umori ec. Le azioni *morali* sono riposte nelle funzioni dell' intelletto e della volontà. Ogni azione morale ha bisogno del soccorso delle organiche, ma non tutte le azioni meccaniche sono soggette all' impero della volontà. Difatto nessuno, per es., con tutta la forza della volontà potrebbe arrestare il corso del sangue, accelerare la digestione ec.
Le azioni dipendenti dalla volontà soggiacciono o *direttamente*, come il moto delle braccia, od *obbliquamente*, come la respirazione, al suo impero. Queste ultime non sono sottoposte alla norma morale, seppure intorno ad esse non siasi operata qualche cosa volontariamente.

vale a dire dalla volontà, viene determinato (1). Laonde tutte le azioni esterne libere degli Uomini risultano non solo dagli stessi fatti esteriormente operati, ma ancora dagli atti interni; e perciò il delitto deve arguirsi da entrambi.

§. XIII.

D' onde, e come si arguisca il Delitto.

Ora ogni danno può derivare agli Uomini dalle altrui azioni esterne, e nessuno all' incontro dalle azioni interne, finchè sono nascoste nell' animo (2), le quali inoltre, dacchè consistono nel pensiero, sebbene nuocessero, isfuggono l' acutezza dell' ingegno umano, e d' ordinario appena sogliono fallacemente congetturarsi. ,, Di una maniera adunque, come acconciamente, e dottamente conchinde Cicerone, rilevano i delitti le Leggi, e di un altra i Filosofi: ,, Le Leggi in quanto le cose si rendono sensibili; i Filosofi ,, in quanto si possono apprendere coll' intelletto, e con la ,, ragione ,, (3).

Ma qualunque azione esterna non può rettamente arguirsi come delitto, se prima non si venga in cognizione della sua giustizia, od ingiustizia; lo che si fa confrontando l' azione con la Legge, onde determinare i *meriti* di essa. Quindi l'azione, che dal confronto apparisce commessa, od ommessa contra la Legge si reputa delitto, nel qual caso deve stabilirsi la pena (§. VI.) (4). Che se per opposto l' azione sia permessa dalla

---

(1) Quindi è duopo, che prima la volontà con i lumi dell' intelletto deliberi ciò, che si produce esternamente, e poscia, che gl' istromenti necessarii ad eseguire corrispondano proporzionatamente al cenno della volontà.

(2) Se i Greci avessero soltanto pensato di distrugger Troja, la medesima tuttora esisterebbe;
Trojaque nunc stares, Priamique arx alta maneres. Virg. Aen. Lib. II.

(3) *Lib. III. de Offic.*

(4) Il rilevamento di un delitto risulta sempre da un perfetto sillogismo, di cui nella proposizione maggiore si contiene la *Legge*, nella minore l' *Azione*, nella conclusione la *Sentenza*. *Hein. de I. N. et G. Lib. I. Cap.* 2.

Legge non può considerarsi affetta di macchia criminosa; benchè altronde fosse inconveniente, e riprovevole, e perciò in questo secondo caso deve decretarsi l' assoluzione, ossia la libertà. Il raziocinio poi, con cui si confronta l' azione colla Legge per conoscere, se debba, o no ascriversi a delitto, quando si raggira intorno alle proprie azioni dicesi *Coscienza*, e quando s' istituisce rispetto alle azioni altrui chiamasi *Imputazione* (1). È utile sviluppare diligentemente l' una, e l' altra.

§. XIV.

Della Coscienza, e della Imputazione.

La Coscienza, sia *antecedente*, la quale ragiona delle azioni non ancora prodotte, sia *conseguente*, la quale esamina le azioni di già operate, è o *retta*, o *erronea* (2). Per avere la coscienza retta ricercansi precipuamente due cose I., che taluno sia istruito delle Leggi, e comprenda la loro forza, ed estensione; II., che sappia discernere le azioni, e confrontarle colle Leggi. Che se nessuna notizia siasi mai avuta delle Leggi, o siasi appresa falsamente, ed in senso contrario, allora la coscienza sarà erronea. Il perchè ai lumi della coscienza fa ostacolo il *non conoscimento* (sotto il di cui vocabolo racchiudiamo l' ignoranza, e l' errore), il quale è *vincibile*, o *invincibile*, e perciò questo è *involontario*, e quello *volontario*.

Quanto all' imputazione delle altrui azioni si richiede assolutamente in essa, che l' autore e intenda ciò, che ha

---

(1) La coscienza, e l' imputazione non sono altro, che l' applicazione della Legge all' azione.

(2) Nel raziocinio, che s' istituisce intorno alla bontà, o malvagità di un' azione, se una proposizione del sillogismo è falsa, la coscienza sarà *erronea*, se tutte son vere, sarà *retta*.

fatto, *ed* abbia agito liberamente (1). Imperciocchè l' intelletto, e la volontà sono i principj delle azioni morali dell' Uomo (§. VI.); influendo quello nell' azione con la coscienza dell' azione, e della Legge, e questa con la libertà dell' elezione. Ma come l' ignoranza osta ai lumi della coscienza, così la *forza esterna* si oppone alla libertà. Quindi le azioni, che provengono dall' una, e l' altra, non possono imputarsi agli Uomini a delitto; seppure taluno non sia stato *causa morale* delle medesime. Ora si reputa *causa morale* delle azioni colui, che in tutto, o in parte le produce per determinazione della sua volontà (nel qual ultimo caso le azioni sono, e chiamansi *spontanee*, come sarà dimostrato a suo luogo) o ch' egli ne sia *immediatamente* l' autore, o che *causa mediata* l' eseguisca coll' opera altrui (2).

Del resto per devenire all' imputazione dell' altrui azioni vuolsi necessariamente nell' Imputante e la perizia delle Leggi, con cui ravvisi la loro forza, ed estensione, e la cognizione dell' azione da imputarsi in tutte le sue circostanze. Sovente difatto accade, che per le circostanze quell' azione, che sembra imputabile in genere non lo sia onninamente in specie, come allora, che provenne da ignoranza, da forza esterna, e simili (3).

§. XV.

Cosa sia il Consiglio; e se questo solo debba reputarsi Delitto.

Del rimanente, o che si tratti della causa morale delle azioni, o dell' ignoranza, o della forza esterna, sempre è

---

(1) Mancando l' uno, o l' altro di tali estremi l' azione non potrebbe imputarsi, perchè fatta proprio malgrado. Ed in realtà, scrive Aristotile, *videntur invita ea esse, quæ aut vi, aut ignoratione efficiuntur. Nicom. III. c.* 1.

(2) Quindi colui, che di propria mano, o di altri da la morte ad un Uomo è sempre *causa morale* dell' omicidio. *V. Burlemaque princip. de Droit. Nat. Par. II. chap.* 10.

(3) Tutte le circostanze per le quali può cessare l' imputabilità possono ridursi a quattro sommi capi, cioè I.° all' interpetrazione delle Leggi; II.° al non conoscimento; III.° alla forza esterna; IV.° alla differenza della causa morale.

duopo avere in vista il *consiglio* dell' animo (1). Il consiglio è per noi non solo un' escogitato proposito di delinquere sostenuto dalla malignità della coscienza, ma ancora una negligenza volontaria di fare, o tralasciare qualche cosa. Se avvertitamente facciamo, o tralasciamo ciò, che secondo le Leggi deve farsi, o preterirsi è *dolo*, ed una tale azione, od omissione è grandemente imputabile. Se poi con volontaria negligenza facciamo, o tralasciamo ciò, da cui, sebbene non per determinazione, ma mediatamente, ne siegue il delitto è *colpa*, soggetta anch' esso meritamente ad imputazione (2). Di quì la regola generale dedotta dalla dottrina de' contrarj, cioè, che le azioni prive di dolo, e di colpa devono egualmente ritenersi prive della imputazione delle Leggi, e perciò di delitto (3). La mente in fatti (come presso Tito Livio (4) gli amici consolavano Lucrezia) pecca, e non il corpo; nè si puniscono i successi delle cose, ma i consigli, e la malizia degli Uomini (5).

Tuttochè secondo le Leggi Romane il consiglio di delinquere si reputi talvolta eguale alla delinqenza, nondimeno, se quello rimanga celato nell' animo, ne' siasi manifestato con alcun detto, o fatto, non dovrà giammai considerarsi, e punirsi come scelleraggine. Laonde invalse il noto as-

---

(1) Cioè il fine, o l' intenzione dell' agente. *Consilium uniuscujusque*, dice il G. C. Paolo, *non factum puniendum*. *Lib. V. Recept. Senten.*

(2) A Cicerone Console sarebbe stato attribuito a colpa l' eccidio della Repubblica, se avesse trascurata la congiura di Catilina. Imperciocchè, com' egli dice, *An potest ulla excusatio non dicam male scienti, sed sedenti, cunctanti, dormienti in maximo Reipublicæ motu, Consuli*. *Orat. in Pison.*

(3) Adrasto, che mentre lanciò un dardo contra un cinghiale uccise Ati figlio di Croseo, essendosi rinvenuto omicida per caso, e non per dolo, fu assoluto dal padre Atide Re de' Lidii. *Erodot Histor.*

(4) *Lib. I. Histor.*

(5) *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 8. *Leg.* 14.

sioma del Diritto Civile *cogitationis pœnam nemo patitur* (1); poichè i meri pensieri nè nuocono agli Uomini, nè possono cadere sotto l' acutezza dell' ingegno umano (§. XIII.). Ma, se il consiglio di delinquere venne ad esternarsi con qualche discorso, od atto meccanico, senza però l' effetto di un real nocumento, allora, quando debba inquirersi contra un tal consiglio, e ciò, che di esso debba pensarsi, sarà particolarmente esposto nel capitolo, che siegue.

§. XVI.

In che il Peccato differisca dal Delitto, di cui finalmente si da la definizione.

Come le Leggi Umane vietano più azioni permesse dalle Leggi Divine, in quanto nuocono ai commodi della Società, e de' suoi Individui, così all' incontro queste proibiscono molte azioni, le quali vanno esenti dalla sanzione di quelle, perchè o poco, o nulla si rendono perniciose alla Civile Associazione, ed ai Cittadini (2). Quindi i *Peccati*, così propriamente detti, cioè le violazioni delle Leggi Divine (§. II.), non differiscono soltanto nelle parole, ma ancora nella cosa dai Delitti, i quali due inconsideratamente si veggono confondere da parecchj Scrittori. Certamente tutti quasi i delitti sono peccati, poichè IDDIO vuole, che gli Uomini

---

(1) *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 19. *Leg.* 18.

(2) Così le Leggi Umane non puniscono l' ingratitudine, l' ambizione, la misantropia, l' avarizia ec., ed in genere le azioni, che ledono gli officj di umanità. *Quam latius*, osserva Seneca, *officium patet, quam juris regula? Quam multa pietas, humanitas, liberalitas, justitia, fides exigunt, quæ omnia extra tabulas sunt? De ira lib. II. Cap.* 27. Ma
Quod non vetat Lex, hoc vetat fieri pudor. Sen. Trag. in Troad. v. 335.

ubbidiscano alle Leggi, che prescrive la Civile Potestà (1); ma non tutti i peccati sono egualmente delitti (2). Ora i peccati di qualunque genere vengono conosciuti, e puniti da DIO (3): i delitti poi, dacchè infrangono i vincoli del Politico Aggregato, sono repressi, e vendicati dagli Uomini.

Da cotesta differenza del Peccato, e del Delitto, come altresì da ciò, che fin quì fu esposto, può ora finalmente raccogliersi cosa sia il Delitto, ovvero in che consista la sua essenza, e natura. « Ogni azione umana esterna adunque, che dipende dall' interna, conosciuta dall' Uomo, libera, fatta con consiglio, e perciò imputabile, sia immediatamente, o mediatamente perfezionata, la quale perturba l' Ordine Sociale, e quindi la santità della Religione, ch' è di esso il sostegno più potente, e che lede la sicurezza, e i commodi de' Cittadini, è *Delitto*. » Di quì apparisce, che mal si avvisano quegli Scrittori, i quali desumono la natura del delitto, non da tutti questi elementi insieme raccolti, ma o lo stimano dal solo danno della Società, e de' Socj, o l' arguiscono soltanto dall' animo di delinquere, prescindendo dal pubblico, e privato detrimento.

---

(1) Purchè non si oppongano alle Leggi Sagre, e Divine, mentre in questo caso *magis DEO obbediendum, quam hominibus, Act. Apost. ver.* 29., e ciò quand' anche dovesse sagrificarsi la vita, come fecero i Maccabei; proclamando gli stessi Etnici, che *summum est nefas animum præferre pudori*.

(2) È un peccato il mentire, inculcando a noi l' Evangelo, *sermo vester est est, non non, Math. Cap. V. v.* 37., ma ogni menzogna non diventa delitto, se non quando perturba l' ordine sociale. Le Leggi Civili non possono considerare, e punire tutte le azioni delittuose, perchè talune sono quasi inevitabili, attesa l' umana debolezza, e perchè, come dice Plutarco: *Oportet legem scribere secundum id quod obtineri potest, si quis velit paucos utiliter, non multos inutiliter punire. In Solon.*

(3) *Ultor insequitur superbos a tergo Deus*, Seneca il tragico.

CAPO IV.

IL CONATO DI DELINQUERE, SE, E QUANDO DEBBA REPUTARSI DELITTO.

§. XVII.

Se il Conato di delinquere sia assolutamente Delitto, e se manchi affatto del carattere di delinquenza.

Quando i perversi consigli di delinquere, dai quali nulla debbono temere gli Uomini finchè latitano nell' animo, incominciano ad esternarsi, ed eseguirsi con qualche discorso, od atto meccanico, allora interessa alla Società d' inquirere contro di essi, e di attendere *al conato di delinquere* (1), di cui quì si fa luogo a ricercare, se sia assolutamente delitto. Esige, non v' ha dubbio, la pubblica salute, che i Cittadini nulla tentino contro di essa, e contro l' altrui privata sicurezza, ma per il bene sociale richiedesi, ch' effettivamente l' una, e l' altra non siano perturbate, e sovvertite (2). Chi dirà, che apparecchiare, od incominciare un misfatto sia lo stesso, che perfezionarlo, e compirlo, e che la comune tranquillità, ed i commodi de' Cittadini risentano un egual detrimento tanto da una tentata, quanto da una consumata scelleraggine? (3). Di più coloro, che tentano di delinquere non fanno la stess' azione, ch' importa seco il delitto, ma operano un' azione preparatoria del medesimo. Il perche è chiaro, che il conato di delinquere si distin-

---

(1) Il conato è un' azione, con cui si pongono in opera de' mezzi idonei per consumare un delitto, senzachè questo abbia un effetto reale.

(2) *V. Risi Animadvers: ad Crim: Ju. pag:* 93.

(3) Quindi Ulpiano bene iscorgendo la differenza, che passa fra il conato, e il delitto scrisse: *Nil obesse conatum, cum injuria nullum habuerit effectum. Leg: 1. ff. quod quisq: jur.*

gue onninamente dal fatto criminoso, e che perciò ben conclude l'Alciato: *Aliud est crimen, aliud conatus, hic in itinere, illud in meta est* (1).

Sebbene però la tentativa di delinquere si distingua dal delitto, nè sia lo stesso delitto, ma soltanto un suo incominciamento, od apparecchio, tuttavolta non v'è chi non intenda, che a quello molto si avvicina (2), e che non và affatto esente dalla macchia criminosa (3). Ed in realtà gl'iniqui consigli di delinquere, che incominciaronsi ad eseguire spesso nuocono agli Uomini, e quando siano mandati ad effetto, allora saranno delitti perfezionati, e consumati.

§. XVIII.

Quando il Conato di delinquere debba riputarsi come Delitto perfezionato.

Ora vediamo quando il Conato di delinquere debba aversi per delitto perfezionato, e consumato. Quantevolte sia necessario di tenere accortamente lontana l'occasione di delinquere, o di chiudere ai tristi il facile accesso di commettere qualche misfatto più grave, e frequente; tantevolte la sola tentativa deve considerarsi eguale al delitto perfezionato, e consumato. Lo stesso dicasi allora, che con il conato si sovverta qualche diritto particolare, ed inviolabile de' Cittadini, o che da esso sovrasti un danno

(1) *Ad Leg: 13. num: 39. Dig: de Verbor: Signif:*

(2) *Dig: Lib: 50. Tit: 14. Leg: 225.*

(3) Egregiamente scrive Seneca: *Aliquis mihi venenum dedit, sed vim suam remixtam cibo perdidit; venenum ilud dando scelere se obligavit, etiamsi non nocuit. Lib: in Sapient: non cadere injur: Cap: 7.*

ingente alla publica salvezza (1). Le Leggi infatti di Roma quasi non in altri, che negli esposti casi prescrissero, che le tentative de' delitti dovessero ritenersi, e punirsi come assolute scelleraggini. Imperciocchè in questi, ed in altri simili eventi, o che si trattasse dei misfatti più atroci, o per lo meno di quelli assai pericolosi, i Legislatori prudentemente avvisarono „ che più nuoca, come disse „ Valerio Massimo, l'aver voluto peccare, di quello, che „ giovi il non aver mai peccato „ (2).

§. XIX.

Il Conato si divide in prossimo, e in remoto, e come si puniscano ambedue.

Di coloro, che tentano di delinquere, altri tuttora incerti se perfezionino l' ideato delitto si arrestano quasi nell'estrema linea, e nel solo apparecchio di esso: altri di maggiore audacia vanno più innanzi, e poco manca, che non consumino l'intrapresa scelleraggine. Il conato di quelli acconciamente dai Dottori chiamasi *remoto*, come se taluno abbia impugnato il ferro per uccidere il nemico, ed il conato di questi appellasi *prossimo*, come allora, che siasi imbrandita una spada, e percosso un rivale (3).

Ora sebbene in tali casi i colpevoli non richiedano quelle pene, che gli sarebbero sovrastate quantevolte avessero

---

(1) Uno de' casi, ne' quali il conato viene equiparato al delitto consumato è il veneficio. Oltre ciò le Leggi Romane ritengono, e puniscono come delinquenze perfezionate altri conati, e danno di più ad essi un nome *particolare* di delitto. Tali sono 1.° la Congiura, *Leg: 5. Cod: ad Leg: Jul: Majestatis ;* 2.° la Delazione delle armi, *Leg: 1. ff: ad Leg: Cornel: de Sicariis ;* 3.° la Calunnia, *Leg: 10. Cod: de Calumniatoribus ;* 4.° lo Scopelismo, *Leg: 9. ff: de Extraord: Crimin:*

(2) *Lib: VI. Cap: I.*

(3) *Dig: Lib: 48. Tit: 8. Leg: 1.*

compinto il misfatto (1), poichè alla Società, ed ai Cittadini ridonda un danno tanto maggiore dal delitto, che dal conato (§. XVII.), pure la loro oltracotanza non deve andare del tutto invendicata (2). Quindi secondochè la tentativa sarà stata prossima, o remota, essi verranno più, o meno severamente puniti (3). E ciò consta invalere per consuetudine generale de' Popoli di Europa; tranne que' delitti pel conato de' quali, come per i delitti stessi, le Leggi proprie di ciascuna Nazione abbiano espressamente decretato eguali castighi (4). Allora difatto è duopo eseguire le disposizioni delle Leggi, e perciò la tentativa sarà punita come il delitto perfezionato, e consumato (5).

§. XX.

Passaggio.

Del resto, o che si tratti del conato di delinquere, o degli stessi delitti, dalla natura di questi, diffusamente esposta nel Capitolo precedente, risulta, che ne' misfatti la parte precipua si ha dall' animo de' delinquenti, con cui si operano le azioni interne libere, che producono le azioni esterne criminose (§. XV.). Il perchè in tutti i delitti de-

---

(1) *V: Grozio de Jure Belli, et Pacis Lib: XI. Cap:* 20. §. 34.

(2) *Ne vaga prosiliat froenis natura remotis. Orazio Lib: II. Sat:* 6.

(3) Vedi Lib: II. §. XXIV.

(4) Le specie però espresse dalla Legge non possono mai coll' interpetrazione estendersi ad altre non espresse. Imperciocchè, come dottamente fa osservare l' esimio Renazzi: *Neque fas est praescribere quod lex praeteriit; nec quidquam magis decipit homines, quam argumenta voluntatis, quae facile alio possunt referri. Elem: Lib: I. Cap: IV.* §. 12.

(5) Ma per consuetudine invalsa generalmente nell' Europa non a tutti i conati viene irrogata la pena ordinaria prescritta dalla Legge, perocchè, come scrive Platone, in questi casi, o deve rispettarsi la fortuna di colui, che non potè compire il delitto, o deve commiserarsi quello, che si pentì di averlo tentato. *Lib: IX. de Legibus.*

ve principalmente riguardarsi il consiglio di delinquere (1), il quale, se con deliberazione piega al delitto, è, e si appella *dolo*, ed è, e chiamasi *colpa*, se dà al delitto causa per negligenza. Quindi deriva, che senza dolo, o colpa non possa onninamente concepirsi, che si commettano le scelleraggini (2).

CAPO V.

DEL DOLO, E DELLA COLPA.

§. XXI.

Cosa sia il Dolo, con cui si contraggono i Delitti.

Dolo è parola di greca origine, la quale nel nostro idioma significa *fraude*. Questo vocabolo benchè un tempo fosse talvolta preso in buon senso, nondimeno per lo più si prendeva in cattiva parte (3). Ed in quest' ultimo significato il dolo propriamente non importa soltanto una macchinazione usata per ingannare alcuno, ma esprime ancora un' animo di delinquere, ed un proposito, con cui gli Uomini delinquono (4). Il dolo poi, con cui dagli Uomini si commettono i delitti, è soggetto al consiglio, il quale già definimmo esser per noi un' escogitato proposito di delinquere sostenuto dalla malignità della coscienza (§. XV.). Di quì, che il dolo « è un' ingiusta azione interna dell' animo, che opera chiunque in segreto con la mente forma il disegno di delinquere, cioè, o di

---

(1) Bellamente cantò Seneca: *Haud est nocens quicumque non sponte est nocens. Hercul: Oeteus vers:* 856.

(2) *Bohemer: Elem: Iur: Crim: Sez:* 1. *Cap: XI.* §. 40.

(3) Il dolo esprimeva, e *scaltrezza*, ed *inganno*. Quest' ambiguità di significato fece, che Triboniano iscrivesse nelle Paudette, e nel Codice i titoli riguardanti il dolo - inganno colla rubrica *de dolo malo*.

(4) *Donnell: Com: Iur: Civ: Libr: XV. Cap:* 80.

fare, o preterire quelle cose, che dovrebbero tralasciarsi, ed eseguirsi giusta il prescritto delle Leggi » (§. XI.). E poichè il dolo si compone dell' iniquo consiglio di delinquere, perciò con esso veramente, e propriamente contraggonsi i delitti (1). Ed in realtà in tutte le azioni esterne, onde possano all' Autore imputarsi, e ritenersi come delitto, uopo è, che soprattutto si riguardi il consiglio, con cui quelle furon commesse (§. XV.).

§. XXII.

Quali siano le divisioni del Dolo.

Gli Scrittori Criminali sogliono comunemente dividere il dolo in *vero*, e in *presunto*. Essi dicono vero quello, di cui sono manifesti gl' indizii, e non soggetti ad alcun dubbio; chiamano presunto il dolo, che si raccoglie dagl' indizj, e dagli argomenti meramente probabili, e non necessarii (2). Questa divisione però non percuote, come dovrebbe, lo stesso dolo, ma denota soltanto le varie specie degli argomenti, d' onde il medesimo può esser raccolto, e provato (3). E di vero del dolo, col quale taluno delinque certissimamente, ed infallibilmente può soltanto constare al reo, dal di cui animo viene prodotto (§. XX.). Rispetto a noi il dolo è sempre presunto; presumiamo cioè, e riteniamo, che alcuno abbia dolosamente delinquito dalle sue azioni criminose esterne, ossia dai fatti, i quali sono indizii, ed argomenti delle azioni interne, vale a dire dei pensieri (§. XIII.). Più esattamente adunque il dolo a me sembra, che possa dividersi in due specie. Imperciocchè il consiglio di delinquere, di cui si compone il dolo

---

(1) Alcuni hanno ricercato, se il dolo sia un delitto. Nulla di più insulso, poichè il dolo è il fonte di tutti i delitti, nè alcun' azione può stimarsi delitto, se non sia stata commessa dolosamente. *Cod: Lib: 9. tit: 16. Leg: 1.*

(2) *Ursaja Instit: Crim: Lib: I. Tit: 3.*

(3) *V. Anton Mattei ad Lib. 48. Tit: 18. Dig. Cap: IV. num: 10.*

(§. XXI.), o si forma dagli Uomini consideratamante, e come suol dirsi con piena volontà; o con animo commosso, ed agitato dall' impeto di affetti. Quindi due devono distinguersi le specie di dolo, l' una delle quali chiamiamo *impeto di affetti*, e l' altra *nequizia*.

§. XXIII.

Della Nequizia, e dell' Impeto di affetti.

La *Nequizia*, che acconciamente ancora si direbbe protervia, dissolutezza, e perversità, qui significa malizia, con cui consideratamente, e con piena volontà si delinque. Non mancarono di fatto, nè mancheranno giammai Uomini malvagj, in causa della corrotta natura umana, i quali di continuo ravvolgono nell' animo il consiglio di delinquere. Questi non vengono mossi dalle passioni al delitto, ma sono condotti a cercare le occasioni di peccare dalla nequizia (1), cui sempre è inerente la meditazione, e spesso sogliono aggiungersi anche le insidie (2).

Ma perlopiù gli Uomini delinquono sospinti dall' *Impeto di affetti*, il quale non può dubitarsi, che appartenga al dolo, e sia una specie di dolo. Imperciocchè sebbene i Filosofi insegnino, che le azioni commesse per impeto di affetti siano di un genere misto, parte cioè volontarie, e parte involontarie (3), nondimeno consta, che si avvicinano più alle volontarie, in quantochè si operano, è innegabile, senz' avvertire pienamente ciò, che si fa, ma non per ignoranza.

---

(1) Tal' era Verazio, o Nerazio, come altri leggono, Uomo eminentemente cattivo, il quale avendo sempre al fianco un servo con una borsa in mani si pigliava trastullo di dare delle guanciate alle persone, colle quali s' imbatteva, pagando poi agli offesi la somma di 25. assi ammenda prescritta dalle Leggi delle XII. Tavole per quell' ingiuria. *Gell: Noct: Act: Lib: 22. Capo* 8.

(2) Vedremo a suo luogo, che queste circostanze rendono il delitto tanto più grave, e lo sottopongono in conseguenza ad un grado maggiore di pena.

(3) *Aristot. Nic. III. 8.*

E di vero il principio dell' azione esiste in tal caso nell' agente, nè questi affatto ignora le circostanze dell' azione stessa, o se le ignora, l' ignoranza si ravvisa d' ordinario affettata, o espiscata altrove, onde egli ha in certa guisa l' intenzione di delinquere, ed agisce in conseguenza con dolo (1).

§. XXIV.

Perchè si delinqua più lievemente per Impeto di affetti, che per Nequizia.

Familiare suol' essere ne' Delinquenti la scusa, ch' essi furono indotti a delinquere dall' impeto del-

---

(1) Per conoscere, se le azioni commesse per impeto di affetti siano, o no volontarie, gioverà qui brevemente accennar delle passioni la natura, e l' energia.

Le passioni non sono, che affetti dell' animo intendenti ad acquistare un bene, o ad allontanare un male, sia reale, o apparente. Esse, come le conoscenze, ripeton l' origine da una *sensazione*, ed hanno per primi elementi i *primi desiderii* dell' animo. Difatto ogni sensazione produce un *sentimento* di *piacere*, o di *dolore*; questo sentimento fa nascere un *bisogno*; il bisogno muove l' animo al *confronto* fra le sensazioni; dal confronto risulta un *giudizio*; il giudizio infine eccita un *desiderio* di possesso, o di ripulsa (che dicesi di amore, o di odio) ossia una *passione*. Questa poi è *placida*, se la sensazione è leggera; è *violenta*, se la sensazione è molto forte, e dolorosa.

Ora da che le passioni nascono da una sensazione atta a produrre un bisogno, è chiaro, ch' esse nel primo sviluppo dipendono dalla natura sensitiva, e sono perciò connesse con lo stato del nostro temperamento. Ma non così in progresso: Le passioni ne' successivi loro incrementi prendono la lor forza dalla natura ragionevole. Ed invero la passione aumenta in energia mercè l' attenzione, la memoria, e l' imaginazione attiva, ossia cresce in proporzione, che l' animo si ferma su di essa, e vi discopre, o associa un maggior numero di rapporti. Quindi nel primo urto una passione violenta (non placida) potrà esser tale da sottrarsi al dominio della ragione, ed in conseguenza l' azione, che n' è prodotta si riputerà quasi involontaria; nel suo avvanzamento la passione non si sottrarrà a quel dominio, e perciò l' azione, che indi ne nasce sarà volontaria. *Vedi Colizzi Saggio di Giurispr. Nat. e Soc. Vol. II. Cap.* 2.

l' ira (1), dell' amore (2), della gelosia (3), od anche dell' ebrietà (4), per muovere i Giudici a compassione, e per evitare i rigori delle pene. Sono questi a dir vero gli affetti più veementi, d' onde gli Uomini vengono con maggior frequenza commossi, ed agitati; ma come egregiamente notò l' Autore de' Rettorici, *Qui se propter vinum, iracundiam, amorem, rationem fugisse dicit; is animi vitio videbitur nescisse, non imprudentia. Quare non imprudentia se defendet, sed culpa contaminabitur* (5). Ed in realtà strascinato dall' impeto delle passioni facilmente non delinque, se non chi troppo le seconda, o vergognosamente si abbandona all' ozio padre, e fomentatore di tutti i vizii.

---

(1) L' ira è una perturbazione dell' animo nata dal sentimenio di un' ingiuria, la quale tende alla vendetta. Difatto un Uomo specialmente sanguigno, o bilioso, allorchè monta in collera pone talmente in sussulto la vitalità, e gli umori, che in mezzo alla sua commozione altro più non vede, che il desiderio di vendicarsi. Dice Seneca, che quegli, che è stimolato dal cieco fuoco dell' ira

Nec regi curat, patiturque frænos,
Haud timet mortem, ruitque in ipsos
Obvius enses . . . . In Medea v. 590, e seg.

(2) L' amore è un trasporto, che sentono gli Uomini per la loro natural cognazione. Quest' affetto da principio è debole, ma acquista forza in progresso, e si tramuta poscia in natura; talchè non malamente i Filosofi osservano, che l' amore è nell' animo ciò, che l' animo è nel corpo. Quindi, come dicono i Greci, l'amore *mentem undequaque cooperit*, e nulla vuole, nulla brama se non l' oggetto, pel quale và miseramente perduto; e quando un' ostacolo glie ne attraversi il possesso, non stima alcun pericolo, e tutto ardisce.

(3) La gelosia è uno squilibrio dell' imaginazione, in effetto di cui si nutrono de' sospetti torbidi, e si travede. Questa funesta passione è capace di condurre alla disperazione, ed al furore.

(4) L' ebbrezza è una alterazione delle facoltà intellettuali. Essa balza in certa guisa l' anima dalla sua sede, e produce perciò il medesimo effetto dell' impeto delle passioni. La forza del vino, e di altre pozioni (come pure il fumo dei legni, dell' erbe, ed anche dell' oppio, di cui fanno uso gli Orientali) agita talmente il sangue, e spinge così velocemente gli spiriti nel cervello, che le idee non hanno più la loro stabilità, e l' animo si fa grandemente proclive alla loquacità, ed alla sconcezza.

(5) *Ad Heren. Lib. I. cap.* 4.

Ma è più lieve delinquere per impeto, che per nequizia. Difatto quei, che peccano per nequizia si determinano a peccare consideratamente, e con piena volontà. Altronde le azioni di coloro, che delinquono per impeto di affetti non sono propriamente volontarie, sebbene a queste molto si avvicinino (§. XXIII.) (1). Essi pertanto contraggono certamente i delitti, poichè l' impeto è soggetto al dolo; ma nondimeno avuto riguardo all' umana debolezza si puniscono più mitemente, come insegnaremo a suo luogo.

§. XXV.

Cosa sia la Colpa, e quante siano le specie di essa.

Veniamo ora alla *Colpa*, che qui non significa peccato (2), ma negligenza, o difetto di diligenza (3). Egli è già noto, che negligentare, o sia non usare nell' agire la debita diligenza, è cosa, che parte dalla volontà. Peroecchè è officio della volontà di esser sollecita, che l' intelletto attenda a ciò, che deve farsi, e al come si debba operare. Definiamo dunque la colpa « un ommissione volontaria di diligenza, od una negligenza proveniente da una volontà trascurata, d' onde sieguono i delitti, e vengono altri lesi con ingiuria » (§. XV.).

Come poi sogliono distinguersi tre gradi di diligenza cioè il massimo, il medio, e l' infimo; così ancora posso-

---

(1) Filone Ebreo scrisse, che *dimidiatum est facinus, ubi non antecessit longa animi deliberatio*. *Special. Leg. pag.* 791. *Edizione di Parigi*.

(2) In senso proprio colpa significa peccato. Di qui le formole fra gli antichi Scrittori - *in culpa esse - culpa teneri*. - *Cic. I. de Offic. ad Attic. Lib. XV.* Colpa chiamavasi ancora la nota censoria, che i Critici ponevano ne' libri riprovati. *Scalig. in nota ad Varronem R.R. Lib. I. cap.* 59. Ma presso i Giureconsulti la colpa si prendeva per negligenza.

(3) *V. Caravita Instit. Crimin. Lib. IV. §. I. Cap.* 74. *num.* 92.

no stabilirsi altrettanti gradi di negligenza, o di colpa, la quale perciò i Giureconsulti Romani esattamente divisero in *lata*, in *lieve*, e in *lievissima* (1). È colpa lievissima negligentare la massima diligenza, la quale a nessuno può ascriversi a delitto (2); come se un padre di famiglia non abbia diligentissimamente custodito il fuoco, e all' improviso soffiando il vento, ed eccitando la fiamma siasi abbruciata la casa. È colpa lieve tralasciare la diligenza, ed attenzione comune degli Uomini prudenti nell' agire; come se un padrone, insorto un' incendio per incuria de' servi, non abbia adoperato, onde estinguerlo, quella diligenza, che avrebbe posto in opera qualunque Uomo provido, e sagace (3). Finalmente è colpa lata ommettere la diligenza comunissima, che richiede l' umana natura, e che costumano di usare anche gli Uomini più infingardi; come se un potatore non gridando (4) abbia gettato nella strada pubblica un ramo staccato dall' albero, in effetto di cui sia rimasto oppresso un viandante (5).

§. XXVI.

La Colpa differisce dal Dolo, e con essa si contraggono i quasi - delitti.

Benchè al consiglio non abbiamo sottoposto unicamente il dolo, ma eziandio la colpa (§. XV.), da che ancor que-

---

(1) *Instit. Lib. IV. Tit.* 4. §. 7.

(2) Perchè sono rari gli Uomini prudentissimi, ed anche questi talvolta sogliono addormentarsi, *ut bonus quandoque dormitavit Homerus*.

(3) Tale ancora è la colpa di un Chirurgo, che malamente cavò sangue, o fece un' amputazione. Tale quella di un Medico, che apprestò inconsideratamente un medicamento. Tale quella di un Giudice, che non esaminò interamente un processo. Tale quella di un' Avvocato, che non studiò accuratamente una causa.

(4) Presso gli Ateniesi quegli, che potava un' albero, o faceva altra cosa simile, avvertiva col gridare, e presso i Romani soleva dir *cave*.

(5) *V. Vinn. Comment. ad Instit. Lib. III. Tit.* 15. §. 2. *num.* 7.

sta proviene in genere dalla volontà; tuttavia chi agisce con dolo forma avvertitamente il consiglio di delinquere (§. XX.); chi poi manca per colpa, in esso *negativamente* soltanto esiste il consiglio di commettere il delitto (1). Non vi ha dunqe, come bene osserva il Giureconsulto Ulpiano (2), colpa così lata, che possa equipararsi al dolo (3). Quindi deriva, che col *dolo propriamente, e veramente* si contraggono i delitti; e con la *colpa quasi, ed in certa maniera*. Il perchè le delinquenze, che si contrassero per colpa non si vendicano colla pena del vero delitto, di quello cioè commesso per dolo, ma o nulla, o leggermente si puniscono *extra ordinem*, come si vedrà a suo luogo; mentre il dolo si attribuisce a malizia, e la colpa ad imprudenza.

§. XXVII.

Cosa sia il Caso, e quando sia imputabile.

Che se nè per dolo, nè per colpa siansi commessi i delitti, allora questi diconsi operati per *Caso*. È il caso « ciò, che accade fortuitamente agli Uomini, e che non può prevedersi da alcun' umano consiglio, o a cui prevedendosi non può farsi resistenza». Ora qualunqe delitto, che avvenne per

---

(1) Cioè *implicitamente* si trova in lui il consiglio di delinquere, ancorchè siasi proposto tutt' altro scopo, che quello di commettere un delitto. Così, per esempio, chi abbia collocato senza le dovute cautele un vaso di fiori in una finestra, che sovrasti una strada dove pubblicamente si fa passaggio, se quello sospinto dal vento sia caduto, ed abbia ferito un passaggiere, egli si è fatto colpevole di ferimento, perchè colla sua trascuraggine ha avuto implicitamente il consiglio di arrecare un offesa.

(2) *Dig: Lib:* 48. *Tit:* 8. *Leg:* 7.

(3) Perchè nel dolo stà il consiglio; nella colpa, la quale è un' atto, come dice Grozio, nè di un meramente sciente e volente, nè di un meramente ignorante, e non volente, *De J. B. et P. Lib. III. Cap.* 11. §. 4., si trova soltanto l' oscitanza, o la semplicità, che ha sempre unita l' inconsideratezza.

caso non può imputarsi agli Uomini, ma si ascrive alla fortuna in *homines*, come dice un Poeta, *sæpe peccanti*. Difatto manca nell' agente il consiglio di delinquere, poichè nè per determinazione, nè per volontaria negligenza, ma fortuitamente, e contro l' espettativa cadde nella disavventura. Quindi i delitti prodotti per caso si reputano come non avvenuti, ed i loro certamente infelici, ma altronde innocenti autori sono liberati da ogni timore di castigo. Non così però quando *qualche colpa* siasi congiunta al caso (1), od abbia dato a questo occasione, come se taluno abbia operate delle cose lecite (2), ma non per il tempo, nè per il luogo opportuno (3).

CAPO VI.

QUEI CHE SONO INCAPACI DI DOLO, E DI COLPA NON MAI DELINQUONO; E QUEI, CHE NE SONO CAPACI NON CONTRAGGONO TALVOLTA I DELITTI.

§. XXVIII.

Divisione.

Poichè adunque senza dolo, e colpa non possono commettersi i delitti (§. XXI.), deriva, che tutti coloro vaglio-

---

(1) L' atleta uccise fortuitamente il collutlatore? Il caso è qui congiunto alla colpa, perchè doveva diportarsi in modo da gettarlo a terra vivo, e non da togliergli la vita.

(2) Mettesti in fuga nel campo l' armento del vicino? Il bestiame intimorito salta la siepe, e precipita nella fossa? A questo caso tu dasti causa col fare una cosa illecita.

(3) *Dig: Lib:* 48. *Til:* 19. *Leg:* 11. Quindi sarebbe imputabile un soldato, che in tempo di guardia, o in un luogo non destinato agli esercizii, avesse giuocato alla freccia, e ferito un passaggiero.

Intorno al caso può fissarsi questa regola generale « Il caso tanto è lungi dalla colpa, quanto gli uomini sono lontani dal prevederlo, e dall' impedirlo »

no a delinquere, che son capaci di ambedue, e che coll'uno, o l'altra spinsero la volontà alla scelleraggine. Questo principio deve stabilirsi anche rispetto alle *Università*, ai Collegj, ed alle Corporazioni qualunque (1). Imperciocchè siccome tali Aggregati costituiscono una persona morarale, così si reputa, che delinquano con il dolo, e con la colpa de' membri dei quali sono composti (2). All' incontro poi è facile ad intendersi I.°, che quei, che per natura sono privi di dolo, e di colpa; e II.° quei, che sono capaci di entrambi, ma che mancarono dell' uno, o l' altra, allorchè infransero la Legge (3), non contraggono giammai i delitti. Ora di essi è duopo trattare distintamente.

§. XXIX.

Degl' Infanti, e degl' Impuberi.

Fra quei, che per natura sono scevri di dolo, e di colpa tengono il primo luogo gl' *Infanti* (4), coloro cioè,

---

(1) Coloro, che compongono nna società vogliono, od è presumibile, che vogliano la stessa cosa, sicchè di ciascun' Aggregato deve concepirsi una sola volontà, ed un solo intelletto. Di quì, che ogni società, costituendo quasi una persona, che a differenza de' soggetti fisici chiamasi morale, è sottoposta alle Leggi come un' individuo, e perciò, quando le abbia infrante, meritamente si reputa, che abbia delinquito,

(2) *Besold: Delibat: jur: quæst:* 26.

(3) Non si deve dunque attendere quella sentenza, in cui dicesi: *Quod vitiosum est, quo animo facias nihil interest*. Nulla più si oppone al progresso di una scienza, che l' abbracciare senza previo esame gli assiomi del volgo, e nulla è più infesto ai giudizii criminali, che i principj pratici appoggiati alle sentenze, e agli aforismi.

(4) Questi sono così detti, perchè non possono parlare. *Fatur is, qui primum homo significabilem ore emittit vocem, ab eo antequam ita faciant pueri, dicuntur infantes; cum id faciant, jam fari. Varr: Lib: V. de L. L.*

i quali non peranco oltrepassarono il settimo anno (1). Difatto in essi non cade il dolo, nè la colpa, poichè non avendo ancora sviluppati, e consolidati coll' uso gli organi corporei, non possono rettamente spiegare le facoltà dell' animo, il di cui esercizio dipende moltissimo dal vigore del corpo (2). Quindi condotti nell' agire quasi dalla sola natura sensitiva, l' innocenza del loro consiglio li preserva dal delinquere (3).

Lo stesso ancora deve dirsi degl' *Impuberi*, che sono più prossimi all' infanzia, o che difficilmente, e tardi invigoriscono (4). Quei però, che si avvicinano alla pubertà, vale a dire, se donne al duodecimo, se maschj al decimo quarto anno, o che più presto diventano adulti, sovente si scorgono capaci di dolo, e perciò di contrarre i delitti; quando si eccettuino quelli, che incominciano soltanto dopo l' età pubere, come gli stupri, e gli adulterii (5). Imper-

---

(1) Ecco la divisione dell' *età* dell' uomo dall' infanzia fino alla adolescenza, secondo il Diritto Romano.

Sono I. Infanti il maschio, a la femmina sino all' anno 7.
È II. Prossimo all' infanzia il maschio sino all' anno 10 e mezzo; la femmina sino all' anno 12.
» III. Prossimo alla pubertà il maschio sino all' anno 14; la femmina sino all' anno 9. a mezzo.
» IV. Pubere il maschio compiuto l' anno 14; la fammina compiuto l' anno 12.
» V. Pienamente pubere il maschio finito l' anno 18; la femmina finito l' anno 14.
Sono IV. Adolescenti, o Minori il maschio, a la femmina sino all' anno 25: Dopo questo tempo diconsi Maggiori. *V. Ein. Recitat. in Elem. Jur. Civil. secundum ordinem Institutionum Tit. XXI.* §. 247. 248. Colla nostre Leggi però essi diventano maggiori compiuto il ventunesimo anno. *Regolamento Legislativo, e Giudiziario Tit. II.* §. 5.

(2) *Quomodo infans reus constituetur, qui nescit quod facit? S. Agostino riferito da Graziano nel Canone Aliquis Caus: XV, quaest.* 1.

(3) *Dig: Lib:* 21. *Tit:* 1. *Leg:* 23.

(4) Non è dalla natura universalmante stabilito il tempo della pubertà. La femmine, che hanno un corpo molla, a debole diventan puberi prima de' maschj, che rivestono un corpo adusto, e gagliardo, e fra i maschj, e le femmina, altri sviluppan più presto, ed altri più tardi; lo chè dipenda dallo stato di organizzazione, dalla qualità degli alimenti ec. e segnatamente dal clima.

(5) *Dig: Lib:* 48. *Tit:* 10. *Leg:* 36.

ciocchè aumentato nella puerizia il corpo, e corroborati i suoi organi, i giovani incominciano a sviluppare la loro ingenita natura ragionevole (§. XV.), e ad usare, come si conviene agli Uomini, delle facoltà della mente (1).

Ma se l'Impubere allorchè delinquì sia stato effettivamente capace di dolo, dovrà accuratamente investigarsi dal Giudice, ed egli potrà raccoglierlo dal suo temperamento, e da' suoi costumi, non dall' una, o l' altra congettura, o da un probabile argomento. Nulla a dir vero è più fallace, che sopra indizj, d'ordinario ambigui, stabilire alcuna cosa dell' altrui animo, massime di quello de' fanciulli.

§. XXX.

Dei Minori, e dei Vecchj.

L'adolescenza siegue la puerizia, nel di cui stadio gli organi acquistando tutta la loro energia, il corpo si perfeziona, e l'animo incomincia a più liberamente svolgere, ed esercitare le sue facoltà (2). Quindi i *Minori*, quei cioè, che tuttora aggiransi nell' adolescenza, e che per Diritto Romano non oltrepassarono il vigesimo quinto anno, e secondo le nostre Leggi il vigesimo primo (§. XXIX. *), sono senza meno capaci di dolo, e di colpa, e perciò di contrarre i delitti. Nè i Minori vanno soggetti alla responsabilità penale unicamente per le delinquenze, che si operano col commettere, ma benanco per quelle, che si fanno coll' ommet-

---

(1) *Inde ubi robustis adolevit viribus aetas,*
Consilium quoque majus, et acutior est animi vis. Lucret: Lib: III. de rer: nat:

(2) L'adolescenza è la primavera della natura umana, età in cui d'ordinario si rifugge il freno, ed amasi di esser più sensibile, che ragionevole. Sono noti que' versi d' Orazio nell' arte poetica:

Imberbis juvenis, tandem custode remoto,
Gaudet equis, canibusque, et aprici gramine campi;
Cereus in vitium flecti, monitoribus asper.

tere, purchè la criminosa ommissione provenga da dolo, e non soltanto da colpa (1).

Che se gli Uomini siano felicemente pervenuti alla vecchiezza, già di nuovo quasi ricadono in quello stato, in cui si ravvolsero da fanciulli (2). Difatti allora gli organi consumati dal molto, e lungo uso rendono l'animo pressochè inabile ad esercitare, come era avvezzo, le sue facoltà. Se adunque i *Vecchj* logorati dagli anni commettono qualche fatto criminoso, non più, che gl'infanti, ed i fanciulli, devono considerarsi imputabili dinnanzi la Legge (3). Ma se quegli, ch'è grave di età conservi tuttora integro il vigor della mente, ed usi, come talvolta accade, di un robusto temperamento, dovrà senza dubbio riputarsi capace di dolo, e di colpa, e perciò di commetter le scelleraggini (4).

§. XXXI.

Dei Sordi, e Muti.

È questione assai ardua, ed imbarazzante, se coloro, che nacquero *Sordi*, *e Muti* (5), o divenuti tali prima dell'uso della ragione, siano per natura suscettibili di quel dolo, che richiedesi per contrarre i delitti (6), e per-

---

(1) *Gonzalez in Cap: II. de delict: pucror:* E ciò perchè il giovane è per natura poco accorto, e riflessivo.

(2) *Sene x cum exemplo est, jam nec sentit, nec sapit,*
Ajunt solere eum repuerascere. Plaut. in Mercat.

(3) Gli Antichi chiamarono i vecchj *bis pueri*, e tanto nel Civile, che nel Canonico Diritto sono equiparati ai fanciulli.

(4) *V. Sforza - Oddi de restitut. in integr. par. XXIX.* 80. *num.* 116.

(5) Quelli, che nascono sordi sono necessariamente anche muti, non perchè *afani*, ma perchè mancano dell'uso della loquela.

(6) Perocchè havvi un doppio dolo: un dolo *proprio* degli Uomini, che proviene dalla ragione; un dolo *comune* agli Uomini, e ai bruti, che nasce dall'istinto naturale.

ciò capaci di delinquere. Dall' analisi delle operazioni della mente umana sembra di poter raccogliere, che i Sordi dalla nascita, in quanto non valsero ad apprendere il linguaggio, non sappiano annettere ai vocaboli, come ai loro segni, quelle poche idee, che acquistarono col mezzo degli altri sensi. Il perchè essi possono stimarsi inabili ad esercitare la maggior parte delle facoltà della mente, come la memoria, e l' associazione delle idee; l' uso delle quali, oltremodo necessario, dipende assolutamente dalle parole, ossia dai vocaboli, cioè dai segni delle idee, e dall' uso del linguaggio (1). Ed invero non mancano gli esempj di alcuni, che ricuperato all' improviso il senso dell' udito si sono trovati, per difetto di memoria, e di attenzione, di non avere inteso, e di non rammentare quelle cose, delle quali furono istruiti col mezzo degli altri sensi (2).

Gl' Interpetri però del Diritto Romano credettero di distinguere i sordi, e muti dalla nascita in due classi; altri de' quali affermano non aver l' intelletto, e quindi essere immuni dalla responsabilità penale; altri aver l' intelletto, ed in conseguenza potersi punire per i delitti, ch' abbiano

---

(1) *V. Condillac Essai sur l' Orig. des con. hum. sect. 4. Liv. II.*

I Sordi - muti per difetto di loquela non possono è vero sviluppare molte delle facoltà intellettuali, nondimeno però vagliono a conoscere alcune di quelle verità intuitive, che provengono dalla Legge di Natura. Chi vorrebbe infatti asserire, che un Sordo - muto ignorasse, che non è lecito di dare ad altri un colpo di bastone, perchè egli non sarebbe in grado di ricevere in sè quell' offesa?

(2) *V. Lettre sur les Sourdes, et Muets.*

commessi (1).

Del resto coloro, che sono soltanto muti, e non sordi, come altresì quelli, che dopo acquistato l'uso della ragione caddero nella sordità, si reputano infallantemente capaci di dolo, e perciò di delinquere, da chè poterono far uso dell' organo dell' udito, e col mezzo di esso apprendere il linguaggio, ed istruirsi (2).

§. XXXII.

Dei Pazzi, dei Furiosi, e dei Prodighi.

Coloro, che sono colti dalla pazzia, o dal furore, non è da revocarsi in dubbio, che come per natura diventano incapaci di dolo, e di colpa, così si facciano immuni dal

---

(1) Il sordo - muto benchè stupido ha sempre l'intelletto, perchè Uomo. Non sembra pertanto acconcia la riferita distinzione. Ne' Sordi - muti può trovarsi unicamente quella differenza, che si rinviene anche negli altri uomini, cioè, che altri siano stolidi, ed altri forniti di un certo acume d' ingegno. Questa differenza però parte dal temperamento, e non dalla facoltà intelligente.

Del resto sebbene i Sordi - muti siano capaci di qualche dolo, pure commettendo un delitto non possono tradursi nel Foro civile; perchè oltre, che quel dolo sfugge l' acutezza dell' ingegno umano, essi mancano di molti ostacoli per astenersi dal delinquere, quali sono l' ignoranza delle Leggi civili, la publica opinione, e simili; ossia perchè in essi non si trova l' equilibrio fra l' impulso ad agire, ed il ritegno all' azione. Ciò per altro vuolsi intendere de' Sordi - muti non istruiti, non di quelli, che abbiano ricevuto istruzione, i quali rendendosi colpevoli non v' ha dubbio, che incorrano nella responsabilità penale.

(2) Ma benchè tutti questi siano capaci di dolo, pure è difficile il decidere, se abbiano delinquito dolosamente, stantechè non posson parlare. Laonde scrive prudentemente Boemero, *quod confessio delicti ab hujusmodi subjectis per interpetrem facta, numquam ita comparata est, ut ad pœnam capitalem descendere liceat. Instit. Crim. Sect. 2. Cap. I. §. 22. not. 2.*

contrarre i delitti (1). Perocchè ne' *Pazzi*, e ne' *Furiosi* la produzione delle idee non corrisponde alle cause, ossia agli oggetti esterni, ma dipende dalla interna disposizione morbosa del cervello (2) nata oltre l' impero della volontà (3). Quindi essi non possono operar con dolo, e perciò delinquere, seppur non abbiano de' lucidi intervalli. Quando infatti il furore si calma, e l' animo esercita regolarmente il suo officio, se delinquono, da chè poterono agir dolosamente, è chiaro, che i medesimi irretisconsi di delitto (4). Ma qualora si cerchi, se quegli, che infuria ad intervalli, o che fu una volta pazzo, cessata la manìa abbia delinquito, i Dottori prudentemente presumono, ch' esso siasi fatto colpevole per demenza, e furore, anzichè nello stato di mente sana (5).

Sebbene poi per Diritto Romano i *Prodighi* sogliano equipararsi ai furiosi (6), tuttavolta ciò non si fa per cau-

---

(1) I nomi di pazzia, e di furore si usano promiscuamente, benchè questo consista in una totale cecità di mente, e quella in una incostanza mancante di sanità, la quale nondimeno può contenersi nel dovere. *Cic. Lib.* 3. *quæst. Tuscul.* Quindi essi servono ad indicare l' alienazione di mente, in effetto di cui taluno nell' agire sembra più simile ad un bruto, che ad un Uomo. I Giureconsulti distinguono il *furioso* dal *mentecatto*, dicendo, che il primo è agitato da una violenza di animo, il secondo è affetto da una malattia, che lascia intatta la sua quiete. *V. Menoch. VI. præsum. num.* 45.

(2) Perchè l' intelletto apprenda (osservano i Fisiologi), e perchè la volontà operi, è necessaria la disposizione de' muscoli, e de' nervi, che agiscono su di essi, e dell' organo encefalico.

(3) *V. Boherav. Aphoris.* 100. *colle note di Wansvieten*.

(4) I delitti potrebbero in qualche modo scusarsi ne' stolti? La stoltezza, cioè una piccola pazzia, che sente ciò, che fa, non scusa dai delitti. D' altronde chi v' ha così saggio, che non abbia, come suol dirsi, un ramo di pazzia? Dice Despreaux:

> Tous les hommes sont fous, et malgré tous leurs soins,
> Ne different entr' eux, que de plus, ou de moins. *Salyr.* 4.

(5) *Gomez Variar: Resolut: Lib: I.* Questa presunzione viene ritenuta anche dalle nostre Leggi, per cui non sono imputabili i delitti commessi nello stato di pazzia saltuaria *V. Art:* 26. §. 1. *del Regol: sui Delitti, e sulle Pene*,

(6) *Dig: Lib:* 45. *Tit:* 1. *Leg:* 6.

sa di alienazione di mente, e per difetto di dolo, ma per il pazzo scialacquamento delle sostanze. Laonde devono redarguirsi quegli Scrittori Criminali, che per tal confronto scusano i prodighi dai delitti, nei quali caddero, non col commettere, ma coll' ommettere (1), dopo interdetta l' amministrazione de' beni (2).

§. XXXIII.

Dei Dormienti.

Rimane a parlarsi de' *Dormienti*, i quali se soggetti a quella malattia, che appellasi sonnambolismo, abbiano commesso alcun fatto criminoso, questo non sarà ad essi imputato. E di vero essendo il sonno una sospensione delle funzioni de' sensi esterni, ed una cessazione dei moti, che partono dalla volontà (3), gli Uomini in quello stato non agiscono volontariamente, ma commossi dalla forza vivissima della fantasia, la quale allora non vagliono a respingere, nè a correggere (4). Ma può talvolta una qualche colpa congiungersi al sonno, per cui ciò, che si è operato nel sopore debba al Dormiente imputarsi, come se una Donna abbia soffocato un infante, che giacea seco nel letto. Perocchè doveva essa sapere, che i fanciulli facilmente

---

(1) Che anzi non è delittuosa la stessa prodigalità, e quindi degna di punizione? Vedi la *Legge* 1. *ff: de Cur: furios:* Presso i Greci era stato prescritto, che i prodighi non fossero seppelliti nel sepolcro patrio, ma nell' estraneo. *Alexander ab Alex*. X. *Genial*. *dier*. 14.

(2) *Farinac: quaest:* 94. *num:* 7.

(3) *Vedi Le Dict: Encyclop: art: Sommeil*.

(4) Sono ancora ignote le cause del *Sonnambolismo*. I Medici, che avrebbero dovuto ricercarle, si sono contentati di ammirare le comuni storielle, che si riferiscono intorno agli effetti di esso. Chi volesse dilettarsene rincontri Korman *de miracul. vivor. fol.* 220., Sandler *disquisit. physic. med. fol.* 152., e Soave *Opuscoli Metafisici fol.* 153. Edizione di Venezia 1808.

vengono oppressi da chi dorme, ed era assolutamente tenuta a schivarne il pericolo (1).

§. XXXIV.

Degl' Ignoranti, e degli Erranti.

Passiamo ora a trattare di quei, che sebbene per loro indole siano capaci di dolo, e di colpa, pure in qualche caso sono incapaci di contrarre i delitti. Ciò tante volte accade. quantevolte si frappone un' ostacolo, sicchè, *o* non conoscano quello, che fanno, *o* non agiscano liberamente (2). Ed in realtà manca allora in essi il consiglio di delinquere, di cui è formato il dolo, ed in certa guisa anche la colpa (§. XV.), e per quest' istesso saranno scevri di delitto, da chè, quando caddero nella delinquenza, nè si unì alla loro volontà la libertà, nè ebbe l' intelletto la necessaria cognizione.

E primieramente tali devono riputarsi coloro, che delinquono soprafatti dall' ignoranza, o ingannati dall' errore. Sono *Ignoranti* quei, che non hanno alcuna idea, ed *Erranti* quei, che hanno una falsa nozione della cosa (3). Non sanno i primi ciò, che fanno, e credono i secondi di

---

(1) Vedi *Matth. Prolegom. de Crim. Cap. I. num.* 13.

(2) L' uomo è di sua natura finito, ossia limitato, e nelle forze dell' intelletto, ed in quelle del corpo. Per la limitazione dell' intelletto è soggetto all' *ignoranza*, e all' *errore*; per quella del corpo alla *violenza esterna*. Ora essendo della natura dell' uomo di agire di per se stesso, non di esser condotto ad agire da altri, deriva, che sovente l' ignoranza, o l' errore, e la forza esterna impediscano, che le sue azioni possano imputarsi.

(3) Sarebbe un ignorante quegli, che non conoscesse la proibizione d' introdurre in un Paese una merce. Si trovarebbe in errore Colui, che credesse di poter secare il fieno in giorno di Festa.

fare tutt' altro di ciò, ch' effettivamente operano (1). Quindi non avendo avuto entrambi l' occorrente cognizione, vennero in tale stato a mancare di dolo, e di colpa, ed in conseguenza i falli, che per avventura commisero, non possono ad essi imputarsi. Ma quantunque in genere gl' Ignoranti, e gli Erranti vadano immuni dal contrarre i delitti, nondimeno ciò si limita in più maniere; poichè è necessario distinguere le diverse specie d' ignoranza, e di errore.

§. XXXV.

Quali specie d' Ignoranza, e di Errore liberino dal delinquere.

Parecchie sono le specie d' Ignoranza, e di Errore. L' ignoranza è o di *diritto*, quando taluno ignora la Legge (2), o di *fatto*, quando taluno non ha alcuna cognizione del fatto, che in qualche modo si riferisce all' azione (3). Inoltre l' ignoranza è *volontaria*, che con la diligenza poteva evitarsi, o rimuoversi; è *involontaria*, che soprafece senza colpa, o negligenza di alcuno (4). Che se colla diligenza l' ignoranza siasi potuta eliminare, allora chiamasi

---

(1) I Metafisici ripetono l' origine degli errori I. dall' uso di ragionare con idee inesatte; 2. dall' associazione formata fin da fanciulli d' idee fra loro discordi; 3. da un certo studio d' ingannar noi stessi per servire all' amor proprio. *Malebranch Recherch de la verità Liv: I. et V.*

(2) Quale fu quella di Gionata, che non informato della pena comminata dal Padre contro chi avesse mangiato prima, che fossero disfatti i nemici d' Isdraello, gustò un poco di mele.

(3) In quest' ignoranza si trovò Isacco, quando benedisse Giacobbe in luogo di Esaù.

(4) Fu volontaria l' ignoranza di quegli, che si ascrisse come socio ad un' Aggregato, di cui non conobbe le Leggi. Fu involontaria l' ignoranza di Noè, che non conoscendo la forza del vino cadde nell' ubriachezza.

vincibile; se non sia venuto fatto di toglierla, dicesi *invincibile* (1). Finalmente l' ignoranza è *essenziale*, quando si raggira intorno alle circostanze necessarie dell' azione, in cui influisce (2); è *accidentale*, allorchè riguarda le circostanze, per le quali non si muta l' essenza della cosa (3). Ciò, che fin quì si è detto dell' ignoranza, deve dirsi anche dell' errore; per lo chè già riunimmo l' uno, e l' altra sotto il vocabolo di *non conoscimento* (§. XV.).

Ora coloro, che sono affetti da ignoranza, e da errore essenziale diventano incapaci di delinquere, ma non queglino, che sono irretiti da ignoranza accidentale, che anzi l' ignoranza dev' essere di più involontaria, e invincibile (4). Perocchè, se taluno abbia potuto rimuovere da se l' ignoranza, e non abbia voluto, od abbia negligentato di farlo, egli a quella diede causa per sua *colpa* (5). L'ignoranza poi, e l' errore di diritto non libera gli Uomini dal contrarre i misfatti; mentre a nessuno è lecito d' ignorare le Leggi Naturali, manifestate a tutti per mezzo della retta ragione, e le Civili sufficientemente promulgate (6). Ma di-

---

(1) Come il ladroneggio degli Algerini; e la circoncisione presso gl' Idolatri.

(2) Tale fu l' ignoranza de' Trojani, che nella notte, in cui seguì l' eccidio della loro Patria uccidevano per nemici i compagni di Enea vestiti delle armi de' Greci.

(3) Non muterebbe l' essenza l' ignoranza di Colui, che prendesse in moglie una donna povera, quale per opposto avesse riputata ricca.

(4) Quando nell' azione (così nel nostro Codice) concorse un' errore sostanziale, che non lasci luogo a riconoscere nell' azione un delitto, questo non si rende imputabile. *Regol: sui Delitti, e sulle Pene* Art. 26. §. 2.

(5) La colpa poi concorre sempre in quelli, che dando opera ad una cosa illecita delinquono ignorantemente. Il perchè non è scusato dal delitto colui, che credendo di uccider l' avversario toglie di vita l' amico.

(6) Vedi *Burlemaq. Droit Natur. cap. I.* Nondimeno vi sono taluni, ai quali è lecito ignorare il Diritto Civile, come i Minori, *Leg.* 9. *pr. Dig.*, *Leg.* 11. *Cod. de Iuris, et facti ignoran:* le Femmine, *ibidem:* i Rustici, *Leg.* 1. §. *ult:. Dig. eod.*, *Leg.* 25. §. 1. *Dig. de Probat:* ed i Militari, *Leg.* 9. §. 1. *Dig.*, *Leg.* 1. Cod. de *Iur. et facti ignor:*

versamente la cosa procede in quei, che delinquono per ignoranza, o per errore di fatto; avvegnachè per la moltiplice varietà delle circostanze, per il fascino de' sensi, per la perversità de' testimonii, sovente gli Uomini possono essere ingannati, e tratti in errore.

§. XXXVI.

Degli Stranieri.

Ciò, che poco fà dicemmo dell' ignoranza, e dell' errore soffre qualch' eccezione negli *Stranieri*, che ignari delle Leggi della Città per dove transitano, od in cui prendono alloggio, se per avventura l' abbiano infrante, gli gioverà l' ignoranza, e anderanno perciò immuni dal delitto, e dalla pena. Difatto, quantunque come bene avverte Puffendorfio (1), si presuma, che gli Stranieri vogliano almeno tacitamente sottoporsi alle Leggi del Luogo, in cui vengono; tuttavia siccome molte sogliono esser le Leggi particolari di ciascuno Stato, nè facili a conoscersi, può accadere, che alcune subito non si rendano note anche ai più diligenti. Per questa ragione le Leggi determinano d' ordinario un conveniente spazio di tempo, quale decorso, dichiarano, che gli Stranieri non siano scusati dall' ignoranza (2). Così l' ignoranza non scusa gli Stra-

---

(1) *Iur. Nat. et Gen. Lib. III. Cap.* 2.

(2) Questo tempo nel nostro Stato è di due, o tre mesi, secondochè lo Straniere vi ha soggiornato di continuo, o interrottamente; ma con alcune modificazioni. Ecco la disposizione della Legge ,, Il Forastiero, che ha dimorato nello ,, Stato per due mesi continui, o per tre mesi interpolatamente è soggetto ,, alle prescrizioni di questo Regolamento. Il Forastiero, che non abbia nel- ,, lo Stato la dimora voluta dalla Legge, commettendo un' azione non ri- ,, guardata come delitto nel suo paése, è rimesso al Magistrato di Polizia. ,, Commettendo un' azione, che anche nel suo paese sia riguardata delittuo- ,, sa, egli è punito colla pena più mite delle due Legislazioni ,,. Art. 3. 4. 5. *del Regol. sui Delitti, e sulle Pene.*

nieri da ciò, che abbiano operato contra le Leggi Naturali, come vincibile, e volontaria (§. XXXV.). Ed in realtà chi non vede essere impossibile, che con le Leggi di qualunque Popolo, il quale sia civilizzato, non siano riprovate quelle azioni, che per natura è illecito di commettere, e che altronde non proibite, non potrebbe sussistere alcuna Umana Società?

§. XXXVII.

Degl' Inviti, e de' Coatti.

Quei, che operano loro malgrado, diventano anch'essi incapaci di delinquere, in quanto le loro azioni non sono spontanee. Imperciocchè alla volontà, oltre la libertà, è ancora inerente la *spontaneità*, la quale è una facoltà di diriger se stesso a un fine certo, e antecedentemente conosciuto. Quindi azioni *spontanee* sono quelle, alle quali determina se stessa la volontà; *libere* quelle, che sta in nostro potere di fare, o tralasciare (§. VI). Alle prime si oppongono le azioni invite, alle seconde le necessarie (1). Fra le azioni spontanee, altre diconsi *ultronee*, ad operar le quali non muove alcuna necessità esterna; altre *coatte*, che si

---

(1) Dalle diverse facoltà della volontà emanano le seguenti altre divisioni delle azioni. Alla volontà è inerente la *libertà*, e la *spontaneità*. La prima consiste nel potere di fare, o tralasciare una cosa. La seconda nella facoltà di dirigersi ad un certo fine. Di qui, che *spontanee* sono le azioni, alle quali la volontà si determina, come allora, che risolve di andare al passeggio, di leggere, e simili; *libere* quelle, ch' essa può fare, od ommettere, come l' accettare, o ricusare una tazza di tè, l' invito ad un' accademia. *Non spontanee* all' incontro son quelle, che fansi *proprio malgrado; e non libere*, ossiano necessarie, quelle, nelle quali *non è data la scelta*. È, per es., non libera l' azione, con cui taluno viene a pagare un debito; è non spontanea l' azione, con cui lo ferisco, mentre altri muove la mia mano. Vedi *Heinec: Elem: Iur: Nat: et Gen: Lib. I. Cap.* 2. §. 59.

commettono per qualche urgente necessità (1). Ora non essendo spontanee le azioni degl' *Inviti*, come se taluno mi spinga onde urti un' altro, non possono ad essi imputarsi (§. XIV), poichè mancarono del consiglio necessario di delinquere, nè alla loro volontà si congiunse la libertà di agire.

Diversamente però deve giudicarsi de' *Coatti*, di quelli cioè, che sono condotti a far per timore ciocchè, questo non sovrastando, od essendo lontano, non avrebbero giammai operato. Difatto le azioni coatte sono spontanee, da chè la volontà, quantunque stimolata dal timore, determina nondimeno se stessa ad agire. Laonde ne' Coatti concorre il consiglio di peccare, e non lasciò del tutto la propria libertà di unirsi alla loro volontà, sebbene abbiano agito per l'impero della necessità, che gli sovrastava (2). Ma se il timore, con cui taluno delinquì sia stato grave, qual' è quello, che cade in un' Uomo costante (3), allora dovrà commiserarsi l'umana debolezza, e temprarsi il rigore delle pene, come sarà esposto a suo luogo (4).

---

(1) È *coatta* l' azione di prendere una medicina nauseante: è *ultronea* quella di ritirare un credito.

(2) La volontà, dice S. Tommaso, non può soffrir coazione. *I. II. quaest.* 6. *art.* 4. Ciò si conobbe anche da Epitetto, il quale dopo aver insegnato, che un appetito non può esser vinto, che da un'altro appetito, soggiunge: *At inquiat quis, qui mihi mortis proponit metum, me cogit. Profecto non quod imminet in causa est, sed quia tibi satius videtur aliquid eorum facere, quam mortem oppetere. Quare te tua opinio, idest voluntas fecit volentem*. Presso Ariano T. 17.

(3) Ex. gr., se Tizio avesse scritta una falsità per la minaccia della morte. Non così, se a Lui si fosse minacciata una satira, poichè questo non sarebbe stato un timore sì grave da commuovere anche l' Uomo più inflessibile.

(4) Ciò maggiormente deve farsi, quando per timore siansi infrante le Leggi positive civili, le quali d' ordinario si reputa, che in tal caso non abbiamo voluto obbligare.

CAPO VII.

DI COLORO, CHE SONO CAUSA DEGLI ALTRUI DELITTI.

§. XXXVIII.

Come la Causa morale influisca nella Causa fisica.

È noto, che le azioni morali partono da una doppia causa, altra cioè morale, ed altra fisica (§. XIV.). Questa non solo opera con l'intelletto, e con la volontà, ma eziandio con il corpo, come se colla mia mano abbia fatto, o scientemente tralasciato ciò, ch'era duopo di fare, o preterire; quella influisce soltanto nelle altrui azioni, od ommissioni con il mandato, con il comando, e simili. Ora i fatti, o le ommissioni s'imputano all'una, e all'altra causa, perchè provengono da ambedue (1). Coloro adunque, che per dolo, o colpa furono *causa morale* degli altrui delitti, contraggono le scelleraggini al pari di quelli, che l'eseguirono, i quali cioè si resero *causa fisica* delle medesime (2). Lo chè avendo ben conosciuto i Giureconsulti Romani sovente insegnarono, che non solo è tenuto colui, che fece, ma ancora quegli, che dolosamente procurò, che si facesse una qualche cosa, nulla importando se tu stesso fac-

---

(1) Quindi la morte di Cicerone deve imputarsi ad Antonio egualmentechè a Popilio, mentre Antonio dando a Popilio, che il richiedeva, l'incarico di ucciderlo, fu causa morale, e Popilio eseguendo quesl' incarico fu causa fisica della medesima.

(2) Non però egualmente, poichè i delitti si attribuiscono più, ora alla causa morale, ora alla causa fisica. *Hein. Iur. Nat. et Gen. Lib. I. Cap.* 4. §. 122. Difatto se la causa morale fu efficace, come nel Padre, nel Padrone, s'imputano più a quella, che alla causa fisica; se meno efficace, come se tuttavolta l'altro avesse delinquito, si ascrivono più alla causa fisica, che alla morale. *Henr. Koekler Exercit. Iur. Nat.* §. 508.

cia un' azione, o se procuri, che venga fatta da altri, e dii occasione al delitto (1).

§. XXXIX.

Dei Mandanti, e Mandatarii.

Da chè adunque i *Mandanti* sono causa, che i *Mandatarii* commettano i fatti criminosi, de' quali sono incaricati, diventano rei come questi, e vengono irretiti del mede-

---

(1) *Dig. Lib.* 48: *Tit.* 8. *Leg.* 15. La Causa fisica può distinguersi in *Autore Immediato*, e in *Causa Collaterale*; e la Causa morale in *Causa Principale*, o mediata, e in *Causa Subalterna*.

È *Autore immediato* quegli, che per sua volontà, e di propria mano ha operato un delitto. È *Causa principale* quegli, che ha comandato, diretto, e fatto eseguire un' azione criminosa, per modo, che senza quel comando, e direzione il delitto non avrebbe avuto mai effetto, sia, che l' *Agente immediato* scientemente, sia, che non scientemente vi abbia contribuito. È *Causa collaterale* quegli, ch' è concorso ad una scelleraggine immediatamente, e per quanto da se dipese efficacemente, ma non al segno da presumersi, che senza la sua cooperazione la medesima non avrebbe avuto effetto. È *Causa subalterna* quegli, che non fece, che porgere una leggiera occasione al delitto facilitandone i mezzi al delinquente, il quale altronde era deciso di commetterlo.

E qui si noti, che *Causa principale* dicesi anche quegli, che prestò ad alcuno nell' atto stesso di operare i mezzi senza de' quali, o avrebbe egli ommesso di decidersi a far quell' azione, o non avrebbe potuto eseguirla: ovvero gli negò i mezzi per riparare un pericolo. *Vedi Colizzi Saggio Analitico di Giurisp. Nat. Soc. Vol. II. Cap VI.* §§. 5. 6. 7.

Ma gli Scrittori Criminali fanno un altra classificazione: Essi distinguono tre specie di Agenti, i *Principali*, i *Correi*, i *Complici*. Denominano *Agente principale* di un'azione chiunque ne sia inventore, direttore, e capo, chiunque abbia indotto altri a farla usando di minacce, di macchinazioni, di violenze, od abusando dell'autorità, di cui per avventura fosse rivestito, e chiunque abbia procurato efficacemente, che altri si associasse a lui. Per *Correi* intendono quegl' altri, che presero parte diretta all' azione, ed ebbero influenza tale sulla medesima, sicchè senza il loro intervento non avrebbe avuto effetto. *Complici* infine chiamano tutti quelli, che porgono mezzi, direzione, istruzione per commetterla, che ne rimuovono scientemente gli ostacoli, e che partecipano del lucro, che n' è derivato. Questa divisione però non è così analitica, ed esatta come la prima.

simo delitto (1). Ed in realtà la scelleraggine è uguale, nè vi è alcuna differenza frà l'operare un azione malvagia con la propria mano, e il cercare, che venga fatta coll' altrui. Che anzi si scorge maggiore la colpa del Mandante, che del Mandatario, mentre questi non avrebbe delinquito senza il mandato, e quegli fu al Mandatario causa efficace di delinquere (2).

E quì potrebbe dimandarsi, se il Mandante sia tenuto del misfatto più grave, che il Mandatario commise eccedendo i limiti del mandato; come se abbia ucciso quello, che il Mandante aveva ingiunto, che fosse soltanto ferito. Su di chè non v'è chi non intenda, che il Mandante doveva riflettere, che il Mandatario facilmente avrebbe potuto oltrepassare i limiti del mandato, e che non era in suo potere regolare per modo l'acciajo, da ferir soltanto l'aggredito, e non da ucciderlo (3). Quindi il Mandante sembra essere stato causa morale della morte, e come tale soggetto alla responsabilità penale. Che se, revocato il mandato, il Mandatario lo abbia nondimeno compiuto, il Mandante, in tal caso, se in tempo abile siasi fatta la revoca, lasciò di essere al Mandatario causa di delinquere. Ma contuttociò il Mandante non deve andare totalmente impunito; poichè, dove trat-

---

(1) La morte di Uria fu per Oracolo Divino attribuita a delitto, non solo a Gioabbo, che la procurò, ma anche a Davidde, che gli commise di procurarla. *Reg. Lib. II. cap.* 12.

(2) Il Mandante è la testa, e il Mandatario è la mano, e lo strumento del Mandante, ma non meramente *passivo*, come il pugnale, ma *cooperativo*, perchè nel produrre l'effetto si muove insieme per una certa forza, che gli è inerente, qual'è il soldato, che viene alle mani d'ordine del Generale. *Strych. Diss. de Mand. Delinq.*

(3) Elegantemente Lico presso il Tragico dice:

Arma non servant modum;
Nec temperari, nec reprimi facile potest
Stricti ensis ira. Ercol. Furios. V: 403., *e seg.*

tasi de' più gravi misfatti, il nudo mandato, siccome avvertono i Dottori, si reputa nel Foro come criminoso, e punibile (1).

§. XL.

Di Quelli, che comandano, ed ubbidiscono.

Coloro, che impongono di delinquere, a guisa de' Mandanti, contraggono non vi ha dubbio i delitti, che si effettuano per loro comando. È il comando proprio del Padrone, del Padre, del Magistrato, e di tutti quelli, ch'esercitano sopra altri un legitimo potere. Se adunque ai figli, ai servi, alle persone soggette s'ingiunga di commettere qualche azione criminosa, questa certamente sopratutto s'imputa ai *Comandatori*, da chè furono agli *Ubbidienti* causa morale di delinquere (§. XXXVIII.) (2). Tuttavolta però coloro, che ubbidirono non anderanno immuni dal contrarre il delitto, di cui si resero causa fisica. Impercciocchè quantunque al comando sembri mescolata una certa violenza, nondimeno ad un' Uomo probo non può giammai imporsi tanta necessità, sicchè venga a macchiarsi di un delitto (3).

---

(1) *Bajard. ad Clarum §. final. Quaest.* 86.

(2) La colpa di un' ingiunta scelleraggine si rifonde quasi interamente su di chi l'ha inculcata:

Ad Auctores redit
Sceleris coacti culpa. Senec. Troad. V. 870. 871.

(3) Pure in tali casi la pena si mitiga, e talvolta ancora si rimette, come vedremo a suo luogo. Così Mitridate punì Atilio, che gli aveva insidiata la vita, e lasciò impuniti i servi, perchè erano stati costretti di ubbidire al loro padrone. *Appian. de Bell. Mitrid.*

§. XLI.

Dei Consiglieri, Consultori, e Ausiliatori.

Quei pure, per gl' iniqui consigli (1) de' quali altri delinquirono, vale a dire i *Consiglieri*, sembra, che siano causa morale de' delitti, che commisero i *Consultori* (2). Danno un consiglio generale di delinquere, secondochè ben distingue Puffendorfio (3), coloro, che soltanto avvertono, esortano, istigano. Questi appena può asserirsi, che influiscano ne' delitti de' consultori, onde non soglion tradursi quali rei nel foro umano; seppure non trattisi di alcuni più gravi misfatti, come del delitto di Maestà (4). Ma quelli, che danno un consiglio speciale di delinquere, che cioè istruiscono, ed aprono la strada alla perfezione del delitto, per esempio, che insegnano al ladro il modo d' intromettersi nella casa, influiscono alquanto maggiormente nelle altrui scelleraggini (5), e meritano di essere considerati come colpevoli.

Molto più ciò deve dirsi di coloro, che non solamente abbian prestato il consiglio, ma altresì l' opera, e l' ajuto ai malfattori, o coll' assistere alla stessa esecuzione del delitto, o, non essendo al delitto presenti, col somministrare

---

(1) Il consiglio è quell' atto, con cui taluno, o toglie dallo stato di dubbio, o facilita le altrui azioni, *od* incita ad operare.

(2) Sensatamente Plauto dice, che *qui monet adjuvat*. *In Curcul: Act: I. Scen:* 3.

(3) *Jur. Nat., et Gen. Lib. I. Cap.* 4.

(4) Tuttavia anche in altri casi il Consigliere potrebbe tradursi nel Foro esterno; su di chè per conciliare alcune antinomie, che si trovano nel Diritto Romano, i Giureconsulti fanno questa distinzione: *O* il Consultore avrebbe altronde delinquito; *O* senza il pravo consiglio si sarebbe astenuto dal delinquere. Nel primo caso non si farà luogo a procedere, non così nel secondo. *Farinac. Quæst.* 129. *Par.* 3; *Clar* §. *fin, quæst*, 2; *Menoc. de arb. cas.* 357. *num.* 17.

(5) Questi sembra, che delinquano cogli autori principali de' misfatti, cioè, come *Correi*, di quello, che sian causa degli altrui delitti.

i ferri, i veleni ec., sapendo l'oggetto per cui li somministrassero. Difatto tutti qnesti non influiscono soltanto moralmente, ma ancora fisicamente nelle altrui azioni criminose, e perciò sono tenuti quasi dello stesso delitto, egualmentechè gli Autori principali del medesimo (1).

§. XLII.

Di Coloro, che possono impedire i delitti, e non l' impediscono.

Per ultimo queì, che possono *impedire i delitti*, e non l' *impediscono*, sembra, che in qualche modo moralmente concorrano nelle altrui scelleraggini (2). Tutti però in genere debbono essi tradursi come delinquenti nel Foro? I Giureconsulti rettamente han deciso, che ciò non deve farsi per costume della Società (3); avvegnachè d'ordinario gli Uomini, o per timore, o per ignavia, o perchè credono di non esser tenuti, trascurano, benchè possano, d'impedire, e proibire gli altrui delitti. Nondimeno convien' eccettuare i misfatti più atroci, ed oltremodo pericolosi, circa i quali le Leggi abbiano espressamente prescritto, che sia tenuto non solamente chi fece, ma ancora chi negligentò di proibire, e d'impedire, come ne' delitti di ratto, di parricidio, e di lesa Maestà (4). Inoltre è duopo distinguere le persone, dimodochè quelle, che per alcun particolare diritto, od officio sono obbligate di fare, o d'impedire, come i Genito-

(1) *Dig. Lib* 47. *Til*. 2. *Leg*. 54.

(2) *Dig. Lib*. 50. *Til*. 17. *Leg*. 181. E tale è non solamente quegli, ch' essendo presente, e potendo non diede soccorso, ma quello eziandio, ch' essendo informato non avvertì del pericolo. *V. Cic. de Offic. Lib*. 1. *Cap*. 7.

(3) Nondimeno nell'Egitto chiunque non avesse impedita un' azione criminosa, quando poteva farlo, era punito colla stessa pena dell' autore della scelleraggine. Un egual disposizione, come riferisce Plutarco, *Instit. Lacon.*, si aveva anche presso gli Spartani.

(4) *Cod: Lib*: 9. *Til*. 13. *Leg*. *unic*.

ri, i Magistrati, gli Educatori, se abbiano tralasciato di opporsi ai delitti de' figli, de' cittadini, degli alunni, vengono imputati degli stessi delitti, de' quali non immeritamente si ravvisa, che siano stati causa morale. Imperciocchè, come acconciamente cantò Seneca il Tragico: *Qui non vetat peccare cum possit, jubet* (1).

CAPO VIII.

CONTRA QUALI PERSONE SI COMMETTANO I DELITTI

§. XLIII.

Delle Persone incognite, e di quelle prive di sentimento.

Quantunque in genere tutti i delitti si oppongano al fine della Civile Società, nondimeno alcuni la sovvertono direttamente, ed altri di tanto maggior numero ledono soprattutto ciascun Cittadino, sicchè propriamente possono chiamarsi ingiurie private (§. XI.). E da prima non deve revocarsi in dubbio, che possono indistintamente essere affetti d' ingiuria tutti coloro, che sono capaci di sentirla. Quindi stimaremo, che sia recata ingiuria anche a quegli, che taluno non conoscendo, nè volendo offese, cioè ad una *Persona incognita*. Ed invero fa ingiuria, come rettamente insegna il Giureconsulto Ulpiano (2), chi sa di fare ingiuria, sebbene non sappia a chi la faccia. Che anzi le ingiurie possono inferirsi ancora alle persone, che sono incapaci di sentirle, come gl' Infanti, i Pazzi. Imperciocchè i delitti devono misurarsi non dal sentimento del paziente, ma dal dolo di colui, che osò di commetterli (3).

---

(1) *Troad: vers:* 291.
(2) *Dig: Lib:* 47. *Tit:* 10. *Leg:* 7.
(3) *Dig: Lib:* 47. *Tit:* 10. *Leg:* 18.

§. XLIV.

Se facciasi ingiuria a chì la vuole.

Gli antichi Giureconsulti Romani seguendo l' autorità di Aristotile (1) avvisarono, che ad uno, che consenta possa recarsi danno, ma non ingiuria; perchè nessuno viene ingiuriato, se non contra la propria volontà (2). Ma è falso, che a *chi vuole*, non si faccia alcuna ingiuria. E di vero un uomo, per esempio, che cerca di essere offeso, gettato da una rupe, o denigrato nell' onore, non vuole questo male, nè per retto senno, nè è in suo potere di volerlo. In fine egli elegge con volontà imperfetta, quando cioè le passioni, come destrieri indocili, scosso il freno vincono la mano dell' Auriga. Se dunque taluno, benchè spontaneamente pregato, secondi la volontà alterata di siffatte persone, si riputerà iniquo contro di esse, e si macchierà di una colpa (3). Difatto dev' egli pensare, che colui, il quale vuole un ingiuria, in nulla quasi differisce da un Furioso, la di cui volontà non è giammai regolata dalla retta ragione.

§. XLV.

Del Suicidio.

Da ciò, che poco fà osservammo, egli inoltre si apprende, se taluno possa essere ingiurioso, vale a dire de-

---

(1) *Ethic:* V. 11.

(2) *Dig: Lib:* 35. *Til:* 10. *Leg:* 1. Di quì l' antico adagio: *nulla volenti fit injuria;* poichè dicevasi, che come il recare un' ingiuria è un atto spontaneo, e volontario, così il di lui opposto è un atto involontario.

(3) Tale sarebbe stato lo Scudiere di Saulle, se aderendo al suo Padrone, che chiedeva di essere ucciso dopo la vittoria de' Palestini, gli avesse data la morte: e l' Amalecita, che mentì di avere accolto la volontà di quel Principe, fu meritamente punito da Davidde. *Samuel II:*

linquere contra se stesso. Non essendo infatti in nostro potere tutto quello, che facciamo, o soffriamo deriva, che irrogandoci alcuna cosa, che non è in nostra facoltà, diventiamo rei contra noi stessi, e che una tale azione deve riputarsi delitto (1). Ora non è in nostro potere abbandonare la vita, e andare incontro alla morte. Perocchè IDDIO, conforme saggiamente ragionarono i Pittagorici presso Platone, ci collocò in questa vita, come in una stanza, da cui non ci è lecito di partire senza il suo comando. Quindi è chiaro, che coloro, i quali abbiano osato di arrecarsi un male, per esempio di mutilarsi, e molto più di togliersi la vita, si rendono colpevoli verso di essi, e peccano non solamente contra DIO Regolatore, ed Arbitro della sorte, e della vita degli Uomini, ma ancora contra la Società, la quale privano senza ragione de' Cittadini (2). Che se agli antichi Giureconsulti Romani parve non di riprovare, ma anzi di permettere, e di encomiare in alcuni casi il *Suicidio* (3), ciò avvenne per i falsi precetti della filosofia stoica, de' quali i più di essi erano imbevuti (4).

---

(1) Poichè non vi è stata stravaganza, a cui per aberrazione dal retto gli Uomini non siansi abbandonati, vi furono un tempo de' Filosofi, i quali insegnarono, ed encomiarono l' *autochiria*. Egesia di Cirene, di cui fa menzione Cicerone nelle sue Tusculane, enumerando i mali dell' Uomo, si studiò d' ingerir i' odio della vita, e quindi di persuadere il suicidio. Quest' antico sistema si è in oggi riprodotto, perchè taluni con la Religione amano di porre in non cale anche la ragione. Ma i mali o sono riparabili, e deve cercarsi il riparo, o non lo sono, ed allora: *Durum, sed levius fit patientia quid quid corrigere est nefas*. D' altronde nessuno soffre, che non meriti di soffrire, e chi fugge le pene temporali, và incontro all' eterne. *S. Agost: Lib: I. de Civ: Dei*.

(2) Di quì, che Tarquinio Prisco ordinò, che fossero appiccati alla vista di tutti, e divorati dagli avvoltoj i corpi di que' Cittadini Romani, che per evitar l' opera delle cloache si eran dati la morte: nè schivavano la pena coloro, che per non andare in guerra si tagliavano il pollice, *Leg: 1. Cod: de Tyron*, i quali eran detti *Murci*, forse da Murcia Dea della pigrizia. *V. Amm: Marcell: XV. de Galliis*. Presso di noi sono punite (colla detenzione sotto la sorveglianza di uno a tre anni) soltanto le ferite tendenti al suicidio. *Regol. sui Delitti Art.* 317.

(3) *Dig: Lib:* 15. *Tit:* 1. *Leg:* 9.

(4) *V. Ever: Otton: de Stoic: I. C. Philosoph:*

§. XLVI.

Se contra i Morti possano commettersi i delitti.

Suole ancora ricercarsi, e farsi questione, se i *Morti* possono esere affetti d' ingiuria. Ciò si nega pertinacemente da Aristotile (1), perchè l' ingiuria non si fa alle persone, che mancano di sentimento, quali appunto sono gli Estinti. Ma noi crederemo piuttosto agli antichi Giureconsulti Romani, i quali insegnarono, che anche contra i Morti possono commettersi i delitti; come quando siasi malmenato un cadavere, violato un sepolcro (2), o rotta la statua di un Defonto (3): e ciò se non per la cosa in se stessa, almeno per interpetrazione di diritto (4).

§. XLVII.

Quando non si faccia ingiuria agl' Inviti.

Del rimanente non deve quì tralasciarsi, che in certi casi, sebbene taluno soffra un offesa, pure sembra non es-

---

(1) *Loc: sup: cit:*

(2) Quando un cadavere fosse stato vessato, o spogliato; quando si fossero cavate le ossa da un cimiterio; quando un sepolcro fosse stato guastato, e da lì si fossero portate via le pietre, si aveva il delitto straordinario *de sepulcro violato*, il quale importava o l' azione privata all' *id quod interest*, o l' azione popolare ai 100, o 200 aurei, o la deportazione, e talvolta anche l' ultimo supplizio. *V. tot: Tit: Dig: de sepul: viol:* In oggi queste pene non sono più in uso, e la violazione del sepolcro è punita straordinariamente dai Magistrati Ecclesiastici.

(3) *Dig: Lib:* 2. *Tit:* 7. *Leg:* 12. In questo caso dagli Eredi poteva agirsi d' ingiurie. *Leg:* 27. *ff: de injur:* Un eguale azione essi avevano, quando fosse stato offeso il cadavere, perchè, come scrive il G. C. Ulpiano, riguarda il nostro onore l' ingiuria, che si fa ad un Estinto. *Leg:* 1. §. *et si forte: ff: de Injur:*

(4) Da chè cioè si presume, che la Legge voglia tutelare la memoria, e le ceneri di un Cittadino anche allora, che più non esiste. Oltredichè, chi non vede, che manifesta un' animo iniquo, e si rende di pessimo esempio colui, che oltraggia un Defonto?

sersi a lui recata alcuna ingiuria, nè commesso alcun delitto. Ciò tante volte accade, quante volte le stesse Leggi si armano contra i delinquenti, e permettono la propria, e la pubblica vendetta ai privati; come contra i ladri notturni (1), i grassatori, i profughi, e i disertori della milizia, che è lecito a chiunque di uccidere, senza irretirsi di delitto (2). Ma egli è duopo attentamente guardarsi, che le Leggi fuor di necessità non permettono la pubblica vendetta ai privati, acciò non si dia occasione di produrre maggiori disordini, e di eccitare le risse fra i cittadini.

CAPO IX.

QUALI OBBLIGAZIONI NASCANO DAL DELITTO, ED IN QUANTE MANIERE VENGAN TOLTE.

§. XLVIII.

D' onde provenga l' obbligazione di subire la pena, e quali persone essa percuota.

Poichè in ogni scelleraggine concorre sempre il nocumento pubblico, e talvolta ancora il danno privato (§. XLIII.),

---

(1) Fu un tempo permessa l' uccisione del ladro notturno, come talvolta quella del ladro del giorno (V. Lib. Quarto §. LXXXIII.); Ma questa facoltà venne in seguito frenata, essendosi prescritto, che il ladro non potesse uccidersi, se non allora, che si fosse schermito colle armi, nè fosse riuscito perdonargli senza pericolo. *Leg. 9. ff. ad Leg. Corn. de Sicariis*. I Giuspublicisti dicono, che il ladro possa uccidersi quando non vi abbia altro mezzo da salvare il suo, e trattisi di oggetto di non lieve momento. Ma la Cristiana Carità non potrebbe consentire, che un ladro venga immediatamente privato della vita naturale, ed eterna. Il perchè fa meraviglia, che vi sia chi abbia scritto, che anche in oggi sia lecito uccider *subito* il ladro notturno.

(2) *Cod. Lib.* 3. *Tit.* 17. *Leg.* 1. e 2. Non deve però concedersi ai privati Cittadini, come insegna il G.C. Paolo, *Dig. Lib.* 50. *Tit.* 17. *Leg.* 176. ciò, che può farsi dai Magistrati; ed anche il braccio armato dalle Leggi deve sempre contenersi nè limiti della necessità.

perciò dai delitti nascono *due obbligazioni*, l' una di subir la pena, a cui i rei sono sempre soggetti, l' altra di risarcire il danno, di cui allora soltanto sono essi tenuti, che abbiano ad alcuno recato danno con ingiuria (1). E certamente alla pena vengono i Cittadini delinquenti obbligati in virtù del patto sociale (§. XI.) (2), d' onde risulta la Civile Società. Imperciocchè, se non fossero sanzionate le pene contra quei, che offendessero la Società, ed i suoi Individui, non potrebbe la medesima lungamente rimanere incolume.

Ma siffatta obbligazione non può oltrepassare la persona de' colpevoli, e comprender quelli, che si ritiene essersi obbligati alla pena unicamente per i proprii, e non per gli altrui delitti. Quindi l' obbligazione di subire il castigo, che contrassero i genitori col delinquere, non passa ne' figli, e molto meno negli eredi, che rappresentano il defonto ne' beni, e non ne' meriti, i quali sono puramente personali (3).

---

(1) *Grot. de Jur. Bell. et Pac. Lib. XI. Cap.* 13. Al *male pubblico* corrisponde la *pena*; al *danno privato* la *riparazione* del medesimo. L' obbligazione di subir la pena produce l' *azione pubblica*, quella di emendare il danno l' *azione civile*.

E qui deve osservarsi, che l' azione civile si può esercitare cumulativamente con l' azione penale avanti i Giudici Criminali, e si può esercitare anche separatamente avanti i Giudici Civili. *Art. 7. 8. del Regol. Org. e di Proced. Crim.* Quando però il Leso abbia scelta l' azione civile, non può, neanche con una riserva, ricorrere più alla criminale. Ma la scelta, che la Parte offesa fa dell' azione civile non toglie mai al fisco, quando gli compete, l' esercizio di quella, ch' è diretta all' irrogazione della pena: che anzi il giudizio criminale può sospendere il giudizio civile, ogniqualvolta la definizione di questo dipenda necessariamente dalla verificazinoe del solo fatto criminoso. *Cit. Regol. Art.* 592. 593. 594.

(2) Non in virtù del patto, ma del diritto, che ha il Sovrano di *rendere effettive* le Leggi, e di *conservare* l' Ordine Sociale: il qual diritto nasce dal fine della politica associazione. *Vedi §. VII.* * *Libro Secondo*.

(3) *Anima quæ peccaverit*, così nelle sacre Carte, *ipsa morietur: filius non portabit iniquitatem patris, et pater non portabit iniquitatem filii. Ezech. Cap. XVIII. v.* 20. Questa massima è stata ritenuta dalla Legge 20. *ff. de Pæn.*, e dalla Legge 22. *Cod. eod.*

In simil guisa l' obbligazione di subire la pena afflittiva non passa ne' fidejussori, quando in se per altri l' abbiano illecitamente assunta (1).

§. XLIX.

Come si tolga l' obbligazione di subir la pena.

Ora poi l' obbligazione di sottostare alla pena si toglie in primo luogo colla morte del delinquente. E chi difatto non sa, che la morte scioglie, e tronca tutto ciò, che è inerente alla persona? Nullamanco vi hanno alcune più atroci scelleraggini, che le Leggi sogliono perseguitare anche dopo la morte de' rei, condannando di essi la memoria, e confiscando i beni, come è il misfatto di ribellione (2). Indi con la consumazione della pena si perime l' obbligazione di subirla; mentre nulla sarebbe più iniquo, che per lo stesso delitto accusare, e condannare due volte un colpevole (3). Finalmente la medesima obbligazione si toglie con l' estinzione del delitto (4); lo che avviene o per indulgenza del Principe, *o* per prescrizione, *o* per sentenza assolutoria del Giudice. Quando il Principe, che regge, e governa la Repubblica per giusti motivi fa grazia al reo, sparisce l' accusa del delitto, e l' obbligazione di subire la pena (5). La pre-

---

(1) *Dig. Lib.* 16. *Tit.* 4. *Leg.* 3.

(2) *Cod. Lib.* 9. *Tit.* 8. *Leg.* 5. In oggi con la morte del reo si estingue qualunque delitto, e perciò non vi è più luogo a procedere; se nonchè per gli effetti civili. *Art.* 36. e 38. *del Regol. sui Delitti, e sulle Pene.*

(3) *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 19. *Leg.* 28.

(4) Propriamente i delitti non possono estinguersi, perchè com' è in proverbio *infectum factum reddere nemo potest;* ma per uso dei Dottori dicesi, che i delitti si estinguono, quando, perenta la loro accusa, s' intende rimessa l' obbligazione di subir la pena. *Matth. ad Lib.* 48. *Dig. Tit.* 19.

(5) Veggasi il §. X. del Libro Secondo.

scrizione eziandio, che inducono le Leggi vale a perimere l' obbligazione di subire la pena, onde quelli, che da gran tempo contrassero un delitto, sempre non temano l' accusa, e il castigo (1). Per ultimo la sentenza assolutoria del Giudice toglie siffatta obbligazione, quando realmente l' assoluto fu colpevole (2); e ciò stante l' autorità della cosa giudicata, con cui la pena si reputa totalmente rimessa (3).

§. L.

D' onde derivi l' obbligazione di riparare il danno, e come si perima.

L' altra obbligazione *di risarcire il danno*, che grava il colpevole emana dalla stessa Legge di Natura (4), la quale proibisce di far male a chiunque, o direttamente, o col mezzo di altri (§. XXXVIII.), e comanda di emen-

---

(1) Difatto sembra, che già sia stato punito quegli, che per un certo lasso di tempo ha temuto il castigo: oltre di che, non vi sarebbe più il fine del pubblico esempio, quando la pena si volesse infliggere dopo molti anni.

(2) Poichè, se fu innocente, allora si toglie l' obbligazione di stare *in reatu*, non quella di subire il castigo, la quale non poteva mai nascere per un' accusa non vera.

(3) *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 2. *Leg.* 17.

(4) *D. Thom. II. quæst.* 62. *Art.* 1. Il danno, detto forse a *demendo*, è quando taluno ha meno di ciò, ch' è suo. Col Diritto Romano il danno comunemente si prende per la diminuzione del nostro patrimonio. *Leg.* 3. *ff. de Damno infecto*. Ma in amplissimo significato il danno esprime ogni lesione recata, non solo alle cose, ma anche al corpo, alla fama, alla pudicizia degli uomini. Allorchè pertanto taluno ingiustamente ha leso altri nelle cose, che sono sue o *per natura*, o *per fatto umano*, deve reintegrarle fin dove il permette l' oggetto in sè stesso, e quando nol permetta, deve prestare l' *id quod interest*.

larlo ogni qualvolta siasi arrecato (1). Quindi Colui, che uccide ingiustamente è tenuto di pagare le spese del funere, e di prestare ai parenti dell' ucciso gli alimenti, che da questi gli erano somministrati. Così il vulnerante deve rifondere al vulnerato tutte le spese della cura, e indenizzarlo delle opere, delle quali mancò, e che è per mancare in avvenire a cagione dell' offesa (2). La stima poi di siffatte cose deve rimettersi alla prudenza de' Magistrati, i quali la determinaranno avuto riguardo allo spazio della vita futura dell' interfetto (3), e considerati i danni derivanti dall' uso impedito del membro mutilato (4). Che se il reo subì la pena per il delitto, d' onde altri venne leso, soddisfece, non vi ha dubbio, all' obbligazione, che aveva colla Società (§. XLVIII.), ma non è perciò esentato dal riparare il danno, che produsse, la di cui obbligazione non si toglie, se non col risarcimen-

---

(1) Ma quanto il danno dev' essere stimato? Tanto quanto importava la cosa allorchè fu recato. Col Diritto Romano si stabilisce, che la cosa debba stimarsi il massimo di ciò, che valeva in quell' anno, o nei 30. giorni prossimi. §. *in his autem Instit. de Lege Aquilia.* Ne' casi di furto, non solo deve restituirsi la cosa col suo incremento, ma deve altresì prestarsi il lucro cessante, e il danno emergente.

(2) *Dig. Lib.* 9. *Tit* 2. *Leg.* 21. *e* 24. Deve ancora prestarsi la stima delle cicatrici, e della deformità del corpo, giacchè quantunque, per sentimento degli antichi Giureconsulti, un corpo libero non sia capace di stima, *Leg.* 13. *ff. ad Leg. Aquil.*, nondimeno esso può in qualche modo risarcirsi col denaro, da chè questo è la misura, ed il compenso di tutte le cose utili.

(3) In virtù della famigerata Legge *Computationi*, o *Hæreditatum Dig. ad Legem Falcidiam*, la computazione si fa dalla prima età fino all' anno trigesimo; dall' anno trigesimo si prendono tanti anni, quanti ne mancano all' anno sessagesimo; dall' anno sessagesimo si contano cinque anni, qualunque sia l' età dell' interfetto. Nè solamente deve aversi riguardo al futuro spazio della vita dell' ucciso, ma ancora al temperamento, ed alla salute del medesimo.

(4) E ciò secondo le circostanze de' tempi, delle persone, delle facoltà; nel chè devon calcolarsi eziandio i dolori, che venne a soffrire il ferito. *V. Boecler. ad Grot. Lib. II. Cap.* 1. §. 16.

to del medesimo, o colla remissione dell' offeso (1). Nè importa, che il reo sia stato condannato all' ultimo supplizio. Imperciocchè tale obbligazione non è soltanto affissa alla persona del colpevole, ma è altresì inerente ai suoi beni, onde con questi passa ancora negli eredi (2).

CAP. X.

DELLA QUANTITÀ DEI DELITTI.

§. LI.

È varia la quantità delle azioni secondo i varii rapporti delle medesime.

Sebbene chiunque si fa trasgressore della Legge contragga in genere l'obbligazione di subire la pena (§. XLVIII.) (3), pure non tutte le trasgressioni debbono, e possono attendere un' egual sanzione coercitiva. E di vero vi hanno certe condizioni, o qualità de' delitti, che costituiscono quasi la misura, e determinano la quantità de' medesimi; talchè, secondo quelle, le Leggi devono prescrivere, ed i colpevoli me-

---

(1) O colla prescrizione stabilita per l' azione penale. *Regol. Organ. e di Proced. Art.* 12. L' obbligazione di riparare il danno non può esser tolta neanche dal Sovrano, perchè se da un canto Egli ha diritto di far grazia, non può dall' altro esercitare questo diritto, quando risulti in danno di un terzo. V. Colizzi *Sag. Anal. di Giur. Nat. Soc. Vol. IV. Cap. III. Sez.* 3. §. 37.

(2) *Cap. I. de Raptor*. D' altronde la pena della morte non restituisce in pristino quello, ch' è stato leso. *V. Just. Oldekops Decad. q.* 2. *contr. Carpzov.* Circa la riparazione del danno ecco ciò, che prescrivono le nostre Leggi „ L' azio- „ ne civile appartiene ai danneggiati, e loro eredi, e si esercita in solido „ contra gli autori, esecutori, e complici del delitto, contro le persone, che „ la Legge rende per il medesimo responsabili, e contro gli eredi, e succes- „ sori sì degli uni, che degli altri „ *Cit. Regol. Art.* 4. Vedi ancora il *Tit. XIII. Lib. VIII.* dello stesso Regolamento.

(3) Un filosofo della China, come riferisce il P. de-Hald, diceva, che come alla voce corrisponde l' eco, ed il corpo marcia coll' ombra, così la pena siegue il delitto. *Description de la Chine Tom. II.*

ritare pene più gravi, o leggere, onde contra le regole della giustizia un fallo, ch' è degno della sferza non sia punito col terribile flagello (1).

Ora sotto il nome di *quantità* (2) noi intendiamo quella qualità delle azioni morali, per cui diciamo *maggiori* le azioni, l' effetto delle quali avuto riguardo a qualche oggetto sono di maggior momento, ed influiscono più nel medesimo; e chiamiamo *minori* le azioni opposte (3). E poichè tanto quell' oggetto, cui si riferiscono le azioni morali, può essere diverso, quanto l' azione, che più influiva in un cert' oggetto, può accadere, che meno influisca in un' altro; è manifesto, che le azioni, le quali rapporto ad un qualche oggetto, devono stimarsi maggiori, quante volte si riferiscano ad un' altr' oggetto debbono riputarsi minori (4).

---

(1) *Adsit*, scrive Orazio, *Libr.* 1. *Satyr.* 3.
Regula peccatis, quæ pœnas irroget æquas,
Ne scutica dignum horribili sectere flagello.

(2) *Quantità* è voce, che significa *spazio*, ossia *estensione*. Propriamente non può usarsi, che per indicare le cose estese, e riferendosi alle azioni degli uomini, è chiaro, che non si prende, che in senso improprio. Per Quantità adunque quì s' intende quella *qualità* delle azioni morali, per la quale esse chiamansi maggiori, o minori. Difatto quantità presa in senso amplissimo esprime ciò, per cui una cosa dicesi esser minore, o maggiore. *V. Le Diction. Ancyclop. Article quantité.*

(3) La quantità delle azioni morali non può altrimenti concepirsi, se insieme non si concepisce qualche oggetto, in cui esse influiscano, ed a cui abbiano relazione. Quindi altro è vedere la quantità fisica, o mattematica; altro è vedere la quantità morale. La prima può concepirsi col solo confronto di una grandezza coll' altra; la seconda, perchè sia concepita, è necessario, che si riferisca ad un' altro oggetto. Per es: col solo confronto io dirò, che un rettangolo è maggiore di un' altro, ma non potrò dire, che la rapina è maggiore del furto, se non avrò considerato (secondo il sistema di Beccaria), che quella è più di questo nociva alla società.

(4) Per esempio nel rapporto del danno sociale, l' omicidio è un delitto maggiore del famoso libello. L' azione però, con cui si commette il primo può essere minore di quella, con cui si opera il secondo. Difatto l' omicidio può commettersi per colpa, e il libello famoso per dolo. Quando ciò accada, è chiaro, che questo si rende tanto più grave di quello. Dunque un' azione, che riguardo ad un' oggetto si reputa maggiore, rispetto ad un altro bisogna, che sia stimata minore.

§. LII.

Errori insigni circa la quantità dei Delitti.

La quantità de' delitti è in diverse maniere definita da coloro, che trattarono di questa materia, secondochè nel confrontarli, e nel calcolarli ebbero riguardo ad uno, o ad un' altr' oggetto. Ma poichè essi per lo più non raccolsero la quantità de' misfatti dai rapporti necessariamente connessi co' principj, che devono seguirsi nella prescrizione, e distribuzione delle pene, nacquero varii errori, ed insorsero più pregiudizii, i quali radicalmente confutaremo nel libro, che siegue. Gli Stoici, precedendo ogni altro, presunsero, che tutti i delitti fossero eguali, ed in conseguenza, che dovessero reprimersi con eguali pene. Questo loro paradosso però fu meritamente deriso da Orazio (1); poichè la ragione non può convincersi, che pecchi egualmente chi rompe i cavoli dell' altrui orto, e quegli, che ruba le cose sagre de' Numi. Nè sembra ancora, che abbiano toccato il segno coloro, i quali avvisarono, che i delitti debbono soltanto misurarsi dal maggiore, o minor dolo, ossia dalla malizia, con cui gli uomini delinquirono (2). Perocchè questa misura non solamente si scorge spesso fallace per la difficoltà di conoscere, e di calcolare i gradi del dolo, o della malizia, ma si ravvisa eziandio falsa, quando si consideri il diverso danno, che ridonda alla Società dai diversi delitti. Infatti può accadere, che un piccolo danno si commetta con più grave malizia, e che un altro di maggior entità si produca con dolo più lieve (3). All' incontro poi, se per la vera

(1) *Lib. I. Sat.* 3.

(2) L' autore delle note, ed osservazioni sul libro intitolato *dei delitti, e delle pene* Pag. 37. e 38.

(3) Lo stesso accaderebbe, se dovesse riguardarsi il *fine* di chi delinque, come pensa Cremani; o la maggiore, o minore *opposizione* alle Leggi, come ritiene Filangieri.

misura delle scelleraggini si prenda il solo danno della Società, come ha fatto il notissimoAutore *dei Delitti, e delle Pene*, non risguardando il dolo, o la malizia del colpevole, si toglierebbe la differenza, che certamente vi ha fra i delitti commessi per dolo, e per colpa, e quelli operati per impeto di affetti, e consideratamente; anzi verrebbe a distruggersi ogni moralità delle azioni umane. Infine, che abbia errato la comune degli Scrittori Criminali stimando, che siano maggiori i delitti, i quali sono castigati con maggior pena, minori quelli, che vengono repressi con pena minore (1), lo intenderà chiunque abbia conosciuto, che le Leggi penali non sempre, nè dapertutto osservarono una giusta proporzione fra i delitti, e le pene (2).

§. LIII.

Come debba calcolarsi la quantità dei Delitti.

Quei, che insegnarono, che la quantità de' delitti sta in ragione composta del danno della Società, e del do'lo, ossia della malizia de' delinquenti, essi seguirono una dottrina molto conforme ai nostri principii sulla natura delle scelleraggini (3). A noi però sembra, che siffatta quantità debba determinarsi in ragione più composta, avvisando, che stimar si debba non solo dal danno politico, e dal grado della malizia de' colpevoli, ma ancora da altre qualità, e condizioni. Quindi riunendo tutte queste condizioni, e qua-

---

(1) *Farinac. quæst.* 10. *num.* 61.

(2) Eccone un saggio. Le Leggi degli antichi Sassoni prescrivevano la multa contra l' uccisore di un nobile, e la morte contra il ladro di un cavallo (til. 4.). In Sicilia s' irrogava la confisca agli adulteri, e l' ultimo supplizio a quei, che scientemente avessero ricevuta una moneta falsa. *Lib.* 3. *tit.* 4.

(3) Vedi S. Gio. Crisost. *Lib.* 3. *de Sacerdot.*, ed il Genovesi *de jure, et offic. pag.* 96. Lo stesso pressochè opina anche Grozio.

lità diciamo, che la quantità de' delitti deve raccogliersi, è misurarsi I.° dal danno della Società (1), II.° dalla cognizione, e libertà di delinquere (2), III.° dal mal' esempio derivante dal delitto (3), IV.° dall' impulso a delinquere (4): Sicchè quanto maggiore, o minore danno proviene dalla scelleraggine, con quanta maggiore, o minore cognizione, e libertà è stata commessa dal delinquente, quanto più, o meno efficace è il mal' esempio, che nasce dall' azione criminosa, quanto più infine veementemente, o freddamente gli Uomini vengono sospinti a commettere un qualche misfatto; tanto più ancora, considerate insieme tutte queste condizioni, debba il delitto riputarsi più grave, o leggero, ed in conseguenza più severamente, o mitemente punirsi (5).

---

(1) Dal rapporto cioè di quanto più, o meno interessa al pubblico, e privato bene, che il delitto non si commetta.

(2) Ciò siegue dalla natura delle azioni morali dell' Uomo, e ciò altronde esige la comune utilità, ed il bene pubblico sociale.

(3) Dalla facilità cioè, con cui il delitto e può commettersi, *ed* occultarsi; lo chè vien reclamato dalla publica, e privata sicurezza.

(4) Acciocchè per quanto è possibile, si libri l' impulso a delinquere col timore delle pene.

(5) Dopo ciò definiremo la quantità de' delitti - Il complesso de' rapporti, che rendono il delitto maggiore, o minore, e d' onde richiedesi una pena più grave, o più mite -.

L' unica, e vera dottrina da seguirsi nel calcolo della quantità de' delitti è quella esposta dall' Autore. Nondimeno la forza attrattiva della novità ha fatto in oggi esaltare un' altra teoria conosciuta sotto il nome di *Spinta Criminosa*, i di cui principii sono 1.° il desiderio del frutto del delitto; 2.° la speranza di effettuarlo; 3.° la lusinga dell' impunità. Ma essa non regge alla pratica. Imperciocchè, quando la quantità de' delitti dovesse misurarsi dalla spinta criminosa; molte scelleraggini o evitarebbero il castigo, o sarebbero poco, o soverchiamente punite. E di vero con quel sistema non potrebbero punirsi i delitti commessi per colpa, alcune omissioni benchè perniciosissime, e la complicità in certi casi. Per opposto il conato dovrebbe punirsi come il delitto consumato, un desiderio ingente, che ha prodotto un lieve danno, più di un piccolo desiderio, che ha recato un danno gravissimo, il sacrilegio come un semplice delitto. Infine, per tacere altre azioni criminose, un mandato, diretto anche all' omicidio, non si punirebbe, che con pena assai mite, qualora si fosse assunto gratuitamente, o con tenue mercede.

CAPO XI.

DIFFERENZE, E DIVISIONI DEI DELITTI.

§. LIV.

I Delitti altri sono veri, altri quasi delitti; altri comuni, altri proprii; altri notorii, altri occulti.

Per compiere il trattato de' Delitti in genere rimane, ch' esponiamo le loro *differenze*, e proponiamo la divisioue dei medesimi.

Tutte, poco meno, le scelleraggini possono riguardarsi sotto un moltiplice aspetto, secondochè hanno varii rapporti colle diverse loro circostanze. Di là provengono parecchie differenze de' delitti, fra le quali la prima nasce dall' animo del delinquente, se cioè abbia peccato con dolo, o con colpa. Difatto con quello si contraggono *propriamente, e veramente i delitti*, con questa soltanto *quasi*, ed in *certa maniera* (§. XXVI.).

Quindi deve osservarsi la differenza delle persone, che abbiano delinquito. Perocchè vi sono de' misfatti, che possono commettersi indistintamente da qualunque persona, come l' omicidio, il furto; e vi hanno certi delitti, de' quali non possono farsi colpevoli, se non le persone di qualche ordine, ceto, o collegio. Quelli del primo genere si dicono delitti *comuni*, quei del secondo si appellano *proprii* (1), come sono le azioni criminose de' Militari, e de' Chierici (2).

---

(1) La diversità degli ordini, e delle condizioni deriva necessariamente dall' indole della Civile Società, la quale non può esistere, se altri oon comandioo, ed altri non ubbidiscano. Ora potendo gli Uomioi delinquere rispetto all' officio, e al genere di vita, ch' esercitano, certi delitti si chiamano *proprii*, e particolari.

(2) *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 16. *Leg.* 9.

Inoltre rispetto al modo, con cui si operano i delitti, altri soglion chiamarsi *notorii*, da chè si fanno palesemente, ed alla presenza di molte persone; altri *occulti*, perchè si commettono nascostamente, e senza la vista di alcuno. Ne' delitti notorii i Dottori insegnano, che non vi è duopo di prove, lo chè non può concedersi (1); ed intorno agli occulti essi dicono, che, per la difficoltà di verificarli, bastano prove più leggiere (2); ma se ciò debba, o nò ammettersi si cercherà in altro luogo.

§. LV.

Quali sono i Delitti leggeri, quali i gravi; quali i pubblici, e quali i privati; inoltre i nominati, e gl' innominati; ed infine i capitali, e i non capitali.

Benchè la comune degli Scrittori Criminali misuri la gravità o leggerezza de' misfatti dalle pene più gravi, e più lievi prescritte contro di essi dalle Leggi (§. LII.), insegnando, che *leggieri* sono quelli, che si castigano con pena lieve, per esempio colla multa, *atroci* quelli, che si reprimono al di là della rilegazione, ma al di sotto della morte, *più atroci* quelli, che si puniscono colla morte, e finalmente *atrocissimi* quelli, per i quali è imposto l' ultimo supplizio da irrogarsi con qualche più squisito tormento; ciò nondimeno consta, che la quantità de' delitti dev' essere d' altronde desunta (§. LIII.). Il perchè quanto maggior danno proviene alla Società dal fatto criminoso, quan-

---

(1) Nessuno ignora i furti, le concussioni commesse da Verre nella Sicilia. Nondimeno s' istituì contra di esso in Roma l' accusa, s' indussero i testimonii, e fu egli condannato *de repetundis* allora soltanto, che i delitti, altronde notissimi, vennero legittimamente provati.

(2) *Clar.* §. *final. quæst.* 9.

ta maggior cognizione, e libertà si ebbe dal delinquente, quanto più pernicioso è il mal' esempio, che nasce dalla scelleraggine, e quanto più veemente è l' impulso a delinquere, tanto più *grave* si riputerà il delitto; e per opposto sarà esso tanto più *lieve* (1). Inoltre poi qualunque azione criminosa ora si accresce, ed ora si diminuisce, secondo le circostanze, per esempio, di luogo, di cosa, di tempo, e di persona.

Che se i delitti abbiano un nome particolare, con cui siano designati dalle Leggi, appellansi *nominati*, e diconsi *innominati* quei, che compresi sotto la generale proibizione delle Leggi mancano tuttavolta di uno speciale vocabolo, come il battere, l' entrare con violenza nell' altrui casa, e simili (2).

Col Diritto Romano si aveva ancora l' altra principal distinzione de' delitti in *publici*, che discendevano da una certa Legge de' publici giudizii, e potevano accusarsi da chiunque del popolo non proibito dalla Legge; ed in *privati*,

(1) Le vigenti Leggi distinguono i Delitti in *minori*, ed in *maggiori*: esse dicono minori i delitti, che si puniscono con pene pecuniarie, o con pene afflittive non eccedenti un' anno di opera; maggiori tutti gli altri. *Art.* 14. *del Regol. Org., e di Proced. Criminale*.

(2) *Dig. Lib.* 47. *Tit.* 20. *Leg.* 3. Nel Diritto Romano, scrive il Mattei, *Proleg. de Crim. Cap.* 4. *num.* 13. si trova appena un delitto, che non abbia nome, tranne il genere di quelli, che vengono sotto il titolo di *stellionato*; ma nel Diritto Canonico si hanno più delitti innominati prendendo, come osservó Deciano, soltanto il nome dal fatto. *Tract. Crim. Lib. V. Cap.* 2. *num.* 9. Di essi ne furono raccolti oltre cento dal Rainaldo. *V. Tom. I. ad c.* 1. *supplet.* 5.

che riguardavano il commodo privato, e contra i quali poteva soltanto reclamarsi da quelli, che avevano risentito il danno (1). Ma a poco, a poco tutti i delitti incominciarono a conoscersi *extra ordinem*, talmentechè in virtù di quella Legislazione, che invalse sotto gl' Imperatori, i mi-

(1) Leggi de' pubblici giudizj dicevansi quelle, che il Popolo aveva emanate intorno a certi delitti, e rispetto ai quali aveva costituito particolari Magistrati. Da principio in Roma non vi fu alcun Codice, e pressochè niun Magistrato Criminale. I Re eran quelli, che a talento giudicavano delle scelleraggini. Nondimeno essi conoscevano soltanto de' delitti maggiori, o capitali, lasciando la cognizione de' minori al Senato. Succeduti ai Re i Consoli, questi cogli altri poteri assunsero anche quello di esercitare i pubblici giudizii. Quando però Valerio Publicola nel 261. di Roma promulgò la celebre Legge dell' *appellazione al popolo*, fu ristretta la facoltà de' Consoli, ed invalse, ch' essi non più giudicassero delle cause capitali, ma quei, che previo il consenso dello stesso Popolo fossero stati deputati dal Senato. Quindi, allorchè si fosse commesso un delitto capitale, facevasi un Senato consulto, con cui s' ingiungeva ai Tribuni d' interpellar la Plebe, se voleva, che si procedesse contra il medesimo. Fatta l' interpellazione, qualora la Plebe avesse consentito, il Senato commetteva la cognizione della *questione*, ossia della causa criminale, ora al Dittatore, ora ai Consoli, ora ad alcuno dei Pretori. I Magistrati così eletti chiamavansi *Quæsitores Parricidii*, o *Quæsitores rerum capitalium*, perchè solevan preporsi alla giudicatura delle cause capitali.

Questo sistema però fu immutato nel 601. di Roma, in cui le *questioni* incominciarono ad essere *perpetue*, e ordinarie, fissate cioè dalla Legge, e vennero creati i *Pretori delle questioni*. Difatto in tal epoca avendo L. Pisone proposto la Legge *de repetundis*, domandò, che un Pretore particolare avesse conosciuto i delitti relativi a quella Legge. Di poi L. Silla fece costituire altri tre Pretori per giudicare *de majestate*, *de peculatu*, *de ambitu*. Infine lo stesso Silla introdusse altre quattro questioni *de sicariis*, *de veneficiis*, *de falso*, *de parricidio*, ed aggiunse altrettanti Pretori. Ora le Leggi riguardanti siffatte questioni si dissero *Leggi de' pubblici giudizj*. *V. Hein. Antiq. Rom. Lib. IV. Tit.* 18. §§. 11. 12. 13.

sfatti di qualunque genere diventarono straordinarii (1). Ora per costume quasi dell' intera Europa non vi sono delitti privati, ma tutti si risguardano publici; nel senso, che non vi è alcuna scelleraggine, la quale o direttamente, o indirettamente non ridondi in detrimento della Società.

Per ultimo *capitali* sono i delitti la pena de' quali è la morte; non capitali quelli, che salva la vita de' colpevoli vengono repressi con altre pene (2).

---

(1) Un tempo i delitti pubblici si distinguevano in *ordinarii*, e in *straordinarii*. Chiamavansi *ordinarii* quelli, che avevano una Legge certa, ed una pena determinata dalla stessa Legge. Dicevansi *straordinarii* quelli, dove non vi erano particolari Leggi, e pene, ma o nessuna Legge, o Leggi generali, e pene rimesse all' arbitrio de' Magistrati. Un delitto pubblico ordinario era, per esempio, il broglio, perchè cadeva sotto la censura della Legge Cornelia *de ambitu*: era un delitto pubblico straordinario il monopolio, perchè non esisteva rispetto ad esso, che una Legge generale; come straordinario era un misfatto, il quale per la sua atrocità si fosse visto maggiore di quello considerato particolarmente da una Legge. La cognizione de' delitti pubblici straordinarii si assumeva o dai Consoli, o dal Senato, o dal Prefetto di Roma sino alla distanza di cento miglia, e nelle Provincie dai Presidi. La cognizione dei delitti pubblici ordinarii apparteneva ai Pretori delle questioni. *Grævius in animadvers. ad Sigonium Tom. II. Thesaur. Antiq. Rom.* Ma cangiata sotto Tiberio la forma della Repubblica, i delitti incominciarono a conoscersi *extra ordinem* dai Prefetti, e dai Presidi, e perciò essi diventarono tutti straordinarii. *Cujac. Lib. VIII. Observat. Cap.* 33.

(2) Secondo le Leggi Romane il delitto dicesi *capitale*, quando vien punito o coll' ultimo supplizio, o colla perdita della libertà, e della cittadinanza, o colla privazione della cittadinanza soltanto; ch' è quanto a dir colla morte o naturale, o civile. *Glos. in Leg.* 8. *Cod. de Transact.* ℣. *capitale*. Quindi que' delitti, che presso di noi sono puniti colla galera perpetua, quale si dichiara, che importa la *morte civile*, *Regol. sui Delitti*, *e sulle Pene art* 57., sembra, che debbano riputarsi *capitali*, e perciò capaci del beneficio dell' appellazione. *V. Lib. Terzo* §. *LXIII.* *

§. LVI.

Della Divisione comune dei Delitti in profani, ecclesiastici, e misti.

La divisione più frequente, e comune de' Delitti è quella, con cui si distinguono in *profani*, o secolari, in *ecclesiastici*, e in *misti* (1). I delitti profani sono conosciuti dai Magistrati Civili, gli ecclesiastici dai Sagri Presidi della Chiesa, i misti infine dagli uni, e dagli altri, talchè fra essi si dà luogo a prevenzione (2). Di siffatta divisione assai commoda, e molto opportuna nel Foro, si è perlopiù valuta la maggior parte degli Scrittori Criminali nel riferire, ed esporre le scelleraggini. Ma noi, tralasciando questa ripartizione ordinaria de' fatti criminosi, vedemmo di doverne introdurre una nuova, tratta, per così dire, dall' oggetto speciale, cui direttamente tende ciascun misfatto (3), e d' onde più da vicino deriva il suo carattere particolare.

§. LVII.

La Divisione, che deve seguirsi dei Delitti si espone nel Libro quarto.

Ora quattro a me sembra, che sieno gli oggetti speciali di qualunque delitto, cioè la *Religione*, i *Buoni Costu-*

---

(1) *Clar. V. Sentent.* §. 5. *num.* 7.

2) Lo Stato Civile, e lo Stato Ecclesiastico possono riguardarsi come due anelli, i quali, benchè di materia diversa, pure si congiungono, o per lo meno dovrebbero congiungersi unanimemente fra loro. Di qui, che avendo essi de' rapporti *proprii*, e de' rapporti *comuni*, i delitti rispetto a quelli sono conosciuti, e puniti esclusivamente dal Tribunale o Civile, od Ecclesiastico, riguardo a questi promiscuamente da entrambi.

(3) *Vedi Montesq. Esprit des Loix Liv.* 12. *Chap*, 4.

mi, la stessa *Società*, e i *Membri della Società*. Si riferiscono i misfatti alla Società, in quanto si perturba direttamente la sua quiete; risguardano i Socii, in quanto primieramente si lede la loro sicurezza; hanno rapporto colla Religione, in quanto si viola la sua santità; percuotono infine i Buoni Costumi, in quanto di essi si produce la contaminazione, ed il sovvertimento. E di vero ogni qualvolta si scrutino tutte le scelleraggini, nessuna al certo se n'offrirà, che in prima, e particolarmente non vada a ferire o la Religione, o i Buoni Costumi, o la Società, o gl' Individui, che la compongono. Sovente, non vi ha dubbio, accade, che il delitto, il quale è avverso ai buoni costumi, leda in pari tempo la sicurezza de' Cittadini (1), e che il fatto criminoso, con cui si viola la Religione, perturbi talvolta ancora la tranquillità sociale (2). Nondimeno ben si rileva, che le singole delinquenze segnatamente, e più mirano all' uno, che all' altro de' riferiti oggetti, e che ciò non impedisce, che il carattere di ogni azione delittuosa debba esser determinato dall' oggetto speciale, cui essa precipuamente si oppone (3). Dividiamo pertanto i delitti in quattro generi, I. in quelli, con i quali si viola la Religione, II. in quelli, che corrompono i Buoni Costumi, III. in quelli d' onde viene turbata la tranquillità della Repubblica, IV. in quelli, che ledono la sicurezza di ciascun Cittadino. Tutte le specie delle scelleraggini si racchiudono in siffatti generi, e di esse esporremo le più gravi, e frequenti nell' ultimo libro di questa *Sinossi*, dove si tratterà dei Delitti, e delle Pene in particolare.

---

(1) quale appunto è il ratto.

(2) come lo scisma.

(3) Così, per esempio, l' eresia produce il perturbamento dell' ordine pubblico; ma siccome essa soprattutto tende a sovvertire il dogma, il suo carattere sarà quello de' misfatti, con i quali si viola la Religione.

FINE DEL PRIMO LIBRO.

LIBRO SECONDO

DELLE PENE IN GENERE

CAPO I.

ETIMOLOGIA DELLA PAROLA PENA, E VARII SUOI SIGNIFICATI.

§. I.

Dei vocaboli di Pena, Fraude, e Multa.

Parecchie sono le opinioni degli Scrittori intorno all' *etimologia* della parola *Pena*. Questo vocabolo però ha senza meno un'origine greca (1), e significa in genere castigo, supplizio, male, con cui taluno vien punito per un delitto. Presso i Romani il nome di pena incominciò ad usarsi ne' tempi più recenti, giacchè nell' età più antica essi si valevano della voce *Fraude*, come costa dalle Leggi delle XII. Tavole (2). Posteriormente si adoperò la pena per esprimere la vendetta del danno, e si disse,, fraude, con-,, forme notò il Giureconsulto Ulpiano, anche lo stesso dan-,, no, e quasi un certo apparecchio della pena,, (3). Ben-

---

(1) Secondo Catone, ed altri antichi Scrittori, il vocabolo pena sembra, che derivi da *απoτoυ πoνειν*. Difatto dai Greci la pena è chiamata *πoινη*, che significa coercizione, supplizio, male, che s' irroga a taluno per un delitto.

(2) *Si se telo defensit (fures) quiritato, endoque plorato; post deinde si cœsi escint sine FRAUDE* (cioè *sine pœna*) *esto*. V. Gothofr. ad LL. XII. Tab:

(3) *Dig. Lib.* 50. *Tit.* 16. *Leg.* 121.

chè poi Labeonē, celebre Giureconsulto de' tempi di Augusto, non facesse alcuna differenza fra la pena, e la *Multa* (1); nondimeno in quel modo, che continua Ulpiano ad osservare, la Pena, nome generale, si prende per la coercizione di tutti i delitti; la Multa per la repressione di una speciale delinquenza, il di cui castigo è in oggi pecuniario.

§. II.

In qual senso quì si prenda la parola Pena.

Ma il nome di pena, come accade qnasi in tutti i vocaboli, ha diversi significati presso i Giureconsulti. Talvolta difatti la pena si prende in senso lato per colpa, ed in genere per qualunque coercizione, e vendetta del danno (2). Sovente ancora si usa per esprimere tutto ciò, che si percepisce oltre la sorte, e la cosa principale. Infine i Giureconsulti chiamano pena convenzionale quella, al di cui pagamento taluno si obbligò spontaneamente (3). Tali significati però null' appartengono al Diritto Criminale: avvegnachè la pena in quel proprio, e genuino senso, che indica la sua etimologìa (§. I.), si adopera per denotare un supplizio, un male, che viene ad alcuno irrogato per un delitto.

CAPO II.

DELL' ORIGINE DELLE PENE.

§. III.

Doppia Origine delle Pene.

Come de' Delitti (Lib. pũo §. IV.), così delle *Pene* deve stabilirsi una doppia *Origine*, ch' è duopo di rintrac-

(1) Diceva egli: *si qua pœna est, multa est, si qua multa est, pœna est.*
(2) Dig. Lib. 46. Tit. 1. Leg. 73.
(3) *V. Mysinger: in Tit. 6. §. 12. Lib. 4. Inst it.*

ciare, acciocchè quindi più chiaramente possa investigarsi, e conoscersi la natura delle medesime. Ora se si considera l'indole dell'umano ingegno, non può non vedersi, che non si sarebbe giammai ottenuto il fine, per cui gli Uomini si riunirono nelle Civili Società, e che in conseguenza queste non sarebbero rimase lungamente incolumi, se non si fossero rinvenute, ed introdotte le pene (1), e per comun consenso de' Socii non si fosse conferito, e determinato il diritto di prescriverle, e d'irrogarle (2). Il perchè come all'indole dell'umano ingegno sono inerenti delle cause, le quali costituiscono la facoltà, e la giustizia d'imporre le pene, così dalla natura de' Politici Aggregati derivò la necessità, e l'uso di applicarle ai delitti (3). D'ambedue queste cause pertanto, dalla natura cioè dell'umano ingegno, e dal fine delle Civili Società deve ripetersi l'origine delle Pene.

§. IV.

Gli Uomini, per natura proclivi alle ingiurie, non sono bastantemente rattenuti dall' Obbligazione interna.

Gli Uomini, non come gli altri animali, sono commossi dai soli appetiti di natura, ma agitati pressochè sempre dalla lascivia, dall'ira, dalla speranza, dal timore, dal-

---

(1) La cognizione infatti, che noi abbiamo del cuore umano, la testimonianza di ogni età, di ogni Nazione, e la giornaliera esperienza ci permettono di asserire, che la maggior parte degli Uomini, senza le pene, di rado si muoverebbero ad osservar le Leggi.

(2) La facoltà di prescrivere le pene deriva ne' Capi delle Società da un rapporto fondato sull' Ordine per Essenza, e non d'alcuna convenzione. Vedi §. VII. *

(3) Nella Natura Umana si trova una proclività al delitto: Nel fine della Civile Associazione si rinviene un bisogno di opporre degli ostacoli a questa proclività. Dunque dall' *inclinazione* dell' Uomo a delinquere, e dal *fine sociale*, il quale richiede, che questa inclinazione sia repressa, deriva l' origine delle pene.

l'emulazione, dall'invidia, sentono nello stesso tempo l'impulso di più passioni (Lib. pmo §. VIII.). Nè d' essi vagliono così facilmente ad appagare tutti i loro desiderii, i quali non sono circoscritti dalla necessità di natura, come ne' bruti, ma vengono accresciuti quasi all' infinito dall' opinione (1); che anzi quanto più le soddisfano, tanto maggiormente ne provano l' irritamento. Laonde gli Uomini sono per natura proclivi all' ingiurie, e pronti a nuocere ai loro Simili, e per servire alle passioni, fomentano a vicenda con essi incessanti contese, e discordie, le quali superano di gran lunga i contrasti degli altri animali, perchè i medesimi dotati della forza energica dell' animo *habent*, come dice Aristotile, *arma rationis ad explendas concupiscentias, quæ non habent alia animalia* (2).

Rinvengono è vero gli Uomini delle cause prodotte dalla stessa Natura, cioè la *Ragione*, e la *Compassione*, che l' inducono a non ledersi, anzi all' incontro a giovarsi scambievolmente. La ragione di fatti insegna agli Uomini, ch'essi hanno costantemente bisogno dell' opera, e dell' ajuto degli altri Uomini, onde procacciarsi ciò, che è necessario alla vita (Lib. pmo §. VII.), e che non possono altrimenti ottenere l' una, e l' altro, che quando soccorrendo tutti, e non offendendo alcuno si cattivino l' altrui benevolenza. La compassione poi, ossia quella tendenza data dalla Natura agli Uomini per rappresentarsi gli altrui mali, ingerisce in essi tal molestia, che per allontanarla si fan solleciti di rimuovere dai loro Simili il peso, da cui sono oppressi (3). Ma ambedue queste cause, dalle quali è formata in noi l' *Ob-*

---

(1) Siccome gli Uomini non solo appetiscono le cose presenti, ma preveggono ancora, e bramano le future; perciò, oltre i desiderii comuni a tutto il genere degli animali, essi sono stimolati da altri innumerevoli bisogni, non provenienti dalla natura, ma introdotti dall' opinione.

(2) *II. Politic. VII.* 6.

(3) Vedi Saggio Analitico sulla Compassione. Parma 1772.

bligazione, che chiamasi *interna* (1), sono poco valevoli a frenare l'umana natura proclive all'ingiurie. Ed in realtà spesso accade, che gli Uomini operino non con animo tranquillo, ma accesi, e sospinti da qualche passione, il di cui bramato, e presente oggetto affascina i sensi, ed accieca la mente, talchè appena, o nè anche appena ascoltino allora la ragione, e sieguano i suoi dettami. Il sentimento altronde della compassione, come coll'abitudine si accresce, e si consolida, così coll'uso contrario si debilita, e quasi si estingue (2). Oltredichè il piacere, che sente taluno col nuocere ad altri, d'ordinario vince d'assai l'inquietezza, che gli genera la misericordia dell'altrui male.

§. V.

Qual sia il mezzo migliore per frenare la malvagità degli Uomini, ossia dell'Obbligazione esterna.

Poichè l'obbligazione interna poco, o quasi nulla si trova efficace per contenere gli Uomini nel dovere (§. IV.), fu di mestieri cercare altrove un mezzo, con cui più valevolmente fosse repressa la loro iniqua indole proclive ai delitti. Siffatto mezzo tosto si rinvenne nella stessa loro natura, d'onde accade, che gli Uomini da niun'altra cosa siano più commossi, quanto dal *dolore*, e dal *piacere*, che sono come le due molle di qualunque umana azione. Difatto siamo là spinti, dove ne trae il proprio piacere, e rifuggiamo tutto ciò, che apporta molestia, e produce dolore. Ma assai più, come c'istruisce l'esperienza, veniamo com-

(1) *Boehmer. Iur. Publ. Cap. I.* §. 21. §. 22.

(2) Nè di rado vediamo verificarsi, che *lacrima nil citius arescit*.

mossi dal dolore, ch' eccitati dal piacere (1). Il perchè non può avervi altro mezzo, sebbene non certissimo, e indistintamente, e sempre rispetto a tutti, pure più pronto, e più valido, di frenare l' impeto, con cui gli Uomini sono trasportati per vie lecite, e non lecite a cercare, e procacciarsi il piacere, che incutere ad essi il timor del dolore (2). Questo timore poi s' ingerisce agli Uomini colla minaccia, e colla rappresentazione de' mali, che toccano, e muovono i sensi, e che sono infallantemente per attenderli, quando, nella lusinga d' impossessarsi del piacere con l' altrui incommodo, e danno comune, ardiscono di soddisfare le loro passioni. Ora il mezzo di così reprimere l' umana nequizia suol chiamarsi *Obbligazione esterna* (3), di cui ecco fin qui esposta la necessità, e il potere.

§. VI.

Perchè siansi introdotte le Pene nello Stato Civile.

In quanto il timore incusso del dolore è il mezzo più efficace per reprimere l' umana oltracotanza, e sfrenatezza

---

(1) E ciò in causa della sensazione più energica. Infatti il rifuggimento al dolore include una specie di violenza; laddove l' eccitamento al piacere muove senza sforzo. Oltredichè non vi ha un piacere (tranne il primo urto di certi, che può alcune volte anche toglier di vita), it quale abbia tanta intensità, quanta può averne un dolore. Di là viene, che la stessa natura grida all' Uomo: *sperne voluptates, nocet empta dolore voluptas*.

(2) Il freno più potente per contener gli Uomini nel dovere è la Religione. Molti però noi curano, perchè i mali, che la Religione minaccia non si veggono, e sono lontani. Vi hanno ancora altri mezzi, come la pubblica opinione, i premii ec.; ma questi, o soli non sono sufficienti, o non toccano egualmente tutti gli Uomini , od infine non hanno tanta forza, nè sono così prontt da produrre validamente, e generalmente l' effetto. Altronde l' istoria, e l' esperienza dimostrano, che, per reprimere la nequizia umana, valse sempre più la forza, che la ragione, e che non vi è, quasi, Uomo retto senza timore.

(3) *Thomas. Fundam. Jur. Nat. et Gen. Lib. I. Cap. 4. 61.*

(§. V.), perciò nello Stato Naturale agli Uomini malvagi, e pronti a soddisfare la loro cupidigia con l' altrui danno, ed ingiuria sovrastavano de' mali, ch' eran loro minacciati dall' ira, e dalla vendetta degli offesi (1). Ma qualunque sia stata la causa, per cui gli Uomini, come cantò Orazio,

> . . . . *obsistere bello,*
> *Oppida cœperunt munire, et ponere leges,*
> *Neu quis fur esset, neu latro, neu quis adulter* (2);

consta, ch' essi, allorquando abbandonato lo Stato di Natura riunironsi in Civile Società, si proposero principalmente in oggetto di esser sicuri dalle ingiurie, e dai danni, che per indole inclinano a recarsi vicendevolmente (§. IV.), vale a dire, di più facilmente, e tranquillamente provedere alla loro vita, al loro onore, ed alle loro sostanze. Ora questo fine poteva di leggieri eludersi, ed anche annullarsi, se coll' incutere il timor del dolore, e colla proposizione de' mali sensibili, gli Uomini, allettati dalla speranza del piacere, non fossero stati distolti dal nuocere agli altri, sfogando i loro appetiti con il pubblico, e privato detrimento (3). Imperciocchè, come insegna la continua esperienza, quei, che non possono rendersi migliori colla ragione, si tengono in dovere unicamente col timore. Quindi i mali, che attendono gli Uomini tuttora selvaggi, o riuniti nelle diverse Civili Società, acciocchè si astengano dal turbare l' altrui pace, diconsi *Guerre* giuste; i mali, che nè Politici Aggregati si minacciano, e si rappresentano a coloro, che osano di peccare contra la pubblica, e privata utilità, appellansi *Pene*.

---

(1) *Gravina Orig. Jur. Lib. I.* §. 4.

(2) *Lib. II. Satyr.* 3. Circa le congetture sulle cause, che indussero gli Uomini a riunirsi in Civile Società, vedi Colizzi *Sag. di Giur. Nat. Soc. Vol. IV. Cap. I.*

(3) Perchè quei, che diventano Cittadini non lasciano di essere Uomini, nè si spogliano dell' ingenita proclività a nuocere. Qual forza umana infatti potrà mutare i leoni in agnelli? *Vitia erunt donec homines. Tacit. IV. Histor.*

§. VII.

Come siasi stabilito nella Civile Società il diritto di punire, e d' onde sia provenuta da pertutto tanta varietà di Pene.

Ora dunque è manifesto, che le pene così propriamente dette hanno avuto origine nella Civile Società dall' indole dell' Uomo, e dal fine de' Politici Aggregati. Poichè in fatti non vi sarebbe altro mezzo più pronto, e più valido, tranne le pene, per ottenere la sicurezza, che gli Uomini hanno cercato nello Stato Civile (1), è chiaro, che i Cittadini espressamente, o almeno tacitamente abbiano consentito (2), che le medesime fossero comminate, ed inflitte contra chiunque di essi, il quale, ledendo o il pubblico, o privato bene, ardisse di eludere, o anche di sovvertire il fine della Civile Società. In siffatta guisa nacque, e fu costituito nella Stato Civile il *Diritto di punizione* (3), il quale viene esercitato dal Sovrano su cui riposa la salvezza de' Cittadini, ed il governo di tutto il Politico Aggregato (4). Ed

(1) Demostene chiama le pene le ancore della Republica, colle quali essa, a guisa di una nave fra le procelle dei delitti, viene rattenuta, e resa ferma contra il loro furore. *Orat. in Mediam.*

(2) Vedi Lib. pmo §. XLVIII. *

(3) Wattel Dr. des. Gens etc. Liv. 1. ch. 13. §. 169.

(4) Il diritto di punire non è, che una conseguenza della facoltà di munir le Leggi di sanzione coercitiva. Questa facoltà poi vien così dimostrata. Le Leggi devono dirigere le azioni de' cittadini allo scopo sociale, e questa direzione dev' essere efficace. Ma le Leggi non dirigerebbero con effetto le azioni degli Uomini a quello scopo, quando mancassero di sanzione, poichè allora sarebbe in facoltà di ciascuno l' osservarle, o il trasgredirle. Dunque perchè le Leggi dirigano efficacemente le azioni de' Cittadini allo scopo sociale devono esser corredate di sanzione. Di qui, ch' è fondato sul rapporto di mezzo a fine, che le Leggi debbano esser fornite di sanzione coercitiva, ed è fondato sull' altro rapporto di principio alla sua conseguenza, che un tal diritto spetti al Capo della Società, nel quale risiede il potere legislativo. Vedi Coitza *Sag. di Giur. Nat. Soc. Vol. IV. Cap.* 3. *Sez.* 1. §. 4.

in vero non vi ebbe, nè vi sarà giammai Civile Associazione, la quale abbia esistito, e possa sussistere senza lo stabilimento delle Pene contra i perversi, ed infesti Cittadini. Quindi le Leggi Penali sono le prime, e di tutte le più antiche (1).

Non s' introdussero però, e statuirono da pertutto eguali pene. Imperciocchè per quelle cause, d'onde provennero tanti diversi delitti nelle diverse Repubbliche (Lib. pmo §. X.), quasi per le stesse cagioni si ebbe in ogni luogo tanta varietà e differenza di pene (nata dalla dottrina della Religione, dall' influsso del clima, dal genere di educazione, dalla forma del Governo), quanta appunto se ne offre a chi percorre l' istoria delle Nazioni.

CAPO III.

DELLA NATURA DELLE PENE.

§. VIII.

Si definisce la Pena, e si espone ciò, ch' ella sia.

Molte, e diverse definizioni sonosi date della Pena. Difatto alcuni hanno riguardato la pena una ricompensa del peccato, altri una vendetta del danno, altri infine una compensazione per il delitto. I Giureconsulti Romani dissero, che la pena era la repressione di tutti i delitti (§. I.). Per ultimo la maggior parte de' Giuspublicisti, seguendo l' autorità di Ugo Grozio, definirono la pena un male di passione per un male di azione (2). Ma queste definizioni, tuttochè convengano alla pena presa in senso generale, ed astratto, non possono però adattarsi alla pena propriamente detta, ossia alla *civile*, di cui qui si deve soltanto trattare. Quindi la *Pena* a noi

---

(1) *V. Goguet. de l' Orig. des Loix, et du Gouvern. Liv. I. Chap. I. Art. 1.*
(2) *Vitriar. Instit. Jur. Nat. et Gen. Lib. II. Cap. 20. §. 2.*

sembra; che debba così definirsi « un male di passione, o di privazione, che dalla Pubblica Potestà s'infligge a taluno per un delitto, onde, col timore, che ingerisce atterriti gli altri dal delinquere, sia proveduto alla comune tranquillità, e sicurezza » (1). Poichè la pena si è introdotta nel Governo Civile ad oggetto, che gli Uomini per il timore incusso del dolore, e per la rappresentazione, e minaccia de' mali siano distolti dal procurarsi il piacere col danno altrui (§. VI), perciò è duopo, che la medesima sia un male, ed un male di passione. Ed in vero i mali di passione eccitano un timore più energico, e toccano più al vivo gli Uomini, che i mali, i quali consistono unicamente nella opinione. Nondimeno anche fra i mali di privazione ve ne hanno parecchj non leggieri, come il soffrire il detrimento de' beni, l'uso de' quali è grande, e necessario nella vita, o il perdere l'onore, a cui si riferiscono diversi, ed importanti vantaggi.

§. IX.

Per quali delitti s' infligga la Pena, e chi essa percuota.

Non è però ogni male una pena, ma quello soltanto, che s'irroga per un delitto (§. XIII.). Imperciocchè le pene non possono comminarsi, e richiedersi per quelle azioni degli Uomini, che non sono delitti, sebbene altronde siano ingiuste, e cattive (2). Nel novero di queste azioni si riferiscono primieramente i pensieri, e i consigli di delinquere non esternati, nè eseguiti (Lib. pmo §. XIV), i quali benchè poscia siansi discoperti, tuttavia non possono punirsi.

---

(1) Il male di passione si sente per sostenere, il male di privazione si prova per non avere qualche cosa. Cagiona il primo un dolore di rifuggimento; produce il secondo un dolore di desiderio.

(2) *Burlemaq. Dr. Politiq. Lib. III. Ch.* 6.

Inoltre dalle pene devono essere esenti i leggerissimi falli, e le non curanze degli officj di umanità; ed infine quelle trasgressioni, che le Leggi non caratterizzano come delitto (Lib. pmo §. XVI.), da chè siffatte azioni comuni, ed inevitabili agli Uomini non perturbano la pubblica, e privata sicurezza (1).

La pena poi deve infliggersi all' autore del delitto, sia, ch' egli l' abbia commesso immediatamente con le sue forze, sia, che l' abbia mandato ad effetto mediatamente coll' opera altrui (Lib. pmo §. XXXVIII.), come quegli, che ha l' obbligo di subirla (ivi §. XLVIII.). Ma questa obbligazione è tale, che non sia al colpevole certamente lecito resistere alla Pubblica Potestà, ch' è per irrogar la pena secondo il prescritto delle Leggi; non però ch' egli sia tenuto o di punir sestesso, o di offrirsi spontaneamente per esser punito (2). E poichè con la consumazione della pena si toglie l' obbligazione di subirla (Lib. pmo §. XLIX), perciò, punito una volta il reo, esso non può ulteriormente castigarsi per il medesimo delitto (3). A rincontro le altre persone, che non furono causa fisica, nè morale della scelleraggine, devono essere affatto immuni

---

(1) La pena è un male. Non può dunque irrogarsi, se non quando è necessaria alla tutela, ed alla conservazione della Società. V. *Grot. de I. B. et Pac. Lib. II. Cap.* 20. §. 20.

(2) Se la pena è un male, è chiaro, che spontaneamente non la subisce, che un pazzo; poichè la stessa natura ha inserito negli Uomini un' alta avversione al dolore. Quindi meritamente è stato riprovato il costume di obbligare i rei a punirsi di persestessi, come leggesi praticato fra gli Etiopi, *Diodor. Sicul. Lib.* 3. *Cap.* 5., ed in Atene, dove i rei di morte venivano costretti a bever la cicuta. *Tull. Lib.* 3. *tusc. quæst.*

(3) Che se taluno fu sottoposto a più punizioni, o perchè reo di più delitti, o perchè a un sol delitto sono applicabili più pene, allora se la pena consuma la pena, ossia se l' una ripugna all' altra, come la morte, e la condanna all' opera pubblica, la pena maggiore assorbisce la minore; se le pene possono stare insieme, come la frusta, e l' esilio, il reo deve subire entrambe. *Bohemer. Elem. Jurispr. Crim. Sect.* 2. *Cap. I.* §. 28. Circa la maniera di cumulare, ed applicare i castighi nel concorso di più delitti commessi da un reo, come altresì di cumulare, o aumentare i medesimi ne' casi di recidiva, vedi il Titolo IV. Lib. I. del Regolamento sui Delitti, e sulle Pene.

dalla pena. I Figli adunque, i Congiunti, gli Amici, i Domestici, che non fece rei la complicità del delitto, non deve rendere tampoco infelici l' unione del castigo (Lib. pmo §. XLVIII.). Ma non è irragionevole, che i Fidejussori paghino la multa, a cui si obbligarono, qualora, per esempio, il reo non siasi rappresentato in giudizio.

§. X.

Chi abbia il diritto d' irrogare, e di rimetter le Pene.

Quel primo, e principale oggetto, che si proposero gli Uomini nel riunirsi in Civil Società, non si sarebbe al certo giammai ottenuto, quando non vi fosse chi col timore de' mali reprimesse gli Uomini stessi proclivi alle ingiurie (§. IV.), ed in cui tutti rispettassero il diritto di tener lontani gli altri dal nuocere con la minaccia, e colla rappresentazione de' medesimi; tranne il caso dell' estremo pericolo, in cui ciascuno con ogni mezzo possibile è costretto di provvedere alla propria salvezza (1). Dalla necessità dunque derivò nel Publico Potere il diritto di punizione (2), cui questo è per modo inerente, che i Cittadini, benchè innocui, contraggono un delitto non lieve, quando osino di punire i Cittadini delinquenti. Il perchè qualunque male s' infligga all' offensore dall' offeso è una vendetta, se da un'altro, è una nuova ingiuria; ed allora soltanto sarà propriamente pena quando venga irrogato dalla Publica Potestà, la quale avendo la cura della salute comune, e della sicurezza de' Cittadi-

---

(1) *V. Puffendorf. I. N. et G. Lib. II. Cap.* 5. §. 4.

(2) Quindi l' Autorità Publica non può eccedere i limiti di questa necessità. Il diritto di punizione è noverato fra i diritti più terribili, e più grandi del potere sovrano, *Hein. Iur. Nat. et Gen. Lib. II. Cap.* 8. §. 50., e quegli, che lo esercita, non solamente ha diritto, ma ancora è in obbligo di punire i delitti. *Burlemaq. Dro. Polit. Liv. II. Chap.* 6. 3.

ni, ha conseguentemente il carico di provvedere ad entrambe; prescrivendo i castighi contra i delitti, e sottoponendo i colpevoli al loro rigore.

Queste ragioni poi, per le quali dalla Publica Potestà, ossia dal Sovrano, si ha il diritto, e la forza di punire, richiedono indubitatamente, ch' egli non di suo moto, ed arbitrio, ma tante volte possa temprare, e rimettere le pene ai rei, quantevolte lo vegga equo, ed umano, o conveniente, e necessario per de' giusti, e gravi motivi, i quali è duopo, che in esso abbiano esistito, o almeno deve prudentemente credersi, ch' esistessero allorchè temprò, o rimise i castighi.

§. XI.

Qual sia il fine principale delle Pene.

Del rimanente la stessa causa, per la quale furono introdotte le pene dimostra, che lo scopo primitivo di esse è la sicurezza de' Cittadini, ed il ben' essere della Società (Lib. pmo §. XI.) (1). Imperciocchè i malvagi atterriti dal timore, e dall' esempio de' castighi sono ritratti loro malgrado dal delinquere, e per tal modo, in mezzo a tanta perversità degli Uomini, si ottiene fin dove è possibile la publica tranquillità, e si provvede alla sicurezza de' Cittadini. Difatto *omnis pœna,* come sensatamente scrive Quintiliano, *non tam ad delictum pertinet, quam ad exemplum* (2). Ma oltre la comune tranquillità, e la privata sicurezza il Legislatore può avere eziandio altri fini particolari nell' irrogar le pene,

---

(1) La sicurezza de' Cittadini dicesi *fine generale,* il ben' essere della Società *fine particolare* delle pene. Quello mira a porre in salvo i Cittadini dalle altrui ingiurie, questo ad allontanare i mali, che possono perturbare la Società.

(2) *Declam.* 274. Le pene sono da un canto come certi impulsi al bene publico, e privato, dall' altro de' ritegni a non nuocere, ossia, come dice l'Autore de' Delitti, e delle Pene, degli *ostacoli politici.*

cioè, o la emendazione del reo, o l'indennità, e la salvaguardia dell'offeso (1). Questi fini però si riferiscono anch'essi a quello scopo principale.

CAPO IV.

DELLA QUANTITÀ DELLE PENE.

§. XII.

Quanto di male debb' arrecare la Pena.

Benchè ogni pena sia un male, pure non ogni male deve irrogarsi per tutti i delitti, e può esser richiesta da ciascun delinquente. Avvegnachè, come per la quantità differiscono fra esse le scelleragini (Lib. pmo §. LI.), così debbono differire ancora i castighi; nè chiunque delinque contrae egualmente il delitto, e deve perciò punirsi con egual ragione. E'duopo adunque esaminare *quante* sian le pene, che debbono prescriversi contra i misfatti, e fin dove esse possano, e debbano sostenersi dai malfattori. Si tratterà ora del primo oggetto, e si esporrà l'altro, colla brevità possibile, nel capitolo, che siegue.

E in sulle prime deve richiamarsi a memoria l'indole dell'umana natura, la quale è così fatta, che la cupidigia infissa al cuore dell'Uomo non viene altrimenti rattenuta, che colla proposizione di un male, o di un bene maggiore (§. V.). Il perchè le Leggi penali non saranno per incutere un timore più grande di quello è necessario, che incutano, seppure gli Uomini non reputino male minore subire la pena proposta dalle Leggi, che astenersi dal delitto, e privarsi del piacere, o del guadagno, che da quello sperano di ritrarre. Quindi bi-

(1) *V. Groz. loc. supr. cit.*

sogna, che le pene siano tante, quante vagliono ad ingerire il timore di delinquere, ed a reprimere la sfrenatezza di peccare; diversamente saranno insufficienti ad atterrire gli Uomini dal delitto (1), ed allora nuoceranno, anzichè rendersi giovevoli.

§. XIII.

Varii principj della Quantità delle Pene, e quali questioni debbano intorno ad essa instituirsi.

Quantunque il male, che porta seco la pena debba esser maggiore del bene, che proviene dal delitto (§. XII.), pur non occorre, che sia inasprito oltre di quello, ch' è necessario (2). Perocchè, giusta ciò, ch' avverte gravemente Cicerone (3), deve esservi una misura, ed una certa mediocrità anche della pena, come havvi delle altre cose. Quindi non solo si ravvisa crudele, ma eziandio erronea la volgare opinione, che le pene quanto sono più gravi, ed atroci, tanto ancora siano per essere più efficaci, ed opportune ad atterrire gli Uomini dal delinquere. Ma dal fine, e dalla natura della stessa pena esposti superiormente (Cap. III.) fluisce, e si deduce una teoria del tutto contraria. Ed in realtà poichè in primo luogo la pena è un male, fa duopo, che sia il minimo di quelli, che possono infliggersi, cioè, tanto solamente ne si deve irrogare, quanto è necessario ad impedire

---

(1) N' è un esempio, come osserva Eineccio, la pena delle ingiurie stabilita dalle Leggi delle XII. Tavole, la quale ingeriva tanto poco timore agli uomini perversi, e denarosi, che il piacere, che ritraevano dalle altrui offese, volentieri il redimevano colla tenue somma di 25. assi. *De Iur. Nat. et Gen. Lib. II. Cap.* 8. §. 161.

(2) *Tantum sit*, dice l' Autore, *quantum satis*. *Elem Lib. II. Cap.* 4. §. 2.

(3) *De Offic. III.* 6.

l' altro male maggiore (1). Inoltre interessa alla Società, che coloro, i quali per nequizia son portati a delinquere, dacchè cioè voglion delinquere, commettano piuttosto i delitti men gravi, che i misfatti più atroci, da' quali direttamente, o indirettamente su di essa ridonda un danno più enorme. Ora ciò non può ottenersi, se la quantità delle pene non corrisponda con egual misura alla quantità de' delitti. Difatto, se per una lieve trasgressione venga imposta contra i delinquenti la stessa pena, come per un' alta, e perniciosissima scelleraggine, i malvagi oseranno commettere più questa, che quella, quando, come dice un Poeta (2), sperino di consumarla nascostamente, e credano di esser per saziare con essa più abbondevolmente le loro brame (3). Questi sono al certo *i veri, e solidi principii* da seguirsi nel trattato della quantità delle pene, sotto il di cui nome noi intendiamo quella qualità, ossia ciò, che produce, che le pene siano mali più gravi, o leggieri, e che sgomentino più, o meno i Cittadini. Lo chè a vero dire è così chiaro, e facile a comprendersi, che non abbisogna di alcuna illustrazione.

Tali essendo le cose esaminaremo invece brevemente in questo capitolo *tre questioni*, che possono instituirsi circa la quantità delle pene. La prima si raggirerà intorno alla mitezza de' castighi, nell' altra si ricercherà della proporzione, e del rapporto delle pene co' delitti; la terza riguarderà la pena del taglione.

---

(1) Quindi se in Roma l' interdizione dell' acqua, e del fuoco era idonea a reprimere i delitti, quando in sua vece si fosse surrogata la morte, senza un vantaggio si sarebbe aumentato il male, ch' è inerente alla pena.

(2) *Terent. in adelph. I.* 1. 45.

(3) Nella China i Grassatori sono tagliati in pezzi; non così i ladri. Questa differenza di pene fa sì, che in quella regione si rubi, ma non si grassi. *Du-Halde Tom. I. pag.* 6. Altronde in Moscovia, dove le pene de' grassatori, e de' ladri sono le stesse, si grassa ogni giorno. *Perry Etat present de la gran Russie*.

§. XIV.

Quando debba usarsi mitezza nella imposizione delle Pene.

Poichè le pene sono mali comminati dalle Leggi, ed inflitti dai Magistrati, onde siano impediti mali maggiori, cioè i delitti (§. VI.), consiegue, ch'esse debbano esser le minime, ossia le più leggiere fra quelle, che possono imaginarsi, scegliersi, e stabilirsi (1). Le Leggi infatti conviene, che siano le autrici della publica, e privata salute, la quale risulta dalla minima somma de' mali, e dal massimo aggregato de' beni. Quindi è manifesto, che le pene, per quanto è possibile, debbono essere *lievi, e miti*. E benchè possa talvolta accadere, che accresciute, ed inasprite le pene de' delitti, si diminuiscano alquanto le stesse delinquenze, pure non è espediente, che i castighi si rendano più severi, quando il male più grave, ch' essi produrrebbero fosse al di là del male, che provenendo dai misfatti sarebbe diminuito, diminuendosi il numero, e la frequenza de' medesimi (2). Che più? Le pene sono, è vero, il mezzo più efficace, ma non certissimo per impedire le scelleraggini, e per allontanare infallantemente gli Uomini dal delinquere (§. V.). Il perchè le coercizioni più miti, dove sono in vigore, hanno la stessa forza di allontanare i delitti, che hanno altrove i supplizj più atroci; e l' e-

---

(1) E perciò, se una pena di 8. impedisce un delitto di 30., come una pena di 10., dovrà prendersi quella, e non questa: ed in genere dovrà scegliersi sempre la differenza maggiore, che può aversi fra il male, che arrecano le pene, e quello, che impediscono.

(2) Suppongasi, che in un luogo per il furto domestico sia stata imposta la pena di 10. anni di opera pubblica, e che ivi ogni anno accadano dieci famulati. Quando questa pena si aumentasse fino alla morte, e i detti furti si diminuissero, per es., di due, inutilmente la pena sarebbe stata inasprita, perchè il male, che proviene dalla morte di otto persone, supera il male, che parte da que' due furti.

sperienza ha dimostrato, che gli animi de' Cittadini, i quali sono assuefatti alle pene più leggiere, vengono da queste così sgomentati, come senton terrore per i castighi più severi coloro, che veggono continuamente irrogarli (1). Circa pertanto la prima delle sovra proposte questioni (§. XIII.), le pene siano miti, e leggiere, onde coll' uso delle più gravi non diventino duri gli animi de' Cittadini (2); nessuno però le sfugga quando le abbia meritate. Allorchè i Cittadini son certi di non essere per schivare le pene de' delitti; allorchè, voglio dire, non vi sarà alcuna speranza dell' impunità, questa persuasione li ritrarrà dal delinquere più, che non li atterrirà l' atrocità delle pene. Altronde nulla gioveranno i tristi lamenti, se, come cantò Orazio, *non supplicio culpa reciditur* (3).

§. XV.

Le Pene devono proporzionarsi ai Delitti.

Occorre in secondo luogo ricercare con qual misura debba regolarsi, e fissarsi la quantità delle pene (4), cioè se in ragione *semplice* della quantità de' delitti, o in ragione *composta* della quantità dei medesimi, e della condizione de' de-

(1) Non vi son popoli più crudeli di quelli, presso i quali invalgono pene più severe. La crudeltà gli è insegnata dalle Leggi, come Montesquieu ha dimostrato coll' esempio de' Giapponesi. *Espr. des Loix Liv. VI. chap.* 13.

(2) L' esperienza fa conoscere, che col frequente uso de' supplizj, si toglie dagli animi quel sentimento di pietà, ch' è seme fecondissimo di virtù sociali. Cassina *Saggio analitico sulla Compassione*.

(3) *Ode* 3. 31.

(4) Colle Leggi Divine è stato prescritto: *Pro mensura peccati erit et plagarum modus. Deut. XXIV.*

Cavendum est ne major pœna, quam culpa sit. Di qui, che Papiniano chiama la pena col nome di *stima. Leg. sanctio ff. de Pœn. damnat.*

linquenti. È al certo fuori d'ogni dubbio, che la quantità delle pene dev'esser consentanea, e *proporzionale* alla quantità de' delitti, ossia alla ragione, che hanno seco a vicenda le condizioni, o qualità de' misfatti, le quali devono influire per imporre contro di essi pene maggiori. Quattro poi sono queste qnalità, o condizioni (Lib. pmo §. LIII.), la prima delle quali parte dal danno della Società. E di vero poichè con le pene si cerca di ovviare il danno, che ridonda nella Società, e ne' suoi Individni, è manifesto, che quanto più grave è il nocumento, che ad essa deriva da una scelleraggine, tanto più gravi comminati i castighi deve cercarsi, che il medesimo non venga commesso (1). L' altra condizione nasce dalla forza degl' impulsi a delinquere. Imperciocchè quanto maggiori, e più veementi motivi stimolano gli Uomini ad eseguire l'una, anzichè l'altra delinquenza, con la proporzione di pene tanto più severe devono essi respingersi dall'operarla (2). Lo stesso nopo è ritenere del mal' esempio, che proviene dal delitto, da cui risulta la terza condizione; talchè quando l'azione criminosa può di leggieri, e suole con frequenza commettersi, è espediente di prevenire il mal' esempio, ch'essa produce con la minaccia di una pena più grave (3). Infine quanto maggiore, o minore

---

(1) Il danno è l'oggetto precipuo, che si propongono le Leggi nella imposizione delle pene. A chè difatto mirano le sanzioni coercitive, se non a rimuovere il danno, che proviene alla Società dai delitti?

(2) Per quanto è possibile, l'impulso a delinquere, bisogna, che sia librato col timore, che deriva dalle pene. Ma il Legislatore conviene, che abbia più riguardo al danno, che alle sorgenti dalle quali fluisce, perchè è meno allarmante la causa, che l'effetto, e perchè altronde di due mali è duopo scegliere il minore.

(3) La difficoltà di commettere un delitto è per se stessa una causa repellente: altronde, quando essa è tenue, leggermente la volontà si rattiene dal delinquere. Di quì, che la maniera più facile, la quale si ha nel commettere i furti domestici è una ragione, per cui presso molti Popoli le pene di essi siano gravissime.

è la cognizione (1), e la libertà (2), che si ha dal delinquente, tanto più gravi, o leggieri devono prescriversi i castighi contra i delitti. Di qui la quarta condizione, o qualità, la quale tutti gli Scrittori consentono, che debba massimamente attendersi nella imposizione delle pene; e d'onde apprendesi, perchè i coatti da alcuno a peccare, e quei, che mancarono per impeto di affetti, debbano punirsi meno degli altri, inquanto cioè delinquirono meno liberamente, e con non perfetta cognizione (Lib. pmo §. XXXVII).

§. XVI.

Fin dove debb' aversi riguardo alle Persone, che delinquirono nella distribuzione delle Pene.

Veggasi ora, se nel decretar le pene, le Leggi debbano eziandio aver riguardo alle *Persone*, che delinquirono. I Filosofi trattando di siffatta questione gravemente disputarono, se nella prescrizione, ed irrogazione de'castighi dovesse seguirsi la proporzione *geometrica*, o *aritmetica*, ch'è quanto a dire, se le pene debbano ordinarsi, ed infliggersi in ragione semplice della quantità dei delitti, o in ragione composta della medesima, e della condizione de' delinquenti (3). A noi sembra di dover distinguere due casi: avvegnachè, o la diversa condizione de' rei influisce talmente nel delitto, che per essa riesca diverso, e le Leggi dovranno stabilire anche una diversa pena, non per la loro dissimile condizione, ma per la diversità della scelleraggine, che indi

---

(1) Altro è infatti delinquere avvertitamente, altro è delinquere per ignoranza, e per errore, o per colpa.

(2) Le azioni possono commettersi senza piena libertà, ossia con minor malizia, I. per causa estrinseca, che forza taluno a delinquere; II. per causa intrinseca, la qual'è un' istantaneo, e veemente impeto di affetti.

(3) *Vedi Matth. ad Lib.* 48. *Dig. Tit.* 18. *Cap.* 4. *num.* 7.

n' emerge (1); o il delitto è sempre il medesimo, chiunque sia da cui venga commesso, e le diverse circostanze, d' onde l' azione criminosa può diventare più lieve, o più grave, richiederanno una pena più mite, o più severa (2). Per ultimo deve considerarsi la forma del Governo Civile, che vige nello Stato. Imperciocchè la non eguale condizione, i diversi costumi, ai quali, per esempio, nella Monarchia i Cittadini sono assuefatti, esigono ancora una diversa distribuzione di pene (Lib. pm̃o §. X.). Ed in realtà, quando le pene fossero indistintamente prescritte, quel castigo, che sarebbe gravissimo ad uno, riuscirebbe leggierissimo ad un altro; ed in tal modo contro la giustizia sarebbero inegualmente puniti quei, che egualmente peccarono; e ciò soprattutto, perchè le persone abbiette stimano d' ordinario le pene dal cruciato fisico, laddove le civili le misurano più dal dolore dell' animo, che da quello del corpo. Acconciamente pertanto scrisse Puffendorfio: *quia eadem pœna non parem apud omnes producit effectum circa reprimendam peccandi libidinem; inde in generali designatione pœnarum respicienda est persona ipsius delinquentis, et in eadem illæ qualitates, quæ sensum pœnæ augere, vel minuere possunt* (3).

§. XVII.

Del Taglione.

La terza questione, di cui finalmente è qui duopo trattare, era qual rapporto di egualianza debba intercedere

---

(1) Altro è perciò, che un Militare insulti un Cittadino; altro è, che questi riceva un' eguale ingiuria da un privato.

(2) Quindi si distinguerà, ex: gr:, il furto fatto di notte, da quello operato di giorno; ma non si attenderà, se il furto sia stato commesso da un cittadino, o da un forestiero.

(3) *De Offic. Hom. et Civ. Lib. II. Cap.* 13. Lo chè deve intendersi non solamente delle pene corporali, ma ancora delle pene pecuniarie per l' ineguaglianza delle sostanze, che importa seco la varietà degli ordini, e de' ceti.

fra la quantità del male; che la pena arreca al colpevole, e la quantità del danno, che deriva dal suo delitto agli altri Cittadini, ed ancora alla stessa Società. Vi furono un tempo quei, che avvisarono, che quanto di male si fosse prodotto con una scelleraggine, altrettanto ne si dovesse inferire al delinquente. E siffatta eguaglianza di male fisico, come nel delitto, così nel castigo, che gli antichi chiamarono *Taglione* (1), fu seguita da più Legislatori nel determinare la quantità delle pene. Ma è facile a comprendersi, ch' essi furono ingannati dall' apparenza di equità, che importa seco il taglione (2). Imperciocchè, se per respingere taluno dal commettere qualche misfatto basta comminargli un male minore di quello, che arreca colla delinquenza, in questo caso sarebbe non solo inutile, ma di più crudele irrogargli un egual male. Che se coll' infliggere al reo tanto di male, quanto ne include il delitto, gli Uomini non sono rimossi dal delinquere, allora la pena del taglione è al certo più lieve di quello, che è necessario, e perciò contraria al pubblico bene. Oltre di che chiunque per poco rifletta, all' istante si avvede, che il taglione in moltissimi casi non

---

(1) Taglione, in latino *talio*, deriva dalla voce *talis*, che importa parità, o somiglianza di male fra il delitto, e la pena.

(2) Mollo si è disputato intorno al taglione. *V. Grot. de J. B. et P. Lib: II. Cap.* 20. §. 23. Quesla pena, di cui i Pittagorici fecero i maggiori elogii fu conosciuta, e presso gli Ebrei, e presso i Romani. È però rispetto agli Ebrei da sapersi, che i delitti si punivano non solo come lesioni publiche, ma ancora come peccati, *V. Malanima sopra i delitti, e le pene secondo il Gius Divino, Cap.* 16., 17. *e* 20., e che forse il taglione non si prendeva strettamente, ma *lato modo*, cioè nel senso di adequazione di pena al delitto, *V. il* §. *seguente*; e Grozio pensa, che in sua vece il leso costumasse di ricevere la stima del danno, e le spese. *Op. cit. Lib. I. cap.* 2. 8. Quanto poi ai Romani si sa, che il taglione era redimibile, essendo scritto nelle Leggi Decemvirali: *Qui membrum rupsit, ni cum eo pacito, talio esto. A. Gell. Noct. Act. XX.* 1.

può fisicamente (1), nè moralmente applicarsi.

§. XVIII.

Dell' Adequazione delle Pene ai delitti.

Ma, oltre quella poco fa riferita, avvi un' altra specie di eguaglianza, che noi chiamiamo *adequazione*, dacchè con essa si rendono eguali le pene ai delitti. Ciò accade ogni qualvolta il genere, e l' indole del castigo corrisponde, per quanto è possibile, al genere, e all' indole della scelleraggine (2). Così, per esempio, si discaccino dal Paese, o si privino della libertà i perturbatori della pubblica quiete; e coloro, che ledono la sicurezza de' Cittadini, che nuocono cioè alla loro persona, ai loro beni, e alla loro fama, siano castigati con pene afflittive, siano multati nelle sostanze, risentano uno sfregio nella riputazione. Questo metodo però non deve giunger sì oltre, che il Legislatore non possa opportunamente trasferire le pene di un genere di delitti ad un genere diverso, quando esse si scorgano insufficienti a raffrenare la malvagità de' perversi Cittadini. Difatto coloro, che sono avidi degli altrui beni diventarebbero talvolta più procaci, se dovessero soltanto temere la perdita di quelle fortune, delle quali per avventura sono mancanti. Che se le pene stabilite dalle Leggi corrispondano all' indole de' misfatti, allora le idee del delitto, e della pena, che non dovrebbero giammai fra loro disgiungersi, starebbero insieme infisse nel-

---

(1) Se un Uomo avesse ricevuto una ferita fino agl' intestini, e quindi fosse guarito, potrebbe un Chirurgo con tutta la sua arte produrre nell' offensore una ferita simile, e renderlo salvo? *V. Hein. Jur. Nat. et Gent. Lib. II. Cap.* 8. §. 165.

(2) *Adjungitur*, scive Cicerone, *noxae pœnæ par esto, ut suo vitio quisque plectatur: vis capite; avaritia mulcta; onoris cupiditas ignominia sanciatur. De Leg. III.*

l'animo de' Cittadini, e sarebbero questi sempre compresi dal timore de' castighi, di cui nulla vi avrebbe di più efficace per allontanar gli Uomini dal delinquere (§. VI.).

CAPO V.

CAUSE DI RIMETTERE, DI TEMPERARE, E DI ACCRESCERE LE PENE.

§. XIX.

Divisione delle Cause, per le quali devono rimettersi, o temprarsi le Pene in intrinseche, ed estrinseche.

Consta presso tutti i Giureperiti, che gli Stoici un tempo mal si avvisarono, insegnando non esser lecito di perdonare ai delinquenti, nè di rimettere, o temprare le pene delle scelleraggini (1). Ed in vero le Leggi sono per lo più siffattamente ordinate, ch. considerati soltanto in genere i delitti, determinano le pene di essi, senza riguardare le circostanze straordinarie, e speciali di ciascuna delinquenza, le quali debbono aversi a calcolo nel punire i rei; dacchè qualunque misfatto secondo tali circostanze si accresce, o diventa più lieve (Lib: pmo §. LV.). Può dunque accadere, che dalle circostanze emergano certe *cause*, per le quali talvolta sia equo, e convenga di temperare, o rimettere le pene di alcuni delitti.

Grezio, ingegno sublime, avea già da lunga pezza distinto un doppio genere di queste cause, dicendo essere alcune *intrinseche*, ed altre *estrinseche* (2). Si hanno cause *intrin-*

---

(1) La venia, dicevano essi, fa arguire, o che il Legislatore abbia imposte le pene contra chi non è meritevole, o ch' esse siano severe più di quello, ch' è necessario. *V. Puffendorf. I. N. et G. Lib. VIII. Cap.* 3. §. 15.

(2) *De Jur. Bel. et Pac. Lib. II. Cap.* 20. §. 25.

seche di condonare, o mitigare le pene, quando queste sembrano più dure in confronto dell' azione, o dell' agente; ossia quando o nel reo, o nel delitto concorrono tali circostanze, d' onde si scorga esser questo men grave, e quello non tanto malvagio, come vogliono, e suppongono le Leggi (1). Rinvengonsi poi cause *estrinseche*, quando, sebbene rimanga salva la ragione generale della Legge coercitiva, nondimeno cessa la sua ragione particolare (2), ossia ivi si trovano cause estrinseche di rimettere, o condonare le pene, dove mancano i fini particolari di esse, o di attenderli non è moralmente necessario (3). Orsù dunque scendiamo ad enumerare tutte queste cause, e riferiamo brevemente prima le intrinseche, e poscia le estrinseche.

§. XX.

Se il delitto sia stato commesso per colpa, e non per dolo; o per caso.

La prima, e più forte fra le cause di temperare, o di rimettere le pene è, se taluno abbia delinquito non per

---

(1) Tutte queste cause collimano coo quelle, che devon talvolta muovere il Legislatore a prescrivere pene miti. Ma siccome le Leggi sogliono considerare i delitti assolutamente, e in astratto, *Gothofred. in Leg. 7. §. II. ff. de poen.*, senz' aver d' ordinario riguardo alle particolari circostaoze, e mai, o di rado accade, ch' esse vengano ad imporre diverse pene, secondo le diverse circostanze de' delitti, e de' rei; perciò i Gindici, attenendosi alle regole, che dovrebbero seguire i Legislatori, possono in certi casi supplire alle stesse Leggi.

(2) Benchè per sostenere l'efficacia della Legge basti la ragione universale non ripugnante ad nna ragione contraria, pure la cessazione della ragione anche particolare fa, che la Legge più facilmente possa prosciogliersi, e con minor danno del Publico Potere. *Groz: Loc: cit:* Allora poi dicesi, che cessa la ragione particolare, quando si sovverte l' ultimo scopo delle pene, cioè il ben' essere della Società.

(3) Come il bene pubblico è l' ultimo scopo, così dev' essere la ragione primaria delle pene. Il perchè le pene devono tantevolte temperarsi, o rimettersi, quantevolte l' irrogazione potrebbe ridondare in pubblico danno, o la mitigazione, o l' indulgenza produrrebbe un maggior bene.

dolo, ma per *colpa*. Imperciocchè col dolo propriamente, e veramente si contraggono i delitti, e con la colpa quasi, ed in certa maniera (Lib. pmo §. XXVI.). I falli pertanto de' quali taluno si fece reo per colpa non possono vendicarsi colla pena del vero delitto, di quello cioè, commesso per dolo, ma con minore, o con nessun castigo (1); massime se la colpa non fu lata, ma lieve. Le Leggi in fatti, che decretano le pene contra le azioni delittuose, parlano direttamente, e principalmente delle vere scelleraggini, cioè riguardano quelle patrate per dolo, e non per colpa.

Indi ancora è manifesto, che le pene debbono alleggerirsi, o piuttosto condonarsi, quando il delitto siasi prodotto per caso, cui venne a congiungersi, o a dar causa una colpa (2). Perocchè se il caso fu scevro di colpa, l'Uomo di esso non è imputabile più di quello, che lo sia un quadrupede, che abbia recato un danno, od una tegola, la quale sia caduta da un tetto (Lib. pmo §. XXVII.) (3). Che se taluno non tanto per caso, quanto per imprudenza abbia operato qualche cosa contra le Leggi, dovranno a lui temperarsi, od affatto rimettersi le pene, stantechè in esso intercedette la colpa, e non il dolo (4). Per fine è facile ad intendersi, che non con dolo, ma con colpa peccano similmente quei, che delinquono per imperizia, per credulità, e per rozzezza (5), e perciò ai medesimi debbono alleggerirsi, o condonarsi i castighi (6).

---

(1) *Farinac. quæst.* 87.

(2) *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 19. *Leg.* 16.

(3) Il nostro Codice Penale esclude il delitto quando „ l' azione fu l' effetto del- „ l' accidente, o del caso, cosicchè l' autore non potesse prevedere, nè cono- „ scere le circostanze, ed il fine della sua azione„. *Tit. VI. art.* 26. *num.* 1.

(4) Lo stesso dicasi dell' ignoranza di diritto volontaria, e vincibile, e dell'errore. *Tiraquel. de Poen. temper. caus.* 11.

(5) Riguardo però alle Leggi civili, non già rispetto alle naturali, poichè, *naturalis juris ignorantia neminem excusat*, *Leg.* 38. *ff. ad Leg. Jul. de Adulter*; seppure qualche particolar ragione non suggerisca una sentenza più mite.

(6) *Matth. ad Lib.* 48. *Dig. cap.* 5. *num.* 10.

§. XXI.

Della Violenza, e del Timore.

Se la *violenza*, e il *timore* avranno sospinto un' Uomo a delinquere, concorrerà una causa intrinseca di temperare, o di rimetter le pene. E a vero dire sebbene la violenza, quando non sia esterna (Lib. pmo §. XIV.), ed il timore non tolgano la libertà, e non esimano il coatto dal peccare (Lib. pmo §. XXXVII.), tuttavolta siccome inferendosi la violenza, ed incutendosi il timore, la mente si commuove, e l'animo fortemente si perturba, perciò allora sembra, che non tanto di proposito, quanto per debolezza abbia taluno delinquito. Il perchè la severità delle Leggi penali non piomberà sui delitti commessi per violenza, e per timore, quando quella sia stata veemente, e questo grave, e probabile (1). Tale poi si reputa in genere il timore, che cade in un' Uomo costante, lo chè per lo più dipende dalle diverse circostanze di luogo, di tempo, e di persona (2).

Per le stesse ragioni giustamente da pertutto è invalso, che la pena si alleggerisca, od anche si condoni a chi per un' impellente *necessità* siasi fatto reo di alcun delitto, come se costretto dalla fame abbia rubato de' commestibili. Nessuna violenza infatti, come cantò Euripide (3), è più potente di quella della necessità.

Una certa violenza eziandio pare, che si rinvenga nel comando di coloro, ai quali è duopo di ubbidire, come sono i Genitori, i Padroni, e i Magistrati. Quindi benchè quei,

---

(1) Non così quando alla forza si poteva resistere, e nondimeno si cedè per pigrizia, o spontaneamente.

(2) Il perchè intorno a ciò sembra, che debban considerarsi quattro cose, I. la qualità del timore, II. chi l' incute, III. il tempo, e il luogo, in cui s' incute, IV. il carattere di quello, a cui viene incusso.

(3) *In Helen:*

che ubbidirono agl' iniqui comandi si rendano imputabili, nondimeno i Giureconsulti saggiamente insegnarono, che per la violenza di chi comanda, debba ad essi ne' delitti più leggieri usarsi indulgenza, e ne' misfatti più atroci mitigarsi la pena (1).

§. XXII.

Dell' Impeto di Affetti.

Non vi ha chi ignori, e non sperimenti, che gli affetti sono agli Uomini naturali, e per indole così imperiosi, che tutti vengono da essi agitati, e pochi non condotti violentemente al traviamento. Quindi benchè *l' impeto di affetti* del pari che la nequizia si riferisca al dolo, e sia una specie di dolo, dacchè le azioni con quello commesse molto si avvicinano alle volontarie (Lib: pmo §. XXIII.); tuttavia consta, che più leggermente si delinque per impeto di affetti, che per nequizia (Lib: pmo §. XXVI.). Laonde è giusto, che con più lieve castigo si puniscano quei, che furono strascinati a delinquere dall' impeto di affetti, che coloro, i quali peccarono a sangue freddo, ed avvertitamente; dovendo soprattutto rammentarsi la debolezza della umana natura, per la quale è difficile, e raro di reprimer gli affetti, e di render pieghevole l' animo da essi accalorito, e commosso (2).

Adunque dovranno temperarsi le pene a quei, che balzati dall' impeto dell' *ira* precipitarono ne' delitti, massime se l' ira fu provocata da una giusta causa, purchè abbia-

---

(1) *Dig. Lib.* 15. *Tit.* 4. *Leg.* 1. Così consta, che Tiberio liberò Pisone il figlio dal delitto di guerra civile, perchè non potè sottrarsi dai comandi del padre.

(2) *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 5. *Leg.* 21.

no delinquito nel primo sviluppo, non dopo sedato il bollore dell' iracondia (1). L' ira infatti, come cantò un Poeta, *furor est brevis*. Non sì facilmente però dovrà questo concedersi anche a coloro, che sospinti dall' impeto dell' *amore* commisero un qualche delitto. Imperciocchè, quando non concorra alcun' altra causa, la quale richieda la mitigazione delle pene, sembra, che sia poco atta ad impetrarla la scusa dell' amore, il quale per lo più nasce, ed acquista energìa dall' ozio padre, ed alimentatore di tutti i vizj. Ma forse una maggiore indulgenza, quand' abbiano delinquito, dovrà usarsi con quelli, che soggiacciono alla *gelosìa*, di cui dicesi, che veementissimo sia il potere per accecare la mente, e per inquietare, e tormentare lo spirito. Da ultimo, poichè l' *ebrietà* cagiona negli Uomini quello stesso, che produce l' impeto di affetti, dovranno alleviarsi, o rimettersi le pene a coloro, che soprafatti dall' ebbrezza infransero le leggi; seppure non abbiano in costume di servire alle tazze (2). Agli ubbriaconi difatto, i quali di frequente sogliono bevere, e più sovente inebbriarsi, sembra, che tanto meno debbansi condonar le pene, quanto più prudentemente avvisò Pittaco Legislatore de Mitilenesi, ch' essi siano degni di un doppio castigo, e per il delitto commesso, e per il vizio della ubbriachezza (3).

---

(1) Di qui, che per Diritto Romano non è punito colla sanzione della Legge Cornelia *de Sicariis*, ma con pena più mite, il marito, che uccide la moglie sorpresa in adulterio. *V. Gaill: II. Observat:* 120. *num:* 35.

(2) È duopo perciò distinguere gli *Ebbriosi*, che hanno per costume di ubriacarsi, dagli *Ebbri*, che cadono nell' ebbrietà, o perchè ignorano la potenza del vino, o perchè con inganno, e soltanto stimolati da altri, bevono soverchiamente. Questi potranno meritare una mitigazione nelle pene, o l' indulgenza; non così quelli, perchè il principio del delitto fu in essi, mentre come dovevano, e potevano non si astennero dal vino.

Con la vigente Legislazione sono temprate le pene agli Ebbri ne' casi di omicidio. *Regol. sui Delitti, e sulle Pene Art.* 287. 289. Non dimeno la stessa indulgenza sembra, che possa usarsi anche in altri casi, poichè, quando trattasi di tenimento di pene, *ubi eadem est ratio legis, ibi eadem est juris dispositio*.

(3) Aristot. Nicomach. III.

§. XXIII.

Dell' Età, e del Sesso.

Coloro, che aggiransi nell' *età giovanile*, e florida, o nell' *età senile*, e cadente, debbono commiserarsi per la tenuità dell' idee, e per la debolezza del senno, da cui sono affetti (1). Il perchè sebbene i *Giovani* siano capaci di dolo, pure quando non sieno maggiori, non abbiano cioè oltrepassato secondo il Diritto Romano l' anno vigesimoquinto, e secondo le nostre Leggi l' anno vigesimo primo, verranno in causa dell' età liberati dalle pene ordinarie de' delitti, e se abbiano delinquito, saranno più lievemente puniti (2). Ciò convien fare eziandio cò *Vecchj* deboli, verso i quali deve usarsi benignità, almeno nelle pene, che non vagliono a sostenere per la loro fiacchezza (3); seppur già non sian torna-

---

(1) *Nam ipsi*, scrive dottamente il nostro Autore, *magis consilii infirmitate peccare videntur, quam vitio frigidæ improbitatis. Elem: Lib. II. Cap. V. §. 7.*

(2) *Dig. Lib. 4. Tit. 4. Leg.* 37. Dopo avere il Legislatore presso di noi distinti ne' Minori *tre* periodi di età, l' uno al di là degli anni 10., e al di quà dei 15.; l' altro al di là degli anni 15., e al di quà degli anni 18.; l' ultimo al di là degli anni 18., e al di quà dei 20., stabilisce, rispetto al primo, che la pena sia della detenzione per un tempo non minore di due mesi, nè maggiore di tre anni; quanto al secondo, che la pena venga diminuita di due gradi, e sia commutata nella detenzione temporanea; riguardo al terzo, che la pena ordinaria venga scemata di un grado. *Regol. sui Delitti, e sulle Pene Art.* 27. §. 1. 2. *e* 3.

(3) Seguendo le nostre Leggi un tal principio di umanità han prescritto „ Chi-„ unque si renda colpevole di delitto punibile colla galera, o coi lavori pub-„ blici con ferri, oltre l' età degli anni settanta, o che pervenga a tal' età „ mentre stà espiando la pena, è sottoposto ai lavori proprj allo stato fisico „ della sua età nel recinto della casa di condanna, e gli sono alleggeriti i „ ferri „ Oltre a ciò le stesse Leggi stabiliscono, che non possa esser condannato a morte il vecchio, che nell' atto del giudizio sia giunto all' anno settantesimo compito. *Cit. Regol. Art.* 31., *e* 32.

ti a bamboleggiare, poichè in questo caso lasciano di esser capaci di dolo (Lib. pmo §. XXX.), ed in conseguenza di contrarre i delitti.

Dacchè poi le *Donne* mancano per lo più di maturità di consiglio, e di fortezza di animo, deve temperarsi rispetto ad esse il rigore delle pene (1). Che se le femmine trascendendo la debolezza del loro sesso, osarono di commettere qualche cosa grave, ed atroce, come suol talvolta accadere, specialmente quando abbian perduto la pudicizia, allora inutilmente chiederanno l'alleviamento de' castighi, ma incorreranno come i maschj nella severità delle Leggi (2).

§. XXIV.

Del Conato, dell' Ajuto, e del Consiglio dato **per delinquere**.

Poichè il conato di delinquere si distingue dal delitto, come il cammino differisce dalla meta (Lib: pmo §. XVII.), perciò non vi vuol molto a vedere, che le pene generalmente debbono diminuirsi a quei, che non compirono, ma *tentarono* soltanto di consumare il misfatto (3), e ciò più, o meno;

---

(1) *Tiraquell. de Pœn. temper. Caus. IX.* Il vigor dell' animo dipende moltissimo dal temperamento, e siccome questo nelle Donne è molle, e delicato, perciò si trova in esse il difetto di una certa maturità di senno. Ora per tal difetto sembrando, che le Donne delinquano con minor dolo degli Uomini, credesi, che le Leggi non vogliano esercitar contro di quelle lo stesso rigore, che usano verso di questi.

(2) *Carpzov. Prax. Crim. par. I. quæst. 2.*

(3) Difatto benchè il conato di delinquere non sia scevro di delitto, tuttavolta esso non è propriamente delitto, perocchè, generalmente nelle delinquenze, le Leggi Umane non considerano soltanto il consiglio, e la perversa volontà di delinquere, come i Filosofi, ma hanno insieme riguardo al danno sociale. *V. Risi Animadver. ad Jus. Crim. Art. de Pœn. moder. Rusc. Spec. Jur. Crim. Cap. II. §. 67. Puffendorf. de J. N. et G. Cap. VIII. §. 18.*

secondochè la loro tentativa fu più prossima, o più remota (1). Ma non si darà luogo ad alcuna minorazione di pene in quelle scelleraggini, il conato delle quali è dalle Leggi prescritto, che debba punirsi egualmente, che gli stessi delitti perfezionati, e consumati (Lib: pño §. XVIII.).

Fra gli *Ausiliatori* poi degli altrui misfatti è duopo distinguere quei, che diedero un' ajuto prossimo, ed attuale al delinquente, come coloro, che tennero, percossero, ruppero ec., da quei, che prestarono un' opera remota, per esempio, che somministrarono le armi, i ferri, ma che non assistettero il reo nella flagranza del delitto. Perocchè contra i primi dovrà procedersi quasi con egual severità, che contra gli autori principali della delinquenza (2), verso i secondi potrà alquanto rallentarsi il rigor delle pene.

Finalmente per ciò, che riguarda i *Consiglieri*, insegnano i Giureconsulti, che debba ricercarsi, se colui, che ricevette il consiglio avesse altronde spontaneamente delinquito, o se non intercedendo il consiglio si fosse astenuto dal delinquere (3). Avvegnachè nel primo caso, essi pensano, che ai Consiglieri

---

(1) *Clar.* §. *fin. Quæst.* 92. La misura della Pena fissata pel conato è, secondo il nostro Codice Penale, la presente: „ Il conato giunto all' atto più vicino „ all' esecuzione, sospeso da circostanze fortuite indipendenti dalla volontà „ dell' agente, come conato *prossimo*, è punito con un grado minore della „ pena prescritta pel delitto consumato. Il conato, che non ebbe effetto per „ circostanze fortuite, e indipendenti dalla volontà dell' agente, manifestato „ con atti, che n' esigono degli altri per consumarlo, come conato *più, o meno remoto*, secondo le circostanze, è punito con due, o tre gradi meno „ del delitto consumato. Il conato interrotto dalla volontà del colpevole, per „ cagione del di lui pentimento, è punito con detenzione da un mese ad „ un anno „ *Art.* 9. 10. 11.

(2) Perchè sono socii, anzichè coadjutori.

(3) E bisogna altresì distinguere, se il consiglio è stato *generale*, come col lodare, coll' accendere al delitto; o *speciale*, come coll' instigare, coll' avvertire, coll' indicar la maniera di delinquere, giacchè nel primo caso il consiglio nel Foro poco, o nulla vien punito.

le pene debbano minorarsi; non così nel secondo, poichè è maggior malvagità corrompere con perverse insinuazioni l'animo di chi non costuma peccare, che con iniqui suggerimenti stimolar quegli, che già corre al delitto (1).

---

(1) Le pene da' correi, e de' complici, secondo la vigente Legislazione, dipendono dal calcolo, che far devono i Giudici dalla maggiore, o minore influenza di essi nel delitto. Ecco la disposizione della Legge: „ I correi, o complici di „ un delitto, il dolo de' quali nel concepirlo, eseguirlo, e consumarlo si è „ manifestato minore di quello dell' agente principale, sono puniti da uno ai „ tre gradi di pena minore di quella prescritta per gli stessi agenti principa- „ li.„ *Cod. sop. cit. Art.* 13.

Ma taluno può farsi complice anche allora, che il delitto sia compiuto o lodando, o ratificando la scelleraggine, o partecipando de' frutti di essa, od occultando il delinquente, o gli oggetti spettanti al fatto criminoso. *Carmign. Elem. Jur. Crim.* §. 231. Ora la complicità andarà in tali eventi impunita? - La vigente Legislaziona contempla gli ultimi due casi, e tralascia i primi. Quindi prescrive,

(a) Che siano puniti come complici

1.° Quei, cha ricettano il delinquente, o somministrano mezzi per sottrarlo alle ricerche della giustizia, quei, che nascondono il corpo del delitto, celano gl' istromenti, o ciò, che può costituire una prova di esso. Non sottostanno però alla pena gli ascendenti, i discendanti, il marito, la moglie, i fratelli, le sorelle carnali; gli altri congiunti fino al quarto grado civile, sono puniti da due mesi ad un anno di detenzione.

2.° Quei, che partecipano del lucro dal delitto, o comprano effetti provenienti dalla delinquenza.

(b) Che sian puniti colla detenzione da un mese ad un anno, e colla multa dai venti agli scudi ducento, se con dolo; colla detenzione da dieci a trenta giorni, e colla multa da cinque a cinquanta scudi, se con colpa,

1.° I Medici, e i Chirurghi, ch' entro 24. ore non denunciano all' Autorità le malattie, la ferite, le morti, che possono provvenire da causa criminosa.

2. I Locandieri, Osti, Bettolieri, che ommettono, o ritardano più di 24. ore a denunciare i delitti accaduti ne' luoghi di loro esercizio. *V. Titolo XI. del Regol. sui Delitti, e sulle Pene.*

§. XXV.

Del Pericolo del danno, che può derivare dalla punizione del Reo, e della Moltitudine de' Delinquenti.

Veniamo ora a riferire le cause *estrinseche*, superiormente ricordate (§. XIX.), di temperare, o di rimetter le pene. E da prima, se corra pericolo, che la Società risenta alcun danno dal castigo del reo, allora è meglio di soffrirlo malvagio, che colla sua pena mettere a repentaglio la pubblica incolumità, come se, per esempio, punendosi Clodio potente per affinità, e per clientele, dovessero poi temersi de' tumulti popolari, e la guerra civile. Imperciocchè in questo caso i castighi rinvenuti per il bene commune verrebbero a ridondare in pubblico detrimento (1).

Un' eguale ragione milita se *Molti* abbiano delinquito (2), se cioè siasi fatto colpevole un Collegio, una Città, un intera Provincia, per non infierire contra tutti. Che in fatti anche in tal' evento cessino i fini particolari delle Leggi punitive l' intenderà chiunque rifletta, che sacrificare alla pena una Moltitudine sarebbe non solo cosa crndele, ma eziandio pericolosa, e congiunta con il danno della Repubblica (3). Ma la Moltitudine quasi non mai delinque senza chi la fomenti. Ed in vero, come il mare tranquillo di sua natura si gonfia all' urto del vento, così il Popolo d' indole per lo più pacifico vien sospinto, come da una procella, in causa de' perversi oratori. Quindi allora sarà più utile sottoporre alla pena i soli capi della scelleraggine, acciocchè il castigo

---

(1) Cessando dunque quì la *ragione particolare* della Legge, vale a dire il *pubblico bene*, le pene non devono essere inflitte; intlochè d' altronde esista la sua *ragione generale*, cioè il fine di servire al *pubblico esempio*.

(2) *Tiraquell. de Pœn. temperan. Cap.* 47.

(3) Perocchè il corpo della Società diventa tanto più debole, quanto più vien diminuito di membra. D' altronde la pena non deve convertirsi in una strage.

si senta da pochi, ed il timore si diffonda su tutti (1).

§. XXVI.

Della Perizia eccellente del Reo; e del Delitto ignoto, o che è più conveniente a sopprimersi.

La *Perizia* inoltre *eccellente* del reo in qualche arte, o scienza deve noverarsi fra le cause estrinseche di alleggerire, o condonare le pene (2). Molto per verità interessa alla Repubblica, che a comun vantaggio, ed ornamento sian conservati coloro, che distinguonsi nelle arti, o nelle scienze, massime dacchè ben tenue suol' essere la copia degli Uomini valenti (3). Laonde non merita di esser riprovato quel comun detto degli Scrittori Criminali, cioè, che *excellens in arte non debet mori* (4).

Che se il Delitto sia quasi *ignoto*, o meglio convenga *sopprimerlo*, chè punirlo, nell'uno, o l'altro caso, quantunque nulla propriamente vieti d'infligger le pene, pure di richiamarne il rigore non è moralmente necessario (5). Ed in vero nel

---

(1) *Plato Lib.* 12. *de Legib.* Quando Capua si ribellò al Popolo Romano, il Console, benchè severissimo, non punì tutti i Cittadini, ma soltanto gl' Individui, che componevano il Senato.

(2) *Ursaya Instit. Crim. Lib. IV. Tit.* 7. *num.* 71.

(3) Per opposto il danno, che la Società risentirebbe dalla punizione di un'Uomo insigne sarebbe tanto più grande del bene, che ricavarebbe dal publico esempio. Siracusa coll'abbruciamento delle navi de' nemici non sarebbe stata sottratta dal pericolo, quando Archimede reo, per esempio, di un delitto fosse stato consegnato al carnefice.

(4) *Ursaya loc. cit.* Ma chi dirassi Uomo eccellente? Gli Scrittori Criminali ne noverano molti. *V. Bajard. ad Clar.* §. *fin. Quæst.* 60. *num.* 28. Colui però è Uomo eccellente, che in qualche scienza, od arte gode la comune stima, ed è confermato tale da una non equivoca esperienza.

(5) *Puffendorf. Dr. de la Nat. et des Gens Liv. VIII. ch.* 3. §. 16.

fallo, che quasi a tutti è nascosto, non concorre la ragione del publico esempio, come in quello, ch'è noto a molti. D'altronde è sempre cosa pericolosa, conforme avverte Seneca (1), manifestare alla Società quanto esteso sia il numero de' mali. Vi hanno poi (e chi nol comprende?) certe scelleraggini così orribili, o turpi, che più onestamente si occultano coll'indulgenza, di quello, che si propalino con la punizione (2). Perocchè la più parte degli Uomini, come riferisce Giustino degli Sciti (3), è così fatta, che in essa si renda più utile l'ignoranza de' vizii, che la cognizione delle virtù.

§. XXVII.

Del diuturno Reato, e del sopraggiungimento del Furore.

È, o deve esser Legge, che i rei, se convinti, subiscano immantinente la pena, se innocenti, non siano macerati da una lunga prigionìa (4). L'equità dunque richiede, che il diuturno squallore del carcere sofferto da chi già *noverato nel numero de' rei* si stette molto tempo in custodia, e di cui il processo rimase lungamente in bilancia, ceda in parte del castigo, e somministri una causa per diminuire la

(1) *De Clement. Lib. I. cap.* 23.

(2) Per lo chè fu tanto encomiata la prudenza legislatoria di Solone, il quale non costituì alcuna pena contra i parricidj, *ne non tam prohibere*, come disse Cicerone, *quam admonere videretur*. *Pro Sex. Roscio cap.* 25.

(3) *Histor. II.* 2.

(4) *Cod. Lib.* 9. *Tit.* 4. *Leg.* 5.

legittima punizione (1).

Devono poi affatto rimettersi le pene al reo, cui dopo il commesso delitto sia sopraggiunto il *furore*. Imperciocchè l'infelicità del fato, come dicono le Leggi Romane, scusa il Furioso, e dallo stesso furore vien'egli bastantemente punito (2), senzachè occorra di affliggerlo con altro castigo. Nè l'impunità, che si accorda al Furioso renderà gli altri più baldanzosi a delinquere, seppure ancor'essi dopo la scelleraggine non sperino d'incontrare un'eguale sciagura (3).

§. XXVIII.

Dei Meriti verso la Repubblica, e della diversa condizione de' Rei.

Chi consideri, che demeritano più della Società que' delinquenti, che risplendono per nobiltà de' Maggiori, e per proprii meriti, in quanto nuocono più coll'esempio, che col

---

(1) *Leg. 25. ff. de Pœnis.* Nulla più ragionevole. Imperciocchè il tempo, che il reo passa in carcere durante il processo è per lui una pena, come quello, che trascorre dopo la condanna: Anzi talvolta si rende all'accusato più grave il primo, per lo stato d'incertezza, e di timore, in cui vive, che il secondo. Quindi in riguardo della sofferta prigionia, e il castigo deve minorarsi, e dalla pena dev'esser detratto lo spazio, ch'è decorso dall'arresto alla condanna del reo. Presso di Noi la sola carcerazione, la qual'eccede tre mesi,, dev'esser con-,, siderata per comprenderla nella durata della pena, qualora si tratti di pe-,, na temporanea,,. *Regol. sui Delitti, e sulle Pene Art.* 29.

(2) *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 8. *Leg.* 12.

(3) Non deve credersi, scrive il dottissimo Mattei, che il Sovrano sia un custode di pecore, o di capre, sicchè debb'aver soltanto cura dei corpi, e non delle anime. Cura pur grandemente le anime de' cittadini quegli, che cura la Società. Alla salute delle anime spetta primieramente, che non si affretti il supplizio in modo, che il colpevole non possa far penitenza, ed invocar seriamente la Divina Misericordia per isfuggire le pene eterne. Ora ciò accaderebbe, se durante l'infermità dello Spirito, il maniaco fosse sottoposto alla pena. *Prolegom. de Crimin. Cap. II. num.* 7. 8.

delitto, giudicherà, che i misfatti posteriori in nulla sono scemati dalle virtù anteriori, sicchè i medesimi possano sottrarsi dal rigore delle pene. Ma all'incontro chi rifletta, ch'è cosa ragionevole, che quegli, di cui *grandi*, e distinti sono i *meriti* verso la Repubblica ottenga indulgenza, ancorchè abbia mancato, non riproverà per avventura ciò, che una volta scrisse Quintiliano: *qualecumque crimen donari meritis, donari virtuti* (1). Quindi divise sono le opinioni de' Giureconsulti, alcuni de' quali pensarono, che i proprii meriti, e quelli de' Maggiori verso la Società siano sempre, ed altri, che non siano mai una causa legittima di temprare, e di rimetter le pene. Vi ha nondimeno un terzo genere di Dottori, cui piacque, che non ne' delitti più atroci, ma soltanto ne' più lievi possa aversi un qualche riguardo ai meriti precedenti (2).

Non consentono inoltre gli Scrittori Criminali, se i rei dello stesso delitto, qualunque sia la loro condizione, debbano egualmente punirsi, o se debba procedersi più mitemente con le persone nobili, e di civil condizione, e più duramente con quelle vili, e plebee. Questo a dir vero è il principio delle Leggi Romane (3), che non possiamo in tal parte non riprovare, mentre nulla vi ha di più iniquo, che gli eguali nel delitto debbano esser dissimili nella pena. Il perchè allora soltanto potrà aversi riguardo alla *diversa condizione* de' delinquenti, quando accaderà, che per essa il castigo, il quale ad uno è grave, sia per riuscire all'altro leggiero. Ma nello stesso genere di pena nulla impedisce, come vuole il dottissimo Anton Mattei (4), che possa procedersi più benignamente colle persone distinte, e più severa-

---

(1) *Declamat.* 310.

(2) A Gioabbo reo di due omicidj non giovarono i meriti verso la Repubblica degli Ebrei; nè tampoco suffragarono i loro meriti verso i Romani a quei di Lepanto. *Polyb. Fragm.* 18.

(3) *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 19. *Leg.* 16. §. 4.

(4) *Ad Lib.* 48. *Dig. Tit.* 18. *Cap.* 4. *num.* 20.

mente colle abbiette; condannandosi, per esempio, un uomo vile alla galera, ed un nobile alla rilegazione in una rocca, o in un isola.

§. XXIX.

Delle Cause illegitime di temperare, e di rimetter le pene.

Ma oltre le fin quì esposte cause intrinseche, ed estrinseche di temperare, o di rimetter le pene, soglionsi ricordare anche altre appoggiate all' autorità privata de' Giureconsulti, la quale è nulla se manca di ragione, ed all' uso del Foro, il quale non ha alcuna forza quando nuoce alla publica utilità. Il perchè le medesime meritano di esser riprovate, e riconosciute di nessun momento nella irrogazione de' castighi. E di vero interessa alla Società, che non per qualunque lieve, e capriccioso motivo i delinquenti vengano sottratti dal publico esempio.

Ora, per toccar di volo l' una, o l' altra di queste cause, comunemente s' insegna, che debba procedersi con più benignità verso un reo spontaneamente confesso. Ma con il Diritto Romano, cui appellano i Dottori, è all' incontro stabilito, che i confessi si abbiano per giudicati (1), e che come convinti siano sottoposti alla pena. Inoltre dicesi, che debba usarsi indulgenza, se il reo si penta della commessa scelleraggine, e riformi la sua condotta. Lo stesso Tiraquello però, che nel suo Trattato *de Pœnis temperandis* (2) riunì tante cause, quante gli furono possibili di alleggerire i castighi, ingenuamente confessa, che il pentimento del fallo, e l' emendazione de' costumi giovano sicuramente al reo per evitare le pene eterne, e future, ma non già per isfuggire le

(1) *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 18. *Leg.* 1.
(2) *Caus.* 28.

civili, e presenti, le quali precipuamente son dirette al pubblico esempio. Che poi debbano alleviarsi le pene al delinquente quando sia stato convinto per via, come dicesi, di accusa, e non d'inquisizione, niun solido argomento adducono gli Scrittori Criminali (1).

§. XXX.

Fino a quanto i Giudici abbian diritto di temperare, o rimetter le pene.

Deve ora cercarsi, se i Magistrati, i quali esercitano i giudizj criminali abbiano per *qualche causa* il *diritto* (giacchè è certo, che senza una causa, e questa giusta, e legittima non possono averlo) di temperare, o rimetter le pene ai delinquenti (2). A me nel vero sembra, che debban distinguersi le cause estrinseche dalle cause intrinseche. Quando concorrono delle cause estrinseche, in quanto mancano i fini particolari delle pene, o di attenderli non è moralmente necessario, cosicchè viene a togliersi l'effetto della Legge riguardo ad una certa persona, o ad un certo fatto, non pare, che sia in facoltà de' Giudici di mitigare, o rimettere i castighi. Imperciocchè è officio de' Magistrati di eseguire le Leggi, e non di prosciogliere alcuno dalla loro autorità (3), il qual diritto è soltanto proprio del Sovrano, cui spetta di prescrivere le pene (§. X.), e di conoscere, se in qualche caso manchino, o non debbano attendersi i fini di esse, e quin-

---

(1) Ciò è stato introdotto per Diritto Canonico, *Cap. qualiter De Accusat.*, e forse per rendere meno baldanzoso l'accusatore, il quale nelle sue mire non sempre si propone il pubblico bene.

(2) I Giudici non sono i Legislatori, ma gli Esecutori delle Leggi. Quindi in genere ad essi spetta soltanto di esaminare il fatto, confrontarlo colla Legge, ed applicargli la pena.

(3) *Hochest. de Jur. Pœnar. Sect. IX. §. 2. not. 9.*

di, se i castighi possano alleggerirsi, o condonarsi (1). Diversamente però la cosa procede rispetto alle cause intrinseche, per le qnali nessuno si proscioglie dalla Legge, mentre nel reo, o nel delitto intercedono tali circostanze, d' onde si scorge questo meno atroce, e quello non così malvagio come vogliono, e suppongono le Leggi (§. XIX.). Il perchè sembra, che la stessa equità richieda, che i Giudici, ai quali appartiene di confrontare le Leggi colle azioni, possano, e debbano temperare le pene legittime, ogni qual volta le rinvengano più dure nel rapporto col fatto, o col suo autore.

§. XXXI.

Se, e quando i Giudici possano aumentar le pene.

Non deve poi revocarsi in dubbio, che per niuna causa sia lecito ai Magistrati di *accrescer* le pene contra i delitti, e di esasperarle contra i delinquenti. Avvegnachè ciò spetta soltanto a quegli, cui compete il potere legislativo, ed allora, che la publica salvezza esige di prescrivere pene più gravi contra certe scelleraggini. Ma poichè col Diritto Romano, il quale osservasi ne' Tribunali quasi dell' intera Europa, le pene sono tutte straordinarie, e rimesse all' arbitrio de' Giudici, egli s' intende, d' onde sia invalso, che per alcune cause possano i Giudici aumentarle (2). E primieramente i Magistrati potranno usare di una maggior severità contra i rei, quando il delitto diventi più enorme per delle circostanze, per esempio, di luogo, di tempo, e di persona. Quindi per l' abitudine di delinquere sarà permesso ai Giudici di punire più rigorosamente coloro, che per lungo tempo, e spesso commisero gli stessi delitti, o che grassarono in di-

---

(1) Laonde, in concorso di queste cause, i Magistrati potranno riferire il processo al Sovrano.

(2) *Gaspar. Instit. Crim. Lib. III. Tit. 4. num. 7.*

verse strade (1). Finalmente con le Leggi Romane si è introdotto, che sieno inasprite le pene di alcuni misfatti, quantevolte cioè grassando molte persone richiedesi un più terrifico esempio (2).

§. XXXII.

Fin dove ai Giudici sia permesso di accrescere, o diminuire le pene; e come queste debbano raddolcirsi con l' interpetrazione.

Ma per Diritto Romano sono le pene rimesse in modo all' arbitrio de' Magistrati, ch' essi possano commutare anche il grado con il grado, ed un genere di pena con un genere diverso di punizione? Risponde il Mattei, che ciò è tale da non potersi arditamente asserire, nè impugnare pertinacemente (3). Imperciocchè per disposizione delle Leggi Romane il Giudice può commutare la pena pecuniaria, quando venga delusa dallo stato d' inopia, nella pena afflittiva; può secondo le circostanze del fatto, e la condizione de' rei

---

(1) *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 19. *Leg.* 18.

(2) *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 19. *Leg.* 19.

I Magistrati secondo la vigente Legislazione non sono più in facoltà di accrescere a loro talento le pene de' delitti. Imperciocchè essendo nel nostro Codice le pene o *fisse*, o *graduabili*, quando le pene son fisse, ritenendosi, che il Legislatore abbia considerate tutte le circostanze più gravi del delitto, i Giudici devono applicare il pieno della pena, o diminuire la pena stessa, secondochè quelle circostanze saranno, o nò concorse interamente; quando le pene sono graduabili, essendo in questo caso il calcolo delle circostanze aggravanti il delitto rimesso alla prudenza de' Magistrati, Essi intercedendo tali circostanze,, sottoporranno il delinquente ad una maggior pena, nella latitu-,, dine però del grado determinato dalla Legge alla specie del delitto,,. *Art.* 25. *del Regol. sui Delitti, e sulle Pene*. *Vedi l' Appendice dopo il Capo IX. di questo Libro.*

(3) *Ad Lib.* 48. *Dig. Lib.* 18. *Tit.* 18. *cap.* 5. *num.* 21.

convertire la rilegazione nella deportazione, i flagelli nella pena de' metalli. Ma non deve in oggi permettersi al Magistrato, che per lo stesso delitto tolga ad alcuni la vita, e ad altri la cittadinanza; e solamente potrà concedersi, che nello stesso genere di pena si conduca più mitemente colla persona civile, e più severamente coll'uomo volgare (§. XXVIII.), che questo condanni alla forca, e quella alla spada. E quantunque gl'Interpetri del Diritto Romano comunemente dubitino, se i Giudici *ex causa* possano aumentar le pene fino all'ultimo supplizio, pure il lodato Mattei appoggiato all'autorità del Giureconsulto Ulpiano (1), opina, ch'essi possan giunger sì oltre (2).

Del rimanente, se talvolta occorra d'interpetrare le Leggi penali, per comando dello stesso Diritto Romano pieno di umanità è ai Magistrati inculcato, che coll'interpetrazione le raddolciscano di quello, che l'esasperino, sicchè non possan prendere in senso più duro le parole della Legge, od anche in menoma parte trascendere la pena, che dalla Legge è stata prescritta. Ma mentre si cerca l'elogio della clemenza, onde non perisca la gloria di una giusta, e necessaria severità, deve quel comando osservarsi in modo, che come scrive il Giureconsulto Marciano, i Giudici nelle cause più lievi siano più inchinevoli all'equità, nelle cause più gravi sieguano il rigore delle Leggi, ma con qualche temperamento (3).

---

(1) *Dig. Lib.* 41. *Tit.* 11. *Leg.* 9.
(2) Vedi §. XXXI. *
(3) *Dig. Lib.* 40. *Tit.* 19. *Leg.* 2.

CAPO VI.

DIFFERENZE, E DIVISIONI DELLE PENE.

§. XXXIII.

Le Pene altre sono di Ciascuno, altre delle Università.

Dopochè fin qui considerammo generalmente le Pene, è ora tempo di esporre le *differenze* di esse, e di presentare la *divisione*, che noi seguiamo nell' enumerarle. Non è qui luogo di ricordare quella generale differenza delle Pene in umane, e in divine, poichè il trattare di quest' ultime non appartiene ai Giureconsulti. Così ancora ognuno intende, che deve da noi tralasciarsi l' altra principal differenza, con cui le Pene si distinguono in canoniche, e in civili, in quanto delle prime, delle quali l' origine, la natura, e il fine è di gran lunga diverso dalle seconde, ragionaremo in seguito separatamente. Le Pene Civili poi, delle quali soltanto deve ora parlarsi, differiscono in modo riguardo al soggetto, che percuotono, che altre sono di *Ciascuno*, altre delle *Università*. Consta in fatti, che le Università delinquono (Lib. pmo §. XXVIII.), onde le pene sono proprie, e convengono anche ad esse, come la perdita de' beni, de' quali godeva un Aggregato, un Collegio, una Città, la privazione de' privilegj, che riteneva (1), il toglimento di tutte le cose, che possedeva in comune (2), e per ultimo il suo discioglimento (3).

---

(1) In Antiochia dove il Popolo irritato per la fissazione di un nuovo tributo aveva rovesciato la statua della moglie di Teodosio, furono tolti i diritti di cittadinanza, e dati a Laodicea. *Theod. Vit. Histor.* 39.

(2) Come le insegne, il campo pubblico, le armi, l' erario, le navi ec.

(3) *Gudling. de Universit. delinq. ejusque pœn.*

§. XXXIV.

Quali siano le Pene proprie, e comuni, quali le capitali, e non capitali:

Come i Delitti si distinguono in proprii, e in comuni (Lib. pmo §. LIV.), così ancora le Pene. *Comuni* adunque sono le pene, che s'irrogano indistintamente a tutti i delinquenti, *proprie* quelle, con le quali si castigano soltanto i rei, che appartengono ad alcuna Classe, Ceto, o Collegio. Per tal modo le pene proprie de' Soldati sono il cambiamento di milizia, la privazione de' gradi, l'espulsione (1); ed altre anche in oggi sono le pene de' Nobili, e degli Uomini di civil condizione, come il troncamento del capo, la rilegazione, la reclusione nelle fortezze, altre le pene degli Uomini vili, e del rifiuto del volgo, come la forca, la condanna alle galere, il carcere.

Dal diverso effetto poi, che producono le pene accade, che altre siano *capitali*, altre *non capitali*. Pene capitali sono quelle, che tolgono la vita, non capitali le altre, con le quali salva la vita vien taluno punito. Ma per Diritto Romano, con cui nell' Uomo distinguevasi un doppio capo, uno naturale, cioè la vita, l'altro civile riposto nello stato di libertà, di cittadinanza, e di famiglia, fra le pene capitali si noverano ancora que' castighi, che facevan perdere cotesto capo fittizio, vale a dire la libertà, o la cittadinanza (2).

---

(1) *Dig. Lib.* 49. *Tit.* 16. *Leg.* 3. Come proprie sono le pene navali, che una volta erano amministrate dagli Stazionarii, dagl' Ienarchi cc. *V. Strauch. De Imper. Mar. cap.* 9.

(2) *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 19. *Leg.* 2.

§. XXXV.

Le Pene altre sono legittime, altre arbitrarie; altre ordinarie, altre straordinarie.

Quantunque alla civile libertà nulla più nuoca, che le pene dipendano non dalla prescrizione delle Leggi, ma dall' arbitrio de' Magistrati, pure col Diritto Romano introdotto sotto gl' Imperatori, ed abbracciato da Noi, e dagli altri Popoli di Europa, quasi tutti i castighi vennero rimessi al loro placito. Di là una nuova differenza generale delle Pene, per cui altre sono *legittime*, ed altre *arbitrarie* (1). Legittime chiamansi le pene, che il Legislatore ha imposto per i delitti, e statuito espressamente ne' suoi Codici, circa le quali nessuna facoltà hanno i Magistrati, essendo loro officio di eseguire fino all' apice le Leggi. Arbitrarie poi diconsi le pene, che nell' applicazione dipendono in genere dall' arbitrio de' Giudici; talchè però essi, anche a senso della comune de' Criminali Scrittori, siano vincolati dall' analogìa delle Leggi penali, non che possano a talento condannare, od assolvere, o commutare il genere del castigo, a cagion di esempio, la forca colle verghe, e viceversa, ma soltanto infliggere pene ora più dure, ora più miti, giusta la qualità delle persone, e del delitto, ed a misura delle circostanze, come qui innanzi osservammo (§. XXXI.).

Ma gl' Interpetri del Diritto Romano chiamano per lo più *straordinarie* le pene, che noi dicemmo arbitrarie, perchè le medesime erano una volta irrogate dai Magistrati fuori dell' ordine de' publici giudizj (2), e danno il nome di *ordi-*

(1) *Damhouder. Prax. Crim. Cap. 55. num. 6.*
(2) *V. §. LV.* *

narie a quelle, che noi appellammo legittime (1).

§. XXXVI.

Le Pene si dividono in quattro Classi.

Nessuno si meraviglierà, se Noi, che superiormente (Lib. pmo §. LVII.) recammo una nuova divisione de' Delitti, veniamo anche qui a produrre una nuova *divisione* delle Pene, i di cui delineamenti uopo è di vedere alquanto più profondamente, e derivare dalle principali inclinazioni, che sono inerenti al cuore umano. Ogni Uomo ha dalla Natura il bisogno di esistere, cioè di vivere; quindi di esister bene, ch'è quanto a dire di esser lontano da incomodi, e da dolori (2); in fine di aver come vivere, e di cercare di siffatte cose la sicurezza nello Stato Civile. Di quì, che la vita, il corpo, le sostanze furono gli oggetti delle Pene ne' Politici Aggregati; la vita in quanto si toglie; il corpo in quanto si affligge, e si tormenta; le sostanze in quanto di esse si adime il possesso, e la proprietà accordata, e protetta a ciascu-

---

(1) *Decian. Tract. Crim. Lib.* 5 *cap.* 2.

Tralascia quì l' Autore la differenza, che si fa da alcuni recenti Giuspubblicisti fra le pene *strettamente dette*, e le pene *emendatorie*, o *correzionali* dirette non a punire i delitti, ma a reprimere le violazioni della disciplina publica, o domestica. Imperciocchè, egli dice, che queste non appartengono al Diritto Criminale, i di cui oggetti sono unicamente le vere, e proprie scelleraggini, e le pene, che riguardano il publico esempio. Le pene correzionali come sono diverse nel fine, così hanno de' Magistrati diversi, che l' amministrano, quali da Francesi diconsi di *polizìa*, ed in alcune regioni d' Italia, come in Toscana, di *buon governo*. È salutare, e lodevole una tale istituzione, quale sembra, che imiti quella de' Censori presso i Romani, e sarebbe desiderabile, che in mezzo alla perversità delle opinioni, e de' costumi, in cui viviamo, fosse con un sapiente Codice anche presso di noi introdotta.

(2) Son queste le due principali propensioni dell' Uomo, le quali allorchè non sono sicure non si fa luogo alle altre.

no dalle Leggi (1). Ma l' Uomo ha di più un' altra tendenza, che gli proviene non tanto dalla Natura, quanto dall' educazione, e dallo stato sociale, in cui vive, cioè egli desidera, e vuole, che gli altri portino su di lui una buona opinione. Ora la riputazione, d' onde gli Uomini raccolgono grandi vantaggi, e pel di cui godimento spiegano le più ardenti brame, diventò meritamente nella Civile Società un' oggetto, e non lieve di supplizio. Da questi quattro oggetti pertanto delle pene, cioè la vita, il corpo, le sostanze, la riputazione, possono opportunamente costituirsi, e distinguersi altrettanti generi di castighi. Il primo genere sarà delle pene, colle quali si toglie la vita; formeranno l' altro genere le pene, colle quali si affligge, e si tormenta il corpo; il terzo genere racchiuderà le pene, che privano delle sostanze; finalmente nell' ultimo genere saranno comprese le pene, che gravano la riputazione.

CAPO VII.

DELLE PENE, CHE TOLGONO LA VITA.

§. XXXVII.

Della Forca, e del Laccio.

Sarebbe pressochè impossibile percorrere tutte le specie di Pene. Difatto, come cantò Virgilio (2),

Non mihi si linguæ centum sint, oraque centum,
Omnia pœnarum percurrere nomina possem (3).

---

(1) Per tal modo ciascuno vien punito in ciò, di cui si rende colpevole.

(2) *Æneid. VI.*

(3) *Ad hominis corpus unum, plura supplicia sint, quam membra. S. Cyprianus ad Donat.*

Il perchè tralasciando tutte le altre, ci faremo a noverar soltanto le specie di pene più celebri, e più frequenti. E poichè le più gravi di tutte sono le pene, che tolgono la vita, incominciaremo dalla esposizione di queste (1).

Quantunque una sia la morte, meta fatale della vita umana, pure a chi svolga le storie si offriranno moltiplici maniere escogitate dagli Uomini, e mezzi crudelissimi da essi usati per dar la morte ai colpevoli; talmentechè sembra, che non debba molto dubitarsi, se gli Uomini siano stati più malvagi nel delinquere, o più crudeli nel punire i delitti. Ora la *Forca* è una pena antichissima, con la quale si toglie la vita ai delinquenti (2). Un tempo due erano i generi di essa, l'uno formato di un legno doppio, ossia bicorne, alla di cui parte media appoggiato il collo si legava la testa del colpevole (3); l'altro composto di stipiti triangolari, quale ora adoprasi allorchè con il laccio si frange la gola del condannato. In Roma come fù frequentissimo l'uso del laccio, ossia dello strangolamento, così ben di rado, riferisce Agostino Campiano (4), che venne praticata la forca (5). Ma dopochè l'Imperatore Costantino il Grande per riverenza dello strumento trionfale dell'Umana Riparazione tolse il supplizio della Croce, fù in sua vece sostituita la forca, che

---

(1) Le pene, che tolgono la vita sogliono designarsi col nome di *ultimo*, o *sommo supplizio*: *sommo*, perchè come la vita è il sommo fra i beni umani, così la morte è il sommo fra i mali; *ultimo*, perchè tolta la vita, null'altro rimane a soffrirsi dagli uomini.

(2) Omero ricorda, che Ulisse punì certe schiave impudiche colla forca.

(3) A forma cioè di un Y, come il primo indicò Cujaccio. *Observ: XV.*

(4) *De Offic: et Pol: Magistrat: Rom:*

(5) La prima specie di forca non si usava presso i Romani, che contra i rei di alto tradimento con quell'orrenda formola: *I Lictor caput obnubito infelici arbori reste suspendito*. La seconda, ossia lo strangolamento, era usitatissima. La pena del laccio s'infliggeva dai Littori, coll'intervento de' Triumviri capitali, d'ordinario in quella parte di carcere, che chiamavasi *tulliano*.

secondo i nostri costumi, e quelli de' Popoli Cristiani di Europa, diventò la pena generale de' rei di più vil condizione (1).

§. XXXVIII.

Del Troncamento del capo, dello Strascino, della Ruota.

Antichissimo fra tutti i Popoli, e specialmente presso i Romani, fu l' uso di *troncare il capo* ai delinquenti. Un' esempio ne somministrano i figli di Giunio Bruto decapitati con la scure dai Littori per comando del padre. Ma posteriormente per Diritto Romano fu proibito di tagliare a chicchesia il capo con la scure, e s' introdusse di adoperare la spada (2). Quindi la pena della spada prendesi comunemente per la recisione del capo, la quale nella publica opinione si reputa l' ultimo supplizio più lieve, e più onesto, onde per consuetudine viene irrogato soltanto ai rei nobili, e di civil condizione (3).

E poichè ne' misfatti più atroci si vide non bastantemente grave la decapitazione, o il franger la gola con il laccio, perciò invalse di legare i piedi, e le mani de' condannati ai cavalli, oppure di attaccarli ai carri, o ai remi, i quali dirigendosi in parti opposte fossero i loro corpi squarciati in pezzi. Ma gli stessi Romani non seppero a lungo soffrire uno spettacolo così orrendo (4), per cui invece si

---

(1) Oltre la pena delle forche vi era quella della Croce, che costumò presso i Sirii, i Giudei, gli Egiziani, i Persiani, gli Affricani, e sopratutto presso i Romani.

(2) *Dig. Lib:* 48. *Tit:* 18. *Leg.* 8.

(3) In oggi alla pena della spada è stata in molti luoghi sostituita la *guillotine* inventata in Francia da Guillot. Sommering contra Cabanis sostiene, che la recisione del capo è una pena tanto più dolorosa di quella del laccio.

(4) Servio Tullio usò di questo supplizio contra Mezio Fidenate. *V. Tito Liv: Istor: Rom: Lib: I. Cap.* 4.

costumò di *strascinare* i rei per luoghi impraticabili, o per le strade con i buoi, con i cavalli, o a mano, fintantochè non fossero spirati, o venissero condotti fino al patibolo; il qual costume, per ingerire un maggior terrore negli spettatori, anche in oggi si conserva in qualche luogo (1).

Nè meno atroce è il supplizio adottato, come riferisce Pietro Fabro (2), nel decorso secolo in Francia, e che appellasi della *Ruota* (3), la quale è composta di quattro raggi, dove si legano separatamente i piedi, e le mani del reo, cui poscia con mazza romponsi e braccia, e gambe, e dove il medesimo tanto si lascia semivivo, finchè vinto dall' orribile tormento miseramente esali l' ultimo fiato, seppure subito con un' altro colpo non gli venga schiacciato il petto, lo chè chiamasi *colpo di grazia*.

§. XXXIX.

Dell' Inustione, e della Vivo-combustione.

In fine fra le specie dell' ultimo supplizio è orribile, e crudelissima la pena del fuoco, la quale, come dice il Giureconsulto Paolo (4), vince per il tormento anche gli strazii delle fiere (5). In due modi con il fuoco si costuma d' in-

---

(1) Questa pena è chiamata *strascinamento a coda di cavallo*.

(2) *Lib.* 2. *semest.* 7.

(3) Una tal pena fù inventata in Germania ne' tempi dell' anarchia, e quindi venne introdotta in Francia.

(4) *V. Sentent.* 23.

(5) Invalse presso i Romani, specialmente sotto gl' Imperatori, il costume di condannare i rei de' delitti capitali ad *bestias*, o al *combattimento gladiatorio*. I condannati *ad bestias* esposti inermi sull' arena venivano subito sbranati, e divorati dalle fiere. I condannati al *combattimento gladiatorio* istruiti dai maestri de' gladiatori, dopochè lungamente avevano servito al feroce piacere del popolo, se riuscivano vincitori potevano ricevere il camato, ossia la verga dal Pretore, ed essere liberati. *Paul. V. Sent.* 17. Ma tolti da Costantino il grande i sanguinosi spettacoli de' gladiatori, queste pene capitali non furono più in uso. *Cujac. XIII. Obser.* 10. *Bulanger. de Venat. circ. Lib. un.*

crudelire contra i miserabili condannati, primieramente col-l' *Inustione*, cioè avvicinando al corpo del delinquente delle lamine roventi, o lacerando, ed abbruciando a parte a parte il reo con delle tanaglie infuocate, finchè con questo martirio non cessi di vivere, o soccomba ad un'altro supplizio; in secondo luogo con la *Vivo - combustione*, quando vale a dire i pazienti si gettano vivi nel fuoco per ardere tra il fumo, e le fiamme. Ma raddolciti i fieri costumi de' nostri Maggiori si cessò a poco a poco dall'irrogare cotesti atroci generi di morte. Dal nostro Stato sono certamente banditi siffatti crudelissimi supplizj, che tanto ripugnano all'umanità, cui deve pure aversi riguardo nell'infliggere i castighi (§. XIII.); ed a noi Romani è lecito gloriarci, come de' nostri Maggiori lasciò scritto Tito Livio (1), che a nessun Popolo piacque di scegliere pene più miti (2).

CAPO VIII.

DELLE PENE, CHE AFFLIGGONO IL CORPO.

§. XL.

Dell' Amputazione delle membra.

Le Pene, che affliggono il corpo, il timore delle quali per un' ingenita avversione al dolore, se non è un certo, ed invincibile mezzo, almeno è il più pronto, e potente per allontanar gli Uomini dal delinquere (§. V.), possono

---

(1) *Histor. Lib. 7.*

(2) Quest' elogio meglio ci conviene in oggi, in cui abbiamo un sistema penale tanto più umano, che ne' tempi dell' Autore, ne' quali era ancora in uso il maglio, e lo squarciamento delle membra da Lui ricordati in questo paragrafo, e che io ho creduto di tralasciare.

distinguersi come in due classi. Perocchè alcune apportano dolore, cioè male di passione, altre gravano di alcuni incomodi, ossia come dice Boemero (1), ristringono le comodità della vita, lo chè è anche esso *negativamente* un dolore. Alla prima classe appartiene *l' Amputazione delle membra*, la quale specialmente in un corpo sano non si fa senza un grande, e quasi insoffribile spasimo. E sovente in vero con i Codici di varii Popoli si trova stabilito, che secondo i diversi delitti siano ancora ai delinquenti amputate diverse membra, come, a cagion di esempio, le narici, gli occhj, la lingua, ed i piedi. Nelle Leggi Romane rinviensi non di rado imposta la pena dell' amputazione della mano. Ma deve amputarsi una sola mano, siccome di già aveva umanissimamente prescritto l' Imperatore Giustiniano nelle sue novelle Costituzioni (2). Che dirassi però quando il reo sia unimano? Niuno dubiterà, che a quei, cui resta una mano, questa gli si debba lasciare intatta, acciocchè col di lei mezzo possa procacciarsi il sostentamento alla vita; ond' egli sarà punito con altro castigo, come coll' esilio, colla frusta. In oggi la pena del taglio della mano, ed in genere l' amputazione delle membra, è presso di noi totalmente fuori di uso (3).

§. XLI.

Del Marchio a fuoco, delle Verghe, e della Sferza.

Come coll' incisione del ferro si fà il taglio delle membra, così col ferro rovente si fà *il Marchio a fuoco*, la qual

---

(1) *Elem. Iurispr. Crim. Sect. 2. cap. I. §. 6.*

(2) *Nov. 134. cap. ult.*

(3) Nel nostro Stato una volta, non con meno di umanità, che di prudenza, costumavasi di chiuder la mano de' falsarii con un guanto duttile di ferro, acciocchè essi non potessero ulteriormente abusarne.

pena somiglia moltissimo a quella per la sensazione dolorosa, che anch' essa produce. Questo supplizio presso i Romani pativasi principalmente dai calunniatori in virtù della Legge Memmia, o Remmia (1). Una volta si marchiava la faccia, ma ciò fu proibito da Costantino il Grande, il quale volle piuttosto, che la pena della condanna si scrivesse nelle mani, e ne' piedi dicendo: *indignum videri faciem hominis ad similitudinem cœlestis pulchritudinis figuratam, signis commaculari* (2). Alfano scrive, che una tal pena è oggidì pressochè in disuso (3).

Siegue la *Fustigazione*, la qual pena si adopera per recar dolore al corpo (4), e di cui più tormentosa è la *Flagellazione*. Quella si fa con le verghe, o vimini, ed era per Diritto Romano il castigo delle persone libere, ma più abbiette; questa s' irroga applicando gli staffili al tergo nudo de' rei, con la quale i Romani punivano i servi, e i delinquenti di vil condizione (5).

---

(1) La stessa pena s' infliggeva ancora ai condannati ai metalli, e ai servi fuggitivi: talvolta questi ultimi soffrivano il marchio non in pena, ma per esser riconosciuti. I Delinquenti poi erano d' ordinario marchiati coll' effigie della nottola. *Plutarc. in Nicia.*

(2) *Cod. Lib.* 49. *Leg.* 17.

(3) *Jur. Crim. Lib.* 3. *Tit. de Pœn.* §. 67.

(4) La fustigazione chiamasi pena *delle battiture*, o *della bacchetta*. I Romani battevano i rei colle verghe di betulla (detta dai Francesi *bouleau*, legno molto bianco, e che fa sottili vermene), o con i vimini, de' quali eran composti i fasci de' Littori. Benchè colla Legge Porcia fosse abrogata la pena delle verghe rispetto ai Cittadini Romani, *Liv. Lib. X. Dec. I.*, pure essa venne a rivivere sotto gl' Imperatori, ma soltanto contra le persone abbiette.

(5) *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 19. *Leg.* 19. Si flagellavano i rei anche con i pungoli di piombo, o di ferro, lo chè specialmente praticavasi dai Magistrati gentili contra i Cristiani, come leggesi nella Storia Ecclesiastica. *Tillemont. Lib. II.* 3.

§. XLII.

Della condanna all' Opera, e alla Galera.

Quando in castigo s' impogono a taluno certe *Opere*, si considera quanto esse siano moleste, e perciò devono riferirsi al male di passione. Il travaglio difatto nel prestarle, specialmente se continuo, e grave, non si sostiene senza provar dolore (§. XL.); oltredichè i condannati vengono oppressi dal peso delle catene. Quindi i Giureconsulti Romani stimarono l' antica pena della condanna al metallo, o all' opera del metallo (1), o al ministero de' metalli, o alle saline (2), non solo somigliante alla morte, perchè toglieva la libertà, ma eziandio gravissima per l' assidua, ed intollerabile fatica (3). Ma presso di Noi, e presso quasi tutte le altre Nazioni di Europa, in luogo della pena ai metalli, sembra sostituita la pena *della condanna alla Galera*, o ad altra opera publica, come ad aprire, o restaurare le strade, ed eseguire lavori più penosi nelle fortezze, a costruire gli edificj, a fabbricar le navi, e simili. Questa condanna poi si fa o in perpetuo, o a tem-

---

(1) Non vi era altra differenza fra il metallo, e l' opera de' metalli, che i condannati alla prima pena avevano catene più pesanti dei condannati alla seconda; talchè i fuggitivi dall' opera de' metalli erano condannati al metallo. *Leg.* 8. *ff. de Pœnis*.

(2) Facevano distinzione i Romani fra la condanna ai metalli, dalla condanna ad altra opera pubblica, come al ministero de' metalli, o alle saline, a cui *ad tempus* erano soggette anche le donne. Perocchè i condannati ai metalli eran privati della libertà, e prima dell' abrogazione di Giustiniano, *Nov.* 22. *cap.* 8. diventavano servi di pena; i condannati poi ad altr' opera pubblica perpetua perdevano soltanto la cittadinanza.

(3) *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 19. *Leg.* 28.

po, ex: gr:, per dieci anni (1); ma la condanna all' opera suol' esser per lo più temporanea.

§. XLIII.

Dell' Esilio, e della Rilegazione.

Le pene, che gravano di alcuni incomodi, o che ristringono i comodi della vita, in tanto affliggono il corpo, in quanto l' essere affetto dagl' incomodi è almeno *negativamente* un dolore (§. XL.), talchè per essi la vita riesce ingrata, ed anche molesta. Ora a questa classe di pene sembra, che appartengano la *Rilegazione*, e l' *Esilio*, sotto il qual nome, preso generalmente, si comprende anche quella, ma in stretto senso, l' uno differisce dall' altra.

È l' *Esilio* l' espulsione dalla Città, o dallo Stato, quando cioè a taluno s' interdice un certo luogo, come un Paese, rimanendo aperti gli altri luoghi della lata fuga (2); oppure quando alcuno si discaccia da tutti i luoghi, che sono nel territorio dello Stato, per esempio, da tutto il dominio temporale della Chiesa Romana. In due maniere poi s'irroga l' esilio, o in perpetuo, o a tempo, come per un triennio (3). L' Esilio perpetuo più frequentemente appellasi *Ban-*

---

(1) É noto, che i condannati alla galera poco si emendano, e diventano talvolta anche peggiori. Qual correzione infatti potrebbe attendersi da un luogo, il quale non è che una sentina di vizj? La diffidenza altronde, ch' essi consumata la pena trovano nella Società, la povertà, che l' incalza sogliono perlopiù sospingerli a nuovi delitti. Quindi la pena della galera dovrebbe infliggersi soltanto per i delitti gravissimi, e per quelli non molto gravi dovrebbe ad essa surrogarsi la reclusione negli ergastoli. Vedi §. XLIV.*

(2) Cioè dell' esilio. Propriamente però appellasi *lata fuga* l' interdizione di tutti i luoghi, tranne un luogo determinato, ossia la deportazione, o la rilegazione strettamente presa. *L. 5. ff. de Interd. et Releg.*

(3) Coll' esilio perpetuo il condannato lascia di esser Cittadino, e perde tutti i diritti di quella Città, da cui è stato espulso. Coll' esilio temporaneo i diritti di cittadinanza rimangon sospesi.

do, e quei, che l' incorrono chiamansi *Banditi*; specialmente se il ritorno in Città siagli proibito sotto pena di morte (1).

Non in un sol modo però s' irrogava una volta in Roma la *Rilegazione*. Difatto i Rilegati o si ristringevano in un certo luogo, per esempio, assegnavasi ai rei un' isola, onde fossero ivi racchiusi come in un carcere; o gli s' interdiceva una certa provincia, e un certo luogo rimanendo liberi gli altri della lata fuga (2), nel qual caso la Rilegazione si confonde coll' Esilio strettamente preso (3).

Ma sotto gl' Imperatori incominciò a prescriversi la *Deportazione* all' isola (4), la quale surrogata a poco a poco all' interdizione dell' acqua, e del fuoco, in uso contra i cittadini delinquenti durante la Repubblica, era una pena gravissima (5). La Deportazione differiva in molte maniere dalla Rilegazione, ma soprattutto, perchè quella s' infliggeva sempre in perpetuo, e questa anche a tempo (6); come ve-

(1) La pena dell' esilio presso di noi s' irroga unicamente contra i Forastieri delinquenti; e lo sprelo non è mai punito con la morte, ma con la prigionia di sei mesi, e con la multa di 200. scudi; ed in caso di recidiva con un' anno di opera. *Art. 64. del Regol. sui Delitti, e sulle Pene*. L' esilio può considerarsi come un' appendice alla pena (quando sia temporanea) nella quale il Forastiero è incorso pel delitto, di cui si è fatto colpevole, cosicchè subita la prima gli viene inflitta la seconda.

Vedi nel Tit. IV. Lib. VII. del Regolamento Organico, e di Procedura Criminale, e nel citato art. 64. il metodo, che deve osservarsi nella esecuzione della condanna all' esilio, e nel caso, in cui siasi contravenuto a questa pena.

(2) *Dig. Lib. 48. Tit. 22. Leg. 5.*

(3) Nell' altro caso poi è diversa; perchè i rilegati conservavano i diritti di cittadinanza, che altronde perdevano quelli, che coll' interdizione dell' acqua, e del fuoco erano costretti di andare in esilio.

(4) L' autore della deportazione fu Augusto, cui Livia sua consorte temendo degli esuli sparsi quà, e là per l' impero, suggerì, che i medesimi ristringesse nell' Isole. *Dio. Cas. LV. p. 562.*

(5) *Dig. Lib. 48. Tit. 19. Leg. 2.*

(6) Le altre differenze erano, che la deportazione toglieva la cittadinanza, la patria potestà, i beni, le successioni, cosicchè i deportati, come gl' interdetti dell' acqua, e del fuoco si reputavano quasi morti, le quali cose per opposto rimanevano salve nella rilegazione. *Everard. Otto Instit. pr. Cap. XII. §. 1. 2.*

diamo praticarsi tuttora, in cui i rei di civil condizione, secondo la qualità de' delitti, si rilegano ora a tempo, ed ora perpetuamente.

§. XLIV.

Del Carcere, e delle Catene.

Il *Carcere* (1) col Diritto Romano si dichiara essersi introdotto per custodire, e non per punire i rei (2), dimodochè reputasi incredibile, che un Uomo libero si condanni perpetuamente alla prigionìa. Con tutto ciò nulla osta, che in causa di pena s' irroghi a taluno temporaneamente il carcere. Ma secondo l' uso odierno il carcere si da in pena non solo a tempo, ma ancora in perpetuo. D' ordinario ai rei di civil condizione si assegna una fortezza per custodia, o il carcere costruito in una fortezza. Ora, fra le pene afflittive gravissime, il Mattei (3) novera meritamente il carcere, massime se il reo venga in quello avvinto dalle catene. Ed in realtà, quando la condanna sia perpetua, appena non può ritenersi morto quegli, che vivo manca dell' aura vitale, e che, quasi staccato dal numero de' viventi, deve consumar la vita nel carcere (4).

---

(1) Anco Marzio fu il primo, che per ingerir terrore edificò in Roma il carcere, benchè altri l' attribuiscano a Tullo Ostilio. *Tit. Liv. Lib. I.* 33.

(2) *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 19. *Leg.* 8.

(3) *Matth. ad Lib.* 48. *Dig. Tit.* 20. *Cap.* 3. *num.* 13.

(4) In luogo del carcere, il quale non fa, che marcire i delinquenti nell' ozio, ed aggravare indicibilmente il publico erario, meglio giovarebbero alla Republica gli *ergastoli*, detti *case di correzione*. I colpevoli allora potrebbero occuparsi nel travaglio secondo l' età, l' abilità, il sesso, e prestar l' opera loro negli opificj publici. Così chi soffre il castigo, provederebbe a se stesso, non si renderebbe tanto di peso alla Società, e, quando avesse una direzione morale, e religiosa, si vedrebbe forse recedere dal vecchio sentiero.

CAPO IX.

DELLE PENE, CHE SPOGLIANO DELLE SOSTANZE, E CHE GRAVANO LA RIPUTAZIONE.

§. XLV.

Differenza fra la Pena pecuniaria, e la Multa.

Non sempre, nè per tutti i delitti, segnatamente leggeri, è espediente d' irrogare le pene, che affliggono il corpo, ma è talvolta opportuno di privar gli Uomini immorigerati, ed audaci delle sostanze, che tanto hanno a cuore. E poichè il denaro è il prezzo eminente di tutte le cose, e rappresenta come un segno tutti i beni, con cui si acquistano, è sembrato, che in pena venissero privati quasi de' beni coloro, che fossero multati nel denaro. Quindi antichissime sono presso i Popoli le pene pecuniarie (1); delle quali però i più saggi Legislatori molto cautamente, e parcamente fecero uso, e soltanto per le piccole trasgressioni, onde gli Uomini denarosi, che sono d' ordinario i più arditi, poco, o nulla le temessero.

Del resto gli Scittori Criminali accuratamente notarono, che più differenze vi hanno fra la *Pena pecuniaria*, e la *Multa* (2). E primieramente quella si determina dalle Leg-

(1) In Roma ne' primi tempi, e precisamente sotto i Re, le multe cadevano nel bestiame. È di fatti noto, che la multa minima fu di una pecora, e la massima di trenta buoi. *V. Alex. ab Alex. gener. dier. Lib. II. Cap.* 5. Posteriormente, atteso il prezzo ineguale degli armenti, si stabilirono colla Legge Aleria Tarpeja emanata nel 278. di Roma, due denari per ogni pecora, e cento denari per ciascun bue. *Fest. voce Peculatus*.

(2) *Clar. §. final. Quæst.* 92.

gi, questa s' irroga ad arbitrio de' Magistrati. Inoltre le Leggi impongono le pene pecuniarie per i delitti, ed i Giudici decretano la multa anche per quei, che disprezzano la loro giurisdizione, ed autorità. Da ultimo ai Magistrati è lecito rimettere, o diminuire la multa, ma non è permesso commutare la pena pecuniaria stabilita dalle Leggi, se non quando i rei l'eludessero per la povertà, nel qual caso è invalso, che *qui non habet in ære luat in corpore* (1).

§. XLVI.

Della Confiscazione de' beni.

Ma forse più mite di quello, ch'è necessario sembrò l'ingiunzione della multa, e l'imposizione della pena pecuniaria (2); gravissimo però, ed intollerabile ai rei si vide lo spogliarli in pena di tutti gli averi. Anticamente in Roma coloro, ai quali era stato interdetto l'uso dell'acqua, e del fuoco, andavano in esilio, salve le sostanze. In progresso di tempo s'introdusse la *Confiscazione de' beni* (3), la quale sotto gl'Imperatori giunse sì oltre, che seguiva sempre la pena capitale, ancorchè ciò non fosse stato espresso nella sentenza (4). Ma l'imperatore Giustiniano, più d'ogni altro indulgente, proibì, che tranne il delitto di Maestà, gli effetti de' condannati si aggiudicassero al Fisco, o all'Erario pubblico, quando esistessero i figli, o discendenti fino al terzo

---

(1) Non però secondo il nostro Codice ad arbitrio de' Magistrati, ma con questa regola „ Se il condannato a pagare una multa determinata dalla Legge „ manchi di mezzi a soddisfarla, si commuta colla detenzione per tanti gior„ ni, quanti sono gli scudi della multa inflitta, da non ecceder però mai la „ durata di un'anno. „ *Art.* 67:

(2) Perchè coll'industria, o colla fortuna facilmente si ripara ad un piccolo danno sofferto nel patrimonio.

(3) Cesare il primo prescrisse, che i parricidi fossero privati di tutte le sostanze, e gli altri delinquenti della metà de' beni. *Svet.*

(4) *Cod. Lib. IX. Tit. 49. Leg.* 2.

grado, quali nondimeno mancando, volle, che si conservasse alla moglie la dote, e la donazione fatta prima delle nozze, e che all' indotata rimanesse libera la porzione legittima (1). E questa sanzione di Giustiniano sembra in oggi dovunque ricevuta, seppure con delle particolari Leggi la pena della confiscazioue non sia stata nuovamente aggiunta contra certe più gravi scelleraggini (2).

§. XLVII.

Dell' Infamia.

La riputazione, di cui, in quanto è soggetto di pena, deve qui finalmente trattarsi, si definisce dai Giureconsulti Romani « uno stato d' illesa dignità comprovato dai costumi, e dalle Leggi » (3); cioè quello stato nel quale un Cittadino non solo per l' opinione degli Uomini, ma molto più secondo le Leggi, e le costumanze sociali si considera come un membro, ed una parte intera della Società. Ora con l' *Infamia* (4) si toglie la riputazione, quando alcuno, specialmente per un delitto, è di quella irretito dalle Leggi, e vien cancellato dal numero degli onesti Cittadini (5). Quindi l' infamia produce l' ignominia, e il disdoro, e si ha come una pena gravissima

---

(1) *Nov.* 134. *cap. ult.*

(2) La confiscazione non fa parte del nostro sistema penale. Nel solo caso di fellonia, il colpevole vien privato della porzione disponibile del suo patrimonio, la quale rimane di ragione, e da disposizione del Governo, per risarcimento de' danni. *Regol. sui delitti, e sulle Pene. Art.* 85.

(3) *Dig. Lib.* 50. *Tit.* 13. *Leg.* 5.

(4) L' infamia è una lesione della riputazione, ossia una privazione, con cui taluno si toglie dal numero degli onesti, e probi Cittadini, o si dichiara un membro vizioso della Società. *V. Noodt Com. in Tit. de his, qui not. inf.*

(5) Benchè chiunque non è probo suoni malamente nell' orecchio altrui, e perda i suffragj della publica opinione; nondimeno le Leggi per certi delitti gravano la riputazione de' Cittadini, ossia sugellano, per così dire, la perdita, che i Cittadini fanno della riputazione.

presso tutti coloro, i quali non abbian perduto il pudore (1). Ma siccome per la depravazione de' costumi pressochè tutti stimano le pene dal cruciato del corpo non curando il buon nome, perciò quasi mai l'infamia stà sola in luogo di pena, ed è per lo più accompagnata da altri castighi. Non tutti poi i delitti sono seguiti dall' infamia, ma soltanto quelli, contra i quali le Leggi espressamente imposero una tal pena (2); avvegnachè, quando i rei di qualsiasi delinquenza diventassero infami, allora moltissimi si renderebbero incapaci di sostenere le publiche cariche, e di accrescere, o conservare le loro private facoltà (3). Nella più parte de' delitti il reo non si reputa infame, se non sia stato condannato, ma talvolta egli incorre nell' infamia anche senza la condanna, e l'accusa, quando cioè le Leggi notano lo stesso fatto, e dichiarano infame il suo autore, come per Diritto Romano avviene, se taluno abbia contratto in pari tempo due matrimonj, se l'adultera sia stata sorpresa in adulterio (4).

---

(1) Presso gli Egiziani non vi era una pena più grave, e che fosse così temuta dai Cittadini quanto l'infamia. *Diod. Sicul. Lib. I. Cap.* 78.

(2) L'infamia è o di *diritto* o di *fatto*: questa nasce dall' opinione degli Uomini, e non produce alcun effetto legale; quella s'irroga dalle Leggi o per un' azione criminosa, o per lo stato delle persone, e pel genere di vita (nel qual caso però è più una macchia, che una pena) come, se taluno sia di condizione servile, od eserciti un' officio turpe. Ora col Diritto Romano non tutti i delitti publici importano l' infamia, e fra i privati certi soltanto, come il sepolcro violato, la calunnia, la prevaricazione, l' espilazione di eredità, lo spergiuro in certi casi, il furto, la rapina, le ingiurie ec. *Dig. Lib.* 48. *Tit.* 1. *Leg.* 23., *Cod. Lib. IX. Tit.* 4. *Leg.* 8.

(3) E per ciò le Leggi (diversamente da quella profusione, che si vide nell' antica Roma) non dovrebbero esser troppo prodighe nell' irrogar l' infamia; a rincontro bisognarebbe, ch' esse non contradicessero, ma seguissero sempre la publica opinione.

(4) *Dig. Lib.* 3. *Tit.* 2. *Leg.* 1.

L' infamia non entra nel novero delle nostre Leggi penali; tranne quella implicita, che si ha nella privazione de' publici impieghi, e de' diritti civili. *V. Art.* 50. §. 8. *del Codice sui Delitti, e sulle Pene*.

APPENDICE

DELLE PENE IN VIGORE NELLO STATO ROMANO E DELLA MANIERA DI APPLICARLE.

Nessuna di quelle pene fierissime superiormente ricordàte, e che tanto ripugnano all' Umanità sono più in uso, ed alcune non invalsero giammai nel nostro Stato. La vigente Legislazione ha conciliato la dura necessità d'irrogare i supplizj con i riguardi dovuti al carattere, e alla dignità dell' Uomo. Quindi essa ha proscritto ogni pena atroce, e crudele, ha soppresso l' inutil cumulo di più pene afflittive, ed ha infine usato della possibile economia nella quantità, e numero stesso de' castighi. Difatto il nostro Codice Penale non riconosce, che nove generi di pene, cioè

1.° la morte semplice, o di speciale esemplarità,
2.° la galera perpetua,
3.° la galera a tempo,
4.° l' opera publica,
5.° l' esilio,
6.° la detenzione, o reclusione;
7.° la multa,
8.° la privazione de' publici impieghi,
9.° l' interdizione dell' esercizio dei diritti civili.

La morte s' inferisce con la decapitazione, o con la fucilazione alle spalle, secondochè essa è semplice, o di speciale esemplarità.

La galera perpetua importa la morte civile del condannato.

La galera a tempo ha tre gradi, 1.° dai cinque ai dieci anni; 2.° dai dieci ai quindici; 3.° dai quindici ai venti.

L' opera publica ha due gradi, 1.° da uno ai tre; 2.° dai tre ai cinque anni.

L' esilio è a vita, ma non percuote, che i Forastieri.

La detenzione ha due gradi, 1.° da un mese ad un' anno; 2.° da uno ai tre anni.

La multa ha diverse latitudini, o di cinque ai cinquanta scudi, o da dieci ai cento ec.

La privazione de' publici impieghi è temporanea, o perpetua.

L'interdizione infine dall'esercizio dei diritti civili toglie al condannato uno, o più de' seguenti diritti 1.° di voto, o di elezione ne' Consigli comunali, o provinciali; 2.° di eligibilità a funzioni, od impieghi publici; 3.° di accedere a certi luoghi; 4.° di far testimonianza in giudizio; 5.° di essere assunto come perito; 6.° di ottenere il permesso di portar le armi; 7.° di esser tutore, curatore, ed amministratore (pubblico) degli altrui beni; 8.° d'intervenire come congiunto ne' contratti delle donne, minori, e pupilli.

Queste Pene, come vedesi, altre sono *fisse*, altre *graduabili*. Ora quando son *fisse* deve applicarsi l' intera pena, o diminuirsi, qualora concorrano delle circostanze attenuanti il delitto (§. XXXI. *). Quando sono *graduabili*, la pena può applicarsi e in più, e in meno, ne' limiti del grado, a misura, che le circostanze richieggono un castigo minore, o maggiore.

Ma i Giudici non possono spaziare soltanto fra il *minimum*, e il *maximum* del grado di pena. Essi sono di più in facoltà di salire, o declinare in certi casi dall'uno all'altro grado, cioè in linea di diminuzione discendere dal primo grado della galera all' altro dell' opera publica; da questo a quello della detenzione: ed in linea di aumento dalla detenzione ascendere all' opera publica, dall' opera alla galera temporanea, non però perpetua, tranne l' espressa determinazione della Legge, e moltomeno all'ultimo supplizio, che non può esser mai aumento di pena. Quindi i Magistrati nell' applicazione delle pene graduabili, *o* dovranno limitarsi alla latitudine del grado, *o* potranno passare da un grado all' altro desumendo (anche del grado, in cui sono saliti, o discesi) quella quantità di pena, che stimeranno più proporzionata al delitto. Ogniqualvolta poi abbia luogo il decre-

mento, o l' incremento ne' limiti del grado di pena, esso deve farsi o di un mese, o di un'anno all'altro, secondochè il grado sią costituito di anni, o di mesi. *V. Tit. IX. Lib. I. del Regolamento sui Delitti, e sulle Pene*.

Ora avvertiamo I., che le nuove Leggi Penali non fanno tacere in tutto le antiche, ma soltanto in ciò, che con quelle è stato diversamente disposto; II., che quanto alle materie di Publica Amministrazione, e di Disciplina, o Polizia propria delle singole Città, invalgono tuttora le sanzioni prescritte ne' rispettivi Statuti, e Regolamenti; III. finalmente, che per i delitti di competenza de' Tribunali Ecclesiastici, sia per le persone, sia per la materia, restano nel lor vigore i Canoni della Chiesa. *Cit. Regol. Art.* 6. 7., e 367.

CAPO X.

SE DEBBANO ELARGIRSI I PREMII A COLORO, CHE OSSERVANO LE LEGGI, E COME DEBBANO PREVENIRSI I DELITTI.

§. XLVIII.

Perchè dalle Leggi non possano dispensarsi i Premii a quei, che le rispettano.

Quantunque le Pene siano il mezzo più valido per allontanare i delitti, pure attesi gl' irritamenti de' vizii ingeniti al cuore umano è noto, ch' esse non sono sufficienti ad impedire affatto, ed a sradicare sempre le scelleraggini (§. XIV.). E poichè è antica senteuza, che le *Pene* ed i *Premii* (1) devono essere come i due cardini di qualunque Civile Società (2), perciò dimanderà forse alcuno, perchè come s' irrogano le pene a chi trasgredisce le Leggi, così non si attribuiscano i premii a chi le osserva, onde anche con questo mezzo gli Uomini più efficacemente siano ritratti dal delinquere. Dopochè adunque con sufficiente sviluppo finquì parlammo delle pene, brevemente ora osservaremo, che due sono sopratutto le cause, per le quali in genere la sauzione delle Leggi Umane non può esser compo-

---

(1) Sotto nome di *premio* presso gli antichi viene qualunque pecunia, comodo, ed utilità, ma più frequentemente si usa per significar la mercede, che si dà ad un' esimia virtù, e che si retribuisce per un' illustre impresa. *Cic. de Orat. I. C.* 58. Qui però non si parla de' premii, che si danno ai Benemeriti della Repubblica, ma ai Cittadini, che osservano le Leggi.

(2) *Dig. Lib. I. Tit. I. Leg.* 1.

sta di pene, e di premii (1). E primieramente allorchè trattasi di punire l'autore di un delitto basta al Magistrato di conoscere, che quello siasi fatto colpevole con dolo; ed intanto i Giudici scrutano le circostanze, in quanto servono a discernere, se il delinquente abbia operato con cognizione, e libertà (§. XIV.). Ma per attribuire rettamente i premii ai Cultori delle Leggi sarebbe duopo conoscer le cause, ed i motivi per i quali essi di continuo le rispettano; avvegnachè l'idea del merito, cioè dell'ossequio alle Leggi, non si congiunge necessariamente coll'idea di astenersi dal delitto. Quindi occorrerebbe investigar le cagioni, che ritrassero alcuno dal peccare, la qual cognizione sfugge certamente l'acutezza dell'ingegno umano, ed i Magistrati esecutori delle Leggi non potrebbero a se procurarla. In secondo luogo la Civile Società non sarebbe così facoltosa da potere elargire i premii a chiunque fosse osservatore fedele delle Leggi. Difatto essa non da altra parte, che dai Cittadini potrebbe derivare tutto ciò, che promettesse, e accordasse per il premio dell'osservanza. Ora, in questo caso, con grave, ed inutile incomodo si renderebbe ai Cittadini come un premio ciò, che per l'innanzi fu di mestieri da essi estorcere come un tributo.

---

(1) Platone, e pressochè tutii gli aitri, che scrissero finquì del Governo, osservarono, che al bene pubblico non è abbastanza provveduto colla comminazione delle pene, e quindi insegnarono, che devono stabilirsi anche i premii, i quali insieme coiie pene chiamarono *le ancore della Repubblica*. Ma oltrechè essi non videro, che questi mezzi sono insufficienti per sostenere la salute pubiica, gli sfuggì ancora, che il loro sistema, come sovente accade di certe idee, che si concepiscono, non era così facile di ridursi alla pratica.

§. XLIX.

Qual' utilità si ricavi dall' osservanza delle Leggi Civili.

Ma non manca ai buoni Cittadini il loro compenso per la costante, ed esatta osservanza delle Leggi, cioè il patrocinio, che le stesse Leggi, vengono a compartirgli. Quantevolte difatto i Cittadini perseverano nel dovuto ossequio alle Leggi, tantevolte la Società, ossia Quegli, che la governa, è tenuto di attivare le forze comuni, e d' interporre la pubblica autorità per la loro guarentigia, e difesa. Così quei, che soli non sarebbero stati sufficienti a difendere la loro vita, i loro beni, la loro fama dall' altrui ardite intraprese, coll' ubbidire alle Leggi vivono, o devono vivere sicuri, e tranquilli nella Società, protetti dal publico patrocinio (1).

E poichè nello Stato Civile non vien fatto di proporre, e distribuire i premii a coloro, che osservano le Leggi, perciò molti avvisarono esser dnopo accrescere le pene de' delitti, acciocchè quanto più esse fossero severe, tanto più eziandio diventassero efficaci a contenere, e frenare i malvagi. Questa perniciosa, e fierissima opinione però fù già da noi di sopra bastantemente rintuzzata (§ XIV.); ed ora indicaremo la via ed ampla, e non difficile di prevenire i delitti, su cui è necessario d' insistere, onde sia provveduto al pubblico bene, ed alla privata sicurezza, senza che occorra d' inasprire eccessivamente i castighi. Tocchiamo pertanto di volo i mezzi, che di loro natura vagliono a tener lontane le scelleraggini, e che forse talvolta più, che le pene rimuovono i Cittadini dal peccare, e tolgono ad

---

(1) *Puffendorf. Jur. Nat. et Gen. Lib. I. Cap. 6. §. 14.*

essi l' occasione, e lo stimolo di delinquere (1).

§. L.

Della Religione, e delle Leggi.

Se dunque voglionsi prevenire i delitti con un mezzo tanto facile, quanto validissimo, deve in primo luogo con ogni studio cercarsi, che sia altamente scolpita nell' animo de' Cittadini, e domini la *Religione* (2). Imperciocchè la Religione Cristiana vera, e santissima, che avventurosamente ci gloriamo di professare, non solo col timore delle pene eterne, e colla speranza de' beni superni richiama dai vizj, e stimola alla virtù, ma è ancora particolarmente sollecita di conciliare gli Uomini cogli Uomini, di accenderli di un' amore scambievole, e di renderli ubbidienti alle legittime Potestà (3). Quindi con le Leggi deve insinuarsi la riverenza, deve tutelarsi l' autorità, deve sanzionarsi il culto della Religione (4). Non sia lecito ad alcuno nella Società di oltraggiare empiamente la Religione, o

---

(1) *V. Hocstet. de Jur. Pœnar. Sect. IX.* §. 15.
I mezzi di antiveuire i delitti possono distinguersi *in* quelli, che apparecchiano, e stimolano all' esercizio delle virtù civili, ed ingeriscono orrore al delitto; ed *in* quelli, che rimuovono dal delinquere, e tolgono le occasioni, e le cause estrinseche de' delitti. Alla prima specie appartengono la *Religione*, l' *Educazione*, i *Premii*, le *Scienze*: Alla seconda le *Leggi*, le *Arti*, il *Commercio*.

(2) Tutti i Legislatori, che vissero fino a noi ebbero precipuamente in mira di inculcare ai Popoli, e di proteggere il culto della Religione. *V. Cic. de Leg. II.* 3. Plutarco chiama sapientemente la Religione *coagulum omnis societatis, et fundamentum legislationis*.

(3) V. S. Paolo *Epist. I. ad Corinth. cap.* 3. *vers.* 5.

(4) E siccome chi governa serve al popolo come di modello, onde *qualis Rector Civitatis, tales et inhabitantes in ea, Ecclesiastic. Cap. X. vers.* 2., perciò la Religione deve insinuarsi anche coll' esempio.

d' insorgere audacemente contro di essa (1). Si pigli cura, che tutti i Cittadani attendino alle cose divine, osservino i giorni festivi, e si proibiscano in questi gli spettacoli, i ridotti de' giuochi, dell' ozio, de' banchetti, onde nessuno facilmente venga distolto dalle pratiche religiose (2)

Ma allorchè si da opera, che coll' ajuto divino della Religione sia precluso l' adito alle scelleraggini, non debbono trascurarsi i mezzi umani a fine di ovviarle. Fra questi una gran forza hanno le buone, ed acconcie *Leggi* (3), le quali devono essere per modo ordinate, che con esse il publico bene sia accoppiato, e vada sempre strettamente congiunto con la privata utilità (4). Difatto allora tanto più si diminuirà il numero de' delitti, quanto meno a ciascuno interesserà di delinquere. Non di rado però nelle stesse Leggi sta nascosto il germe de' misfatti, dai quali alcun Popolo è ingombrato (5). In questo caso le Leggi devono emendarsi, ed anche abrogarsi, ed altre emanarsi

---

(1) *Qui contra faxit*, scrive dottamente il nostro Autore, *non debet in bene instituta civitate fieri, et morari*. Quindi la pena più propria contra i Miscredenti sarebbe la deportazione. *Tolle Religionem*, egli soggiunge, *jam assiduo vexaremur timore. Ut in conspectu qu is transiret leonum; sic tunc versaremur cum aliis hominibus; neque enim vel momento temporis vitæ, bonorum, famæque securitas posset nobis constare*. Elem. *Lib. II. Cap*. 11. §. 2.

(2) Imperciocchè, come osservano gli stessi Filosofi pagani, allora profondamente si radica negli animi la pietà, e la Religione, che si attende alla pratica degli offici divini. *Plato de Legib. III.*

(3) Poichè sono le Leggi le rettrici de' Cittadini, le moderatrici della Civile Società, dalle quali in conseguenza dipende, di questa tutta l' economia, e di quelli pressochè interamente la condotta.

(4) La scienza però di far le Leggi di tutte la più utile, e necessaria è forse quella, che finquì siasi meno coltivata.

(5) Uno de' vizj delle Leggi è questo; l' altro è, che poco si attendono, e non sempre si eseguiscono.

più saggie, ed opportune. Per ultimo le Leggi siano chiare, cosicchè non mai, o rare volte abbiano bisogno d'interpetrazione; non si moltiplichino inettamente, e senza grave necessità, onde ancor noi non siamo costretti a dolerci di ciò, di cui a suoi tempi si lamentava Tacito, *antea flagitiis, nunc legibus laboramus* (1).

§. LI.

Delle Scienze, delle Arti, e del Commercio.

Ora poi poco gioverà estirpare con delle buone, e provvide Leggi i semi de' delitti, se nella Società non siano in vigore, e non si coltivino *gli studj delle Scienze*, i quali impediscono, che quelli siano nuovamente generati (2). Di fatto le Scienze non solamente sgombrano dagli Uomini le tenebre dell'ignoranza, ed i pregiudizj, ma dirozzano eziandio i loro animi, ammolliscono i costumi, e temprano ad umanità tutta la condotta della vita (3). Di tal maniera si prevengono almeno i più atroci misfatti, i quali per lo più provengono da una certa ferocia di animo, e da asprezza di costumi. Per quanto adunque è possibile si propaghi fra i Cittadini la cultura delle scienze. Quei, che si applicano alle scienze siano disciplinati, e bramosi di apprendere, acciocchè dall'istruzione possano ricavare frutti

---

(1) *Annal. III.* 26.

(2) Le scienze sono come le siepi, che vallano il campo, acciò più non v'entrino, e germoglino i semi de' delitti. Le scienze però devono esser consistenti, non vaghe, altrimenti nuoceranno, anzichè rendersi utili.

(3) Una delle concause, che fa seguire agli Uomini il vizio, e li tiene lungi dalla virtù è l'ignoranza.

utili a se stessi, ed alla Patria (1). Quei, ch' esercitano l' officio d' insegnare con valore, ed accuratezza adempiano le loro parti. Coloro, che presiedono al governo de' Popoli favoriscano quelle, stimolino questi con i premj ad istruire con alacrità la Gioventù, proteggano tutti gli Uomini dotti, ed abbiano cura de' Licei.

Nè con minor sollecitudine i Capi delle Nazioni procurino, che siano coltivate dai Cittadini le *Arti*, e che fiorisca nella Società il *Commercio*, con cui quelle si promuovono, e si sostengono (2). Imperciocchè, come dimostra una costante esperienza, la più parte de' delitti si commette dagli Uomini, o perchè oppressi dalla miseria, la di cui forza è grandissima (3), o perchè immersi nell' ozio, d' onde quasi tutti i vizj prendono origine, e possanza (4). Ma dove fioriscono le arti, e si esercita il commercio, ivi ciascuno può facilmente trovare come provvedere ai suoi bisogni, nè gli Uomini sono cotanto soggetti alle discordie, ed alla corruttela. Laonde nessuno si tolleri nella Città inoperoso, non vi abbia alcun povero sano, il quale conduca la vita in mezzo all' inerzia, e coll' accattare gli altrui soccorsi sia di vergogna a se stesso, e di peso alla Società. Sovente in fatti avviene ciò, che Focilide pensò sempre accadere dicendo, che

Omnis vir piger de furtificis vivit manibus (5).

---

(1) E per quest' effetto bisognarebbe altresì, che i Giovani concentrassero le loro idee in un solo studio, come costumavano gli antichi Romani, i quali perciò ebbero famosi Capitani, sapienti Magistrati, dotti Giureconsulti, ed eloquentissimi Oratori.

(2) Le arti presentano l' *opportunità di lucrare*, ed il commercio produce l' *affluenza delle ricchezze*.

(3) Difatto, se si consultano le antiche, e recenti storie, si vedrà, che molti delitti sono stati più frequentemente commessi fra i popoli poveri, che fra quelli dove fiorirono le arti, e la mercatura.

(4) *Nihil agendo homines, male agere discunt*. Catone.

(5) *Carm. XVIII.*

§. LII.

Dell' Educazione, e de' Premii.

I mezzi fin qui enunciati per antivenire i delitti prendon forza dall' *Educazione* (1), la quale o inutilmente istituita, o affatto trascurata, quelli non sono pressochè di alcun' uso, e mancano spessissimo di effetto. L' educazione, con cui fin dalla prima età si apparecchiano, e dirigono gli Uomini, acciocchè diventino soggetti probi, e buoni Cittadini (2), altra è domestica, o privata, altra comune ossia publica. L' oggetto di entrambe dev' essere un triplice genere di virtù, cioè del corpo, dell' intelletto, e della volontà, con le quali gli Uomini possono acquistar pregio, e distinzione (3). Precipuamente però è duopo, che l' educazione ingerisca ne' teneri animi l' orrore de' delitti, e de' vizj, ed infonda l' amore delle virtù religiose, e sociali (4). Difatto, come gravemente ricerca Orazio (5),

Quid Leges sine moribus vanæ proficiunt?

---

(1) L' educazione è fra i mezzi umani il più acconcio per prevenire i delitti, e così efficace, che può convertire gli uomini malfatti in ottimi cittadini, o almeno renderli non perniciosi al publico bene.

(2) L' educazione è l' arte di apparecchiar gli uomini fin dai teneri anni, e dirigerli ad un qualche fine. Se questo giova all' allievo, e piega al bene della Società, l' educazione è buona; se gli nuoce, e si rende dannoso ai suoi simili, oppure se venne tralasciata ogni cura, l' educazione è cattiva.

Non basta però, che retto sia il fine, bisogna ancora, che vi corrispondano i mezzi, e sopratutto *l' esempio*.

(3) Lo scopo di una saggia educazione è quello di rendere i giovanetti sani, e robusti, di dirigerli alla verità, di formargli il cuore, e di fare, che acquistino delle buone, e virtuose abitudini.

(4) Qui è dove bisogna, che sopratutto insista un provvido Educatore; giacchè il risultato essenziale di un' ottima educazione dev' esser la RELIGIONE, e il COSTUME.

(5) *Lib. III. Ode 24.*

Ma perchè la privata, e publica educazione produca frutti perenni, ed utili, e precluda l'adito alle scelleraggini, fa di mestieri, che dalle Leggi sieno proposti i *Premii* (presi in altro, e diverso senso da quello, che superiormente adoperammo (§. XLIX.)) alle civili virtù, cioè a que' magnanimi sforzi, co' quali il pubblico bene vien preferito ai comodi privati (1). Imperciocchè senza l' eccitamento de' premii languirà a poco a poco la forza della publica, e privata educazione, e nessuno si farà sollecito di distinguersi fra gli altri nella fuga de' vizii, nell' amore, e nella cultura delle virtù. Con alto disdoro però del Genere Umano, mentre gli Uomini anziosamente formarono miriadi di Leggi, colle quali prescrissero le pene contra i delitti, nessuna quasi ne promulgarono, con cui venissero a proporre, ed elargire i premii alle civili virtù; talchè anche oggidì accade quello, di cui già da gran tempo si querelarono gli Uomini dotti, cioè, che *virtus laudatur, et alget*. (2).

---

(1) Il premio, scrive l' Autore delle virtù, e de' premii (§. 2), è il vincolo necessario per legare l' interesse particolare al generale, e per tener gli Uomini sempre intenti al bene. Laonde le virtù, che per patto sociale non si appartengono alla Società non debbono restar fraudate dei premj loro dovuti.

(2) Gli esposti mezzi giovano, come vedemmo, a prevenire i delitti in *genere*. In *specie* però le scelleraggini possono impedirsi anche con i *precetti*. Il precetto è un ordine del Magistrato, con cui s' ingiunge a taluno di astenersi dal fare una qualche cosa sotto la minaccia di una pena. Con le nostre Leggi il precetto può distinguersi in *ordinario*, e ad *urgenza*: il primo si rilascia soltanto dai Tribunali Collegiati; il secondo anche dai soli Capi degli stessi Tribunali. Questi possono far intimare il precetto, quando *probabilmente* credano l' avvenimento di *prossimi*, e *gravi* disordini, senza osservare alcun' ordine giudiziario; quelli devono attenersi alle seguenti regole. Premesso, che il precetto ordinario non può provocarsi, che da un' autorità, avvanzata, ch' ella n' abbia la dimanda, uno de' Giudici deve raccoglier le prove, che giustifichino la necessità del precetto, sentire stragiudizialmente la persona contra cui è stato richiesto, e farne rapporto al tribunale. Ciò eseguito , il Tribunale deve decidere, se facciasi, o no luogo alla inibizione. Venendo il precetto decretato può reclamarsi avanti lo stesso Tribunale: Quando però il reclamo non sia accolto, non concedesi ricorso ulteriore. *V. Tit. IX. Lib. VIII. del Regol. Organ e di Proced. Criminale*.

CAPO XI.

DELLE PENE CANONICHE IN GENERE.

§. LIII.

D' onde, e da chi si abbia il diritto d' inferire le Pene Canoniche.

Dopochè finqui esponemmo la generale teorla delle Pene Civili, è pregio dell' opera, che ora particolarmente ragioniamo, come sopra accennammo (§. XXIV.), delle *Pene Canoniche*, delle quali l' origine, e la natura richieggono un trattato del tutto distinto.

Canoniche si appellano le Pene, che adopera la Chiesa contra i Cristiani delinquenti (1), prendendo il nome dai Canoni, cioè dalle regole, con le quali si prescrivono. Esse sono ancora dette Ecclesiastiche, perchè s' impongono dalla Chiesa, ossia dai sagri Presidi della Chiesa. Ora è noto, che la Chiesa ha l' autorità di costituire, e d' irrogare siffatte pene contra i colpevoli, poichè IDDIO conferì ad essa la pienissima potestà di legare, e di sciogliere (2).

---

(1) La Chiesa è una Società del pari, che la Repubblica Civile. Difatto quella, come questa, ha i sudditi, de' quali è formata, le cose di suo dominio, l' impero, la giurisdizione, ed i Magistrati, che ne amministrano il governo. Quindi la Chiesa impone anch' essa le pene contra quelli, che infrangono le sue Leggi. *V. Devoti Instit. Can. Lib. IV. Tit.* 1. §. 2.

(2) Essendo la Chiesa una Società è chiaro, che deve avere il diritto di far le leggi, e di prescriver le pene. Questo diritto però essa non lo esercita nè per un' ideal convenzione, nè per una Legge, ma in virtù dell' autorità, che gli ha conferita immediatamente, e con la sua propria bocca lo stesso IDDIO. Il Divin Riparatore infatti diede alla Chiesa una duplice potestà, l' una relativa al tribunale interno, e l' altra riguardante il tribunale esterno. La prima fu da lui enunciata con queste parole: *quorum remiseritis peccata remittuntur eis, quorum retinueritis retenta sunt. Joan. XX.* 23. L' altra così l' espresse: *si peccaverit in te frater tuus . . . dic Ecclesiae; si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, et publicanus. Matth. XVIII.* 15, *e seg.*

Di qui, che gli Apostoli fin dai primordii della Religione Cristiana esercitando una tal potestà, usarono non solo delle pene, che percuotono l' animo, ma eziandio di quelle, che affliggono il corpo contra i perversi, e contumaci Cristiani (1), istruiti dall' esempio dello stesso nostro Divin Riparatore, il quale con i flagelli represse i profanatori del Tempio (2).

§. LIV.

Le Pene Canoniche si dividono in corporali, ed in spirituali.

Quindi le Pene Canoniche altre sono *spirituali*, ed altre *corporali* (3). Chiamansi spirituali quelle, che privano l' Uomo Cristiano de' beni spirituali, o che spogliano del sacro ministero colui, che vi è addetto. Diconsi corporali le pene, che affliggono il corpo, o che destituiscono il delinquente de' beni appartenenti al corpo (4). Le pene spirituali sono particolari, e proprie della Chiesa, e comprovate dalla tradizione apostolica, e dall' antica consuetudine, le quali consistono più in un' astensione, ed in un rifiuto, che in una positiva irrogazione (5). Le pene corporali sono anch' esse appoggiate

---

(1) Lo chè principalmente si raccoglie dalle lettere di S. Paolo a Timoteo, ai Corinti, ed ai Salonicchesi.

(2) *Joann. VII.* 5.

(3) Poichè la Chiesa ha un doppio potere l' uno tutto *spirituale*, il quale si esercita nel foro interno, ed esterno, l' altro, che ha comune con ogni perfetta, e distinta Repubblica, e che dicesi temporale, ne siegue, che abbia ancora un doppio genere di pene, altre cioè spirituali, che affliggono l' animo, altre temporali, che castigano il corpo. *V. Devoti loc. cit.* §. 8.

(4) Le pene, che riguardano il corpo si chiamano col nome proprio di *pene*, quelle, che percuotono l' animo si appellano *censure*. Quando però le prime s' infliggono nel foro interno si appellano non pene, ma *penitenze*.

(5) *Fleury Instit. Jur. Eccles. cap.* 13. *n.* 1.

alle antiche autorità; avvegnachè ne' primi secoli della Chiesa si vide più salutare far uso della medicina di queste co' peccatori, che infliggere ad essi le pene spirituali, le quali d'ordinario portan seco l'eterna ruina dell'anima. Ma ne' secoli posteriori la forma de' giudizj civili essendo penetrata anche ne' giudizj ecclesiastici, quelle stesse pene incominciarono ad irrogarsi ancora per la vendetta pubblica de' delitti.

§. LV.

Qual sia il fine delle Pene Canoniche.

Poichè la nuova, e Divina Legge, la quale fu promulgata nella Santa Città di DIO, cioè nella Chiesa, nulla ha più a cuore, che i peccatori siano richiamati al buon sentiero, e i giusti vengano contenuti nel dovere, perciò le Pene Canoniche a tal' effetto stabilite hanno una natura, ed un fine grandemente diverso dall'indole, e dallo scopo delle Pene Civili. Ed in realtà le Pene Civili, introdotte pressochè unicamente per il publico esempio, poco, o nulla riguardano l'emendazione de' rei. Ma le Pene Canoniche sia, che castighino i colpevoli, sia, che intimoriscano gl'innocenti, sempre si ravvisano ordinate al bene di entrambi (1). Quindi non solamente le pene spirituali, delle quali l'arma, come dice S. Paolo (2), fu data alla Chiesa per edificare, non per distruggere, ma ancora le pene corporali, ch'Essa alcune fiate suole adoperare contra i peccatori, importan seco una certa mitezza. Che se talvolta il Chierico delinquente

---

(1) *Devoti Instit. Canon. Lib. IV. Tit.* 17. §. 2. Quindi più rettamente possono dirsi medicine de' peccatori, che pene delle scelleraggini. Perocchè come la medicina allontana dagl' infermi la malattia, e consolida la salute ne' sani; così le pene canoniche conducono i cattivi alla resipiscenza, ed uniscono i buoni più strettamente alla pietà.

(2) *Ad Corinth. II.* 10.

deve consegnarsi alla Civile Potestà per un più severo giudizio, i Presidi della Chiesa debbono interporsi acciò il medesimo non venga sottoposto alla pena di morte (1).

CAPO XII.

DELLE CENSURE, E DELLE ALTRE SPECIE DI PENE CANONICHE.

§. LVI.

Etimologia, e definizione della Censura.

Chiunque felicemente professa la Cristiana Religione in tanto è soggetto alla Chiesa, in quanto da essa dev' esser diretto all' acquisto della futura, ed eterna beatitudine. Ma la Chiesa esercita una particolare, e più estesa autorità sopra quei, che sono iniziati ne' sagri officj, o che si dedicarono al sagro ministero (2). Il perchè vi hanno certe pene proprie de' Chierici, e certe, che sono comuni ai Chierici ed ai Laici. Ogni qualvolta queste spogliando gli uni, e gli altri de' beni spirituali accordano un tempo al ravvedimento, e possono revocarsi, allora chiamansi particolarmen-

---

(1) *Cap. Novimus 27. de V. S.*

(2) I Laici come Cristiani sono soggetti alla Chiesa, e come Cittadini alla Repubblica Civile. I Chierici poi sono in tutto sottoposti alla Chiesa come alla Nazione, cui appartengono. Quindi i Laici sono puniti dai Tribunali della Chiesa per i delitti ecclesiastici, e per i profani dai Tribunali Civili: i Chierici, qualunque sia il delitto, vengono castigati dai Sagri Presidi, o consegnati per la punizione ai Civili Magistrati.

le *Censure* (1); il qual nome forse le provenne, come arguisce il nostro immortale Gravina (2), dalle correzioni de' Censori, i quali con escluder dal Censo, ossia dallo Stato de' Senatori, e de' Cavallieri quei, che avessero preterito, rimovevano dall' ordine i notati d' infamia (3). Ora la Censura « è una pena ecclesiastica medicinale, che priva il Cristiano dell' uso de' beni spirituali, la quale vien' imposta in modo dalla Chiesa, che sia temporanea, e possa sempre revocarsi » (4). Di là apparisce, che la Chiesa come con tal pena castiga meritamente gli Eretici, gli Scismatici, gli Apostati, che sono battezzati, così non può di essa irretire i Pagani, i Giudei, i Catecumeni, e gli altri che mancando del battesimo sono, come dice S. Paolo, fuori della Chiesa.

---

(1) Il nome di *censura* non si trova negli antichi canoni de' Concili, ed i primi Scrittori Ecclesiastici ricordano soltanto le pene, e le penitenze. Ma ne' tempi più recenti alle pene, che privano i Chierici, e i Laici de' beni spirituali, e possono revocarsi, fu dato il nome di censure. Quelle, che noi ora chiamiamo censure i Greci dissero *epitimia*, il qual vocabolo significa castigo. *Synod. VII. in Can. omnis jactantia Caus.* 21. *Quæst.* 4., *Joan. Diaconus in Vita S. Gregorii M.* §. 10.

(2) Instit. Can. Lib. III. Tit. ult.

(3) La censura presso i Romani, scrive il chiar: Devoti, era una nota censoria, mediante cui taluno veniva rimosso dal grado, o dalla dignità. Difatto quello, che i censori avessero preterito nel censo, ossia nella descrezione de' Senatori, de' Cavallieri, a de' Cittadini, si riputava notato d' infamia, e s'era Senatore veniva espulso dal Senato, se Cavalliere perdeva il cavallo publico, se plebeo era posto nel novero da' Ceriti. Ora lo stesso nome di censura la Chiesa diede anche alle sue pene, colle quali alcuno, o viene allontanato dalla Repubblica Cristiana, o dalla comunione delle preghiere, e dall' Eucaristia, od è privato della dignità. *Instit. Can. Lib. IV. Tit.* 18. §. 1.

(1) *Bened. XIV. de Synod. Diœces. Lib. VII. Cap.* 41. *num.* 1.

§. LVII.

D'onde, e chi abbia il diritto d'infliggere, e di togliere le Censure.

Il diritto, e la potestà d'imporre le Censure fu da GESÙ CRISTO specialmente conferito alla Chiesa, ed ai Sagri Presidi, allorchè comandò, che gli Uomini pervicacemente indurando nelle colpe fossero dissociati dal consorzio de' Fedeli, e venissero considerati come gli Etnici, e i Pubblicani, i quali dagli Ebrei non erano ammessi nella Sinagoga (1). Anticamente il diritto d'infliggere le censure reputavasi così unito alla potestà, come dicesi, delle Chiavi, ch'esse s'irrogavano quasi sempre nel foro penitenziale (2). Ma ne' tempi posteriori invalse, che le censure s'imponessero soltanto nel Foro esterno, e che per inferirle fosse sufficiente la sola potestà di giurisdizione separatamente ancora dalla potestà di ordine. Ora adunque tutti i Giudici Ecclesiastici, che ordinariamente, e legittimamente esercitano la giurisdizione nel Foro esterno, possono infligger le censure ai loro sudditi, e nella propria Diocesi, qualora però siano insigniti della tonsura clericale (3).

Quando le censure s'irrogano dai Magistrati appellansi di sentenza da proferirsi (*ferendæ sententiæ*); quando s'impongono dalle Leggi (4), allorchè cioè i Sagri Canoni pre-

---

(1) *Matth. XVIII.* 17.

(2) *Wan-Espen Jur. Eccles. Par.* 3. *Tit.* 2. *Cap.* 2. *num.* 14. E ciò perchè anticamente era poco sensibile la differenza tra il foro interno, ossia penitenziale, e il foro esterno, ossia contenzioso.

(3) *Cap.* 21. *de Sent. Excom.*

(4) Le censure s'infliggono dalla *Legge*, o dall'*Uomo*. Quelle si dicono *latæ sententiæ*; queste *ferendæ sententiæ*. Dalle formole, che si usano ne' Canoni della Chiesa apprendesi quali siano le censure dell'una, e l'altra specie. Alla prima si riferiscono le frasi: *excomunicatus sit ipso jure, vel facto excomunicationem incurrat*; alla seconda appartengono le parole: *excomunicetur, segregetur, vel præcipimus sub pœna excomunicationis*. V. Devoti *Instit. Can. Lib. IV. Tit. XVIII.* §. 8.

scrivono, che appena taluno abbia commesso un peccato immediatamente senza attendere la sentenza del Giudice venga *ipso facto* irretito dalle censure, diconsi di sentenza proferita (*latæ sententiæ*) (1). E dacchè le censure sono pene revocabili (§. LVI.), perciò si tolgono con l'assoluzione, la quale sia, che concedasi *puramente*, sia, che diasi *con condizione*, dal Vescovo, o dal Sacerdote proprio di ciascuno (2), o dal Successore di chi le ha inflitte, dal Delegato, dal Superiore (3), sempre deve accordarsi a quei soltanto, che umilmente la domandarono, onde la Potestà Ecclesiastica facilmente non cada in disprezzo (4).

§. LVIII.

Della Scomunica.

Ricercato un tempo il Pontefice Innocenzo III. cosa venisse sotto il nome di censura, diede in risposta, che con tal vocabolo doveva intendersi una Sospensione, un Interdetto, una Scomunica (5). È la *Scomunica*, quale si reputa la prima, e più grave delle censure, l'espulsione dell'Uomo Cristiano della Chiesa (6). In quanto la Chiesa costituisce

---

(1) Queste sembra, che le stesse Sagre Leggi infliggano in luogo del Giudice. Perciò i Delinquenti appena commettono il delitto, *ministerio juris*, vengono irretiti dalle censure. Nondimeno esse, citato e sentito il reo, devono, come dicesi, *dichiararsi* anche nel Foro esterno. *Cap.* 36. *e* 48. *de Sent. Excommunicat.*

(2) In oggi sotto il nome di proprio Sacerdote viene non solo il Parroco, ma qualunque Prete, che legittimamente amministra il Sagramento della penitenza. *V. Suarez. de Cens. Dist. VII. Sect:* 4. *num* 9.

(3) L'assoluzione suol darsi anche *ad cautelam*. Questa si concede sempre dai Sacerdoti nel Tribunale di penitenza, e frequentemente dal Pontefice nelle sue Bolle, onde qualche censura nel primo caso non impedisca la remissione de' peccati, e nel secondo l'effetto della grazia, o del beneficio.

(4) *Cap.* 29. *de Sent. Excomun. in Sex.*

(5) *Cap.* 20. *de Verbor. Signif.*

(6) *Cyrill. Instit. Canon. Lib. IV. tit. ult.* §. *ecclesiast. pœnæ*. Oppure la Scomunica può definirsi « una censura, con cui il Cristiano, o si allontana dal corpo della Chiesa; o s'interdice dall'amministrazione, e percezione de' Sagramenti, e diventa incapace di esser' eletto agl' impieghi ecclesiastici. »

una Società, e questa, per il fine suo sovranaturale, di tutte la più eccellente, è chiaro, che ha il diritto di espellere dal suo corpo i perversi, e contumaci, lo chè venne ad esercitare fino dai suoi primordj. L'origine infatti della scomunica deve ripetersi dallo stesso Divin Riparatore, il quale comandò, che gli uomini scellerati, e malvagi dovessero riguardarsi come gli Etnici, e i Publicani, con i quali gli Ebrei non avevano alcuna comunicazione delle cose sagre.

Si divide la Scomunica in *maggiore*, e in *minore*, e l'una, e l'altra è, o di sentenza proferita, o di sentenza da proferirsi. La Scomunica minore allontana il Cristiano dal ricevimento de' Sagramenti (1), e lo priva del diritto di elezione passiva alle dignità, ed ai beneficj ecclesiastici (2). Questa in oggi s'incorre da quei, che comunicano con gl'irretiti di scomunica maggiore senza cause legittime racchiuse dai Canonisti nel seguente verso:

Utile, lex, humile, res ignorata, necesse (3).

---

(1) Nè gli permette di amministrarli, e quantevolte li amministri pecca, ma altronde i Sagramenti non sono nulli. *Cap. ult. de Cler. Excomun.*

(2) *Cap. penult. de Sent. Excomun.* Ciò, che in oggi è la scomunica minore, il di cui uso non è più antico del Secolo XIII, era una volta la penitenza pubblica, per cui l'esser sottoposto a questa penitenza era lo stesso, che aver' incorso la scomunica minore. *S. Agost. epist.* 18. Quindi ne' primi secoli tante erano le specie della scomunica minore, quanti erano i gradi della penitenza publica. *V. Morin. de Sacr. Pœnit. Lib.* 6. *cap.* 25. La scomunica minore dicesi da S. Agostino *medicinale*, perchè non separa il peccatore dal popolo di DIO, ma lo riduce ad un luogo umile di penitenza. *Lib.* 5. *Homil. ult.*

(3) Cioè, *utile:* un affare del Comunicante, o il bene sì spirituale, che temporale dello Scomunicato; *lex:* la Legge del matrimonio, che obbliga i Conjugi a convivere insieme; *umile:* la soggezione, come ne' figli, e ne' servi, ec; *res ignorata:* il non sapere, che taluno è irretito di scomunica; *necesse:* il bisogno del Comunicante. Il Pontefice Martino V. però, onde rimuovere i mali, e i pericoli, che avrebbe prodotto il divieto di conferire cogli Scomunicati, stabilì, che fossero evitati soltanto *quelli*, contra i quali sia stata specialmente proferita, ed intimata la sentenza di scomunica; e *quelli*, che pubblicamente abbiano percosso un Chierico. *Extravag. ad Evitanda*. Di qui la differenza, che in oggi si ha fra gli Scomunicati *vitandi*, e *tollerati*.

La Scomunica maggiore appellata ancora *anatema* (1), e mortale separa l' Uomo Cristiano dal corpo mistico di GESÙ CRISTO, ch' è la Chiesa, e non solamente lo priva della partecipazione de' beni spirituali, ma ancora del consorzio degli altri Fedeli, onde con i pravi discorsi, ed esempj non siano pervertiti i buoni (2). E poichè la scomunica maggiore importa seco la condanna di morte eterna, perciò non deve infliggersi, che per un peccato mortale, e di più pubblico, e provato nel Foro esterno (3). Nè col ferro della scomunica devon percuotersi, se non i contumaci, e coloro, i quali protervamente siensi ostinati nella colpa (4). Il perchè devono assolversi i resipiscenti, e quei, che bastantemente abbiano fatta penitenza per il peccato.

---

(1) Dicesi *anatema*, perchè quegli, che l' incorre vien quasi segregato, e, come un tralcio troncato dalla vite, distaccato dall' amicizia di DIO, e dalla comunione della Chiesa. *Can. certum est, Caus. XXIII, Quæst.* 3.

(2) Molti sono gli effetti, che gli Scomunicati vengono a risentire per l' anatema, e fra quesli 1.° la privazione de' suffragj comuni della Chiesa provenienti dai Sacrificii, Indulgenze, ed altre preghiere publiche; 2.° la proibiziona rispetto agli Scomunicati vitandi di pregare, ed offrire i sacrificii a nome della Chiesa, fuorchè nel Venerdì santo; 3.° la privazione della partecipazione tanto attiva, che passiva de' Sagramenti; 4.° la proibizione di assistere all' amministrazione de' Sagramenti, ed agli officj, che essi celebrano; 5.° il toglimento di ogni giurisdizione, cosicchè gli Scomunicati, se non siano tollerati, non possono validamente eleggere, presentare, nè far le Leggi; 6.° l' inabilitazione ad ogni dignità, beneficio, ed officio ecclesiastico; 7.° la privazione della sepoltura ecclesiastica, e la disumazione, se lo Scomunicato l' abbia avuta, quando non sia tollerato, ma vitando. *V. Meniconi Instit. Can. Lib. IV. Tit.* 13. *Cap.* 3.

(3) *Can.* 4. *Caus. XI. Quæst.* 3.

(4) E però il colpevole deve prima ammonirsi, acciocchè si corregga. *Concil. Trid. Sess.* 45. *Cap.* 3. *de Reformat.* L' ammonizione si ripete per due, e tre volte, e la medesima chiamasi *competente*, e *canonica*. *Cap.* 48. *de Sent. Excom.*, *Cap.* 5. *in Sex.*

§. LIX.

Dell' Interdetto.

L' *Interdetto* è un altra specie di censura ecclesiastica, che irrogasi ai Laici egualmentechè ai Chierici (1), con cui un certo numero di persone, od un certo luogo, si rende inabile alla celebrazione degli Officj Divini, e si priva del ricevimento de' Sagramenti. Quindi l' interdetto si distingue in *personale*, quando grava le persone, in *locale*, quando riguarda soltanto il luogo, come una Chiesa, un cimiterio (2), e per ultimo in *misto*, quando comprende le persone, ed il luogo insieme (3). Allorchè l' interdetto percuote una Cihesa, o certe particolari persone dicesi *particolare*; allorchè ferisce o un Clero, un Popolo, un Collegio, una Famiglia, o un Regno, una Provincia, una Diocesi, una Città, chiamasi *generale*. Quantunque con l' interdetto generale si tolga ogni amministrazione de' Sagramenti, ed ogni celebrazione de' Divini Officj, tuttavia in certi casi, ed in certi tempi questa severità vien rallentata, come diffusamente espong ono i Canonisti (4). Finalmente l' interdetto altro è di *diritto*,

---

(1) L' Interdetto importa una specie di scomunica, in quantochè contiene la privazione non di tutti, ma di certi beni spirituali.

(2) L' uno, e l' altro differiscono in questo, che interdetto il luogo, quei, che non sono colpevoli possono fuori di esso esercitar le cose sagre; interdette le persone, queste non possono celebrare gli officj divini, e partecipare de' Sagramenti in qualunque Chiesa.

(3) *Cap. Si sententia De Sent. Excom. in Sex.*

(4) Una volta durante l' interdetto non poteva eseguirsi alcun' officio ecclesiastico, nè amministrarsi alcun Sagramento, tranne il battesimo agl' impuberi, e la penitenza ai moribondi. Di poi si permise di conferire il battesimo, e la confermazione a tutti, ed ai moribondi anche l' Eucaristia. In seguito si accordò di celebrar la Messa una volta la settimana in certe Chiese a voce sommessa, porte chiuse, e senza suono di campane. Finalmente si concesse di celebrar la Messa nella stessa guisa ogni giorno, e solennemente nelle Festività del Natale, della Pasqua, di Pentecoste, e dell' Ascensione della SSma Vergine. *V. Meniconi Instit. Can. Lib. IV. Tit. XIV. Cap. un.* §. 11.

che per certe cause s' infligge dalle Leggi Canoniche (1); altro è *dell' uomo*, che s' irroga dal Giudice per una giusta causa (2) da esprimersi in scritto, non per una causa pecuniaria, o d' interesse privato; e ciò in virtù di un decreto del Concilio di Basilea, di cui fa menzione il Covarruvia (3).

§. LX.

Della Sospensione.

L' ultima fra le censure è la *Sospensione*, la quale essendo propria soltanto de' Chierici, era dagli Antichi chiamata *astensione* (4). Come un tempo, così anche in oggi, per certe lievi mancanze, s' impone ai Chierici di astenersi, o dall' *officio*, o dal *beneficio ecclesiastico*, o da *entrambi* (5). La sospensione dal beneficio ha luogo, quando i Chierici in pena vengon sospesi dal diritto di percepirne i frutti (6). La sospensione dall' officio, ossia dal ministero ecclesiastico, si distingue in sospensione d' ordine, e in sospen-

---

(1) Per esempio: quando la Chiesa rimanga pollula per l' effusione del sangue umano, o sia stata consacrata simoniacamente. *Cap. 1. de Sent. Excomm. in Sex.*

(2) Come per inobbedienza, o per difetto di proprietà di una suppellettile sagra, di un altare, di una Chiesa.

(3) *Tom. Prim. de Sent. Excom. sec. par. §. prim. n. 5.*

(4) *Can. cos, Quaest. 10. Dist. 32.* La sospensione « è l' inabilitazione temporanea, o perpetua all' esercizio del ministero, od alla percezione delle rendite ecclesiastiche ».

(5) *Can. cit.*

(6) Prima, che fossero istituiti i beneficî, i Chierici per leggiere mancanze venivano sospesi dalla divisione mensile delle offerte, e delle rendite della Chiesa. Siccome allora il diritto di percepire i frutti de' beni ecclesiastici era annesso all' esercizio del sagro ministero, i Chierici, ch' erano da quello sospesi, sembra, che per lo più venissero sospesi anche da questo. Ma posteriormente nel Secolo VI, in cui s' introdussero i beneficj, e invalse l' uso di percepire i frutti de' beni della Chiesa separatamente dal ministero dell' ordine, si costumò in pena di sospendere i Chierici dalla percezione delle prebende.

sione di *giurisdizione* (1). Infine coloro, che sono insieme sospesi dal beneficio, e dall' officio non possono percepire i frutti di quello, nè esercitare le ingerenze di questo. Nasce la sospensione o *dal diritto*, per esempio, contra un Chierico simoniaco, o *dall' uomo*, quando taluno in concorso di una giusta causa, da esprimersi in scritto (2), sostiene questa pena per sentenza del Giudice. Ai Chierici irretiti di sospensione riman salva la loro dignità, onde negli antichi Canoni dicesi, che hanno la cattedra, e che ritengono il nome (3). Ma quei, che sono sospesi dal beneficio, se percepiscono i frutti, si privano del medesimo; e quei, ch' essendo sospesi dall' officio osano di esercitarlo, incorrono nella irregolarità (4). È poi *l' Irregolarità* un' impedimento canonico, il quale proibisce, che nessuno venga ordinato, o promosso agli ordini superiori, o che mai amministri negli ordini ricevuti, del che particolarmente trattasi dai Canonisti (5).

§. LXI.

Della Degradazione, e Deposizione.

Le altre specie di Pene Canoniche; delle quali resta a doversi parlare, differiscono veramente dalle Censure, perchè non sogliono rimettersi, nè revocarsi, ma convengono

(1) La sospensione può cadere in ambedue, o in quello, o in questa; come può interdirsi ogni esercizio di ordine, o di giurisdizione, od un qualche atto dell' una, o dell' altro.

(2) Diversamente il Giudice incorre la sospensione *a divinis officiis*, e viene allontanato dall' ingresso della Chiesa.

(3) *Can. 26. Synod. VI. in Trull.*

(4) *Cap. 2. de Sent. Excom. in Sex.*

(5) *V. Devoti Instit. Can. Lib. I. Tit. 7.* Quei, che in oggi apellansi irregolari erano dal Concilio Niceno chiamati *alieni a regula*. *Can. 17. Cap. 331. tom. 1. Collect. Harduini.*

con esse, in quanto altre sono comuni ai Laici, ed ai Chierici, ed altre sono proprie de' Chierici soltanto. E fra queste ultime si reputa meritamente gravissima la *Deposizione*, o *Degradazione*; percioocchè i Chierici, che la soffrono perdono il luogo, e la dignità, che hanno, e decadono dal grado del loro ordine. La Degradazione s'infligge o in parte, quando i Chierici dal proprio si fanno retrocedere ad un ordine inferiore, o all'ultimo grado del loro ordine (1); o in tutto, quando non lasciandosi ad essi alcuna speranza di reintegrazione si rimuovono affatto dal loro grado, e dignità, e si riducono allo stato de' Laici, a simiglianza de' quali soggiacciono poi interamente all' Autorità Civile.

Ne' primi tempi non vi era alcuna differenza fra la Degradazione, e la Deposizione. Ma posteriormente incominciò a chiamarsi *Deposizione verbale* (2) quella, che s'irroga soltanto colla sentenza canonica, senzachè il deposto perda i privilegj del Foro, e del Canone; e si disse *Degradazione* quella deposizione, ohe decretata nel consesso de' Vescovi si eseguisce con la solenne detrazione delle insegne clericali (3). Questa in oggi è immediatamente seguita dalla consegna del

---

(1) La degradazione parziale appellavasi una volta *regradazione*, la quale aveva preso il nome da quella pena, con cui i militari per un delitto si fanno retrocedere da un posto maggiore ad un altro minore. *Leg.* 1. *Cod. Theodos. de Curs. Publ.* Di essa si parla frequentemente negli antichi Canoni.

(2) Ne' primi tre secoli della Chiesa s' ignorò affatto la degradazione solenne, e fu solamente in uso la deposizione verbale. I deposti quando avessero commesso un nuovo delitto, od osato esercitare il sagro ministero, venivano scomunicati per indurli una volta alla resipiscenza, e quante volte non si fossero ravveduti, la Chiesa non prendeva altre misure. *Can. vulgo Apost.* 27., *Cap. si quis* 1. *de Sentent. Excom.*, *vel Depos. Ministr.*

(3) Il Pontefice Bonifacio VIII. nel *Cap.* 2. *de Poenis in Sex.* distingue la degradazione, la *verbale*, e *reale*. Questa dicesi propriamente degradazione, quella deposizione.

Le triste formalità, che si usano nella degradazione reale di un chierico volute dal Canone 24. del Concilio Toledano IV., e richiamate, ed estese dal lodato Pontefice, sono diffusamente descritte nell' Eucologio Romano.

Chierico degradato alla Curia secolare; lo che deve farsi in modo, che la Chiesa interceda efficacemente per esso, onde non venga sottoposto all' ultimo supplizio (1).

§. LXII.

Della Multa, del Cárcere, della Sferza, e dell' Esilio.

Nulla più di frequente vi aveva un tempo nella Chiesa, quanto ingiungere ai penitenti largizioni caritative, insegnando la Sagra Autorità, che i peccati si cancellano con l' elemosine (2). Ora a quelle sembra, che nel Foro esterno siano succedute le *Pene pecuniarie;* le quali perciò con i Sagri Canoni saggiamente si prescrive, che i Giudici Ecclesiastici nè in tutto, nè in parte convertano in loro uso, onde non abbiano il rimprovero di ridurre un rimedio salutare ad un traffico di denaro (3).

Il *Carcere* ancora si novera in oggi fra i castighi, che irrogano gli Ecclesiastici Magistrati. Quest' uso è al certo nuovo nella Chiesa (4), benchè anticamente i Chierici colpevoli ristretti come in custodia, si ritenessero alcuna volta ne' Segretarii (5), e nelle Catacombe, e ne' tempi posteriori più spesso si rilegassero ne' Monasterii (6), specialmente se

(1) *Cap. 27. de Verbor. Signif.*

(2) *Daniel. Cap. IV. ver. 24.*

(3) *Cap. 3. de Pœn.* Il Concilio di Trento comandò, che le multe fossero erogate in elemosine, o in altre opere di pietà. *Sess. 25. Cap. 3. de Reform.*

(4) Ma è antichissima la custodia canonica, e la reclusione ne' Monasterj. *Bingam. Antiq. Eccles. Lib. 8.*

(5) O *Diaconici*, i quali erano edificii esteriori della Chiesa, dove si conservavano i vasi, le vestimenta, e l' altra sagra suppellettile. *V. Du-Fresne in Paul. Silent. p. 593.*

(6) Construiti i Monasterii s' incominciò ad ingiungere il ritiro in questi, acciocchè i delinquenti sottratti dalla vista degli Uomini, potessero più facilmente far penitenza, e sfuggire il pericolo di peccare. *S. Gregor. Epist. 8, 21.*

fossero stati deposti, e se fossero diventati rei di alte scelleraggini (1). Ai Chierici poi delinquenti racchiusi ne' Segretarii, e ne' Monasterii s' ingiungevano i digiuni, le vigilie, la frequente salmodìa, acciocchè con simili penitenze espiassero salutevolmente i loro peccati.

Che se alle volte i Vescovi usavano della *Sferza* contra i Chierici più giovani, ed immorigerati, ciò da essi si faceva non come Giudici, che infliggono le pene, ma a guisa de' Genitori, i quali con la verga contengono nel dovere i figli indocili (2). A poco a poco però invalse di adottar la sferza in pena, la quale peraltro Alesandro III. vuole, che si adoperi con tal moderazione, che non sembri trascendere in vendetta di sangue (3).

Da ultimo fra le antiche penitenze riferisce Morino (4), ch' ebbe luogo l' *Allontanamento dalla Patria*, onde il colpevole lungi da essa più facilmente venisse sottratto dalle occasioni di peccare. Il perchè nacque il costume, confermato con più Canoni (5), ed in qualche luogo talvolta praticato anche in oggi nel Foro Ecclesiastico, d' irrogare l' esilio agli scomunicati, ed ai peccatori più contumaci (6).

---

(1) *Cap.* 6. §. *final. de Homicid.*

(2) Quindi meno propriamente ai castighi una volta adoperati dalla Chiesa si aggiunge la *fustigazione*, ossiano le *battiture*.

(3) *Cap.* 4. *de Raptor.*

(4) *De Sacrament. Pœnit. III.* 27.

(5) *Can.* 3. *Caus.* 8. *Quæst.* 5.

(6) Lo chè col soccorso del braccio secolare fu fatto con Nestorio, ed altri.

FINE DEL LIBRO SECONDO.

INDICE

DE' LIBRI E DE' CAPI

CONTENUTI NEL PRIMO VOLUME

PRELIMINARI

LIBRO PRIMO

DEI DELITTI IN GENERE.

LIBRO SECONDO

DELLE PENE IN GENERE.

FINE DELL' INDICE DEL I.° VOLUME.

Imprimatur
Die 13. Septembris 1844.
Fr. Vincentius Sanguineti O. PP. Inq. Gen. S. Off.

Imprimatur.
Augustinus Prior Gaggiotti Vic. Gen.